SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 162° - Numero 45

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 23 febbraio 2021

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Salerno

Cassa depositi e prestiti S.p.a.

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2021, n. **15**.

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Visto il decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prorogare specifiche misure di contenimento alla diffusione dell'epidemia da COVID-19;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Denominazione del territorio nazionale in zone

1 All'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, dopo il comma 16-*sexies* è aggiunto il seguente:

«16-*septies*. Sono denominate:

a) "Zona bianca", le Regioni, di cui al comma 16-*sexies*, nei cui territori l'incidenza settimanale di contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive e che si collocano in uno scenario di tipo 1, con un livello di rischio basso;

b) "Zona arancione", le Regioni, di cui ai commi 16-*quater* e 16-*quinquies*, nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 2, con livello di rischio almeno moderato, nonché quelle che, in presenza di una analoga incidenza settimanale dei contagi, si collocano in uno scenario di tipo 1 con livello di rischio alto;

c) "Zona rossa", le Regioni di cui al comma16-*quater*, nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 3, con livello di rischio almeno moderato;

d) "Zona gialla" le Regioni nei cui territori sono presenti parametri differenti da quelli indicati alle lettere *a)*, *b)*, *c)*.».

Art. 2.

Ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento della diffusione del COVID-19

1. Fino al 27 marzo 2021, sull'intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

2. Fino al 27 marzo 2021, è consentito, nella Zona gialla in ambito regionale e nella Zona arancione in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. La misura di cui al presente comma non si applica nella Zona rossa.

3. Qualora la mobilità sia limitata all'ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
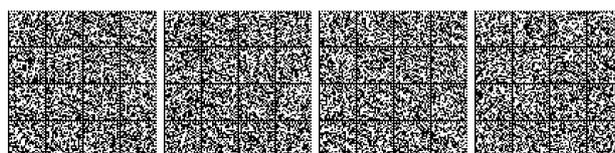
4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, è abrogato.

Art. 3.

Sanzioni

1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 2021

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SPERANZA, *Ministro della salute*

GELMINI, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*

Visto, *il Guardasigilli:* CARTABIA

21G00024

DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. **16**.

Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117 della Costituzione;

Visto l'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2018;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;

Vista la direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, recante «Norme sulle produzioni e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543, recante «Norme regolamentari per l'applicazione del D.P.R. 24 dicembre 1969, n. 1164, recante norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 18 aprile 1989, recante «Aggiornamento dell'elenco del personale delegato al controllo dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite e modificazione della forma di rilascio delle tessere di riconoscimento per i funzionari incaricati del controllo medesimo», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 136 del 13 giugno 1989;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 2 luglio 1991, n. 290, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 209 del 6 settembre 1991, di adozione del «Regolamento recante l'indicazione supplementare in etichetta per i materiali di moltiplicazione della vite»;

Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali 30 agosto 1996, n. 35388, recante «Riordino dell'elenco dei funzionari delegati al controllo e alla certificazione del materiale di moltiplicazione vegetativo della vite», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 217 del 16 settembre 1996;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, n. 432 «Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, in materia di produzione e di commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite»;

Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole 24 giugno 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 230 del 2 ottobre 1997, recante «Norme di produzione e commercializzazione di materiali di moltiplicazione di categoria standard di varietà di viti portinnesto»;

Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole 22 dicembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 35 del 12 febbraio 1998, recante «Procedura per l'ottenimento e l'iscrizione di selezioni clonali di varietà di vite al Catalogo nazionale delle varietà di vite»;

Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole 22 dicembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 50 del 2 marzo 1998, recante «Protocollo tecnico per la micropropagazione di materiali di moltiplicazione di varietà portinnesto della vite»;

Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole 16 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 74 del 30 marzo 1998, recante «Determinazione delle tariffe di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, n. 432, recante modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, concernente norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite»;

Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole 10 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 10 del 14 gennaio 1999, recante «Rideterminazione delle tariffe di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, n. 432, recante modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, concernente norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 24 giugno 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 227 del 27 settembre 1999, recante «Rideterminazione delle tariffe di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, n. 432, recante modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, concernente norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite»;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 11 ottobre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 73 del 28 marzo 2000, recante «Aggiornamento del Registro nazionale delle varietà di viti»;

Vista la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001 sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212, recante «Attuazione delle direttive 98/95/CE e 98/96/CE concernenti la commercializzazione dei prodotti sementieri, il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agrarie e relativi controlli»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 30 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 225 del 27 settembre 2001, recante «Modifica al decreto 24 giugno 1997 relativo alle norme di produzione e commercializzazione di materiali di moltiplicazione di categoria standard di varietà di viti portinnesto»;

Vista la direttiva 2002/11/CE del Consiglio, del 14 febbraio 2002, che modifica la direttiva 68/193/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite e che abroga la direttiva 74/649/CEE;

Visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati;

Visto il regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, che stabilisce un sistema per la determinazione e l'assegnazione di identificatori unici per gli organismi geneticamente modificati;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 7 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 242 del 14 ottobre 2004, recante «Modificazioni al registro nazionale delle varietà di viti di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2000»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 16 del 21 gennaio 2005, recante «Requisiti da accertare, in sede di prove ufficiali, per l'esame delle varietà di viti, ai fini dell'iscrizione nel Registro nazionale delle varietà di vite»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali ministeriale 8 febbraio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 82 del 9 aprile 2005, recante «Norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 211 dell'11 settembre 2006, recante «Recepimento della direttiva n. 2005/43/CE della Commissione del 23 giugno 2005, che modifica gli allegati della direttiva n. 68/193/CEE del Consiglio, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite»;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 24 giugno 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 195 del 21 agosto 2008, recante «Modifica del protocollo tecnico di selezione clonale della vite»;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 12 novembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 68 del 23 marzo 2010, recante «Determinazione dei requisiti di professionalità e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l'esercizio dell'attività di produzione, commercio e importazione di vegetai e prodotti vegetali»;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 13 dicembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 50 del 29 febbraio 2012, recante «Linee guida per l'esecuzione di analisi fitosanitarie sui campi di piante madri dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, ai sensi del decreto 7 luglio 2006, allegato I»;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 giugno 2016, n. 17713, relativo all'istituzione di un organo collegiale denominato «Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante»;

Visto il decreto legislativo 4 novembre 2016, n. 227, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2015/412, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio» e, il particolare l'articolo 1, comma 1,

lettera *b)*, che introduce al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, il Titolo III-*bis* «Limitazione e divieto di coltivazione di OGM sul territorio nazionale» nonché la decisione di esecuzione (UE) 2016/321 della Commissione, del 3 marzo 2016 che modifica l'ambito geografico dell'autorizzazione alla coltivazione del granturco geneticamente modificato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 5 marzo 2016 L 60/90;

Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

Vista la direttiva di esecuzione (UE) 2020/177 della Commissione, dell'11 febbraio 2020, che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE del Consiglio, le direttive 93/49/CEE e 93/61/CEE della Commissione e le direttive di esecuzione 2014/21/UE e 2014/98/UE della Commissione per quanto riguarda gli organismi nocivi per le piante sulle sementi e altro materiale riproduttivo vegetale;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 5 giugno 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 173 dell'11 luglio 2020, recante «Recepimento della direttiva di esecuzione 2020/177/UE della Commissione dell'11 febbraio 2020, che modifica alcune direttive tra cui la direttiva 68/193/CEE della Commissione inerente le norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite»;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 30 ottobre 2020;

Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella riunione del 17 dicembre 2020;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 1° dicembre 2020;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2021, recante accettazione delle dimissioni della senatrice Teresa Bellanova dalla carica di Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e conferimento dell'incarico di reggere, *ad interim*, il medesimo dicastero al Presidente del Consiglio dei ministri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2021;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali *ad interim*, di concerto con i Ministri della salute, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Capo I
NORME GENERALI

Art. 1.
Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le norme per la produzione, ai fini del controllo ufficiale, della certificazione e della commercializzazione nell'Unione europea dei materiali di moltiplicazione della vite, fatte salve le disposizioni della normativa fitosanitaria vigente, riordinandole, mediante coordinamento ed integrazione, in un testo unico.

2. Il presente decreto non si applica ai materiali di moltiplicazione e alle piante di cui sia comprovata la destinazione all'esportazione in Paesi terzi qualora siano correttamente identificati come tali e sufficientemente isolati.

3. Il presente decreto non si applica alle varietà di vite geneticamente modificate.

Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «avente causa»: persona fisica o giuridica alla quale il costitutore della varietà, o del clone, trasferisce i propri diritti e doveri relativamente all'utilizzo;

b) «barbatellaio»: appezzamento di un vivaio dove si mettono a radicare le barbatelle;

c) «campo catalogo delle varietà di viti iscritte al Registro nazionale»: impianto dove viene mantenuto in coltivazione un campione di piante di tutte le varietà iscritte al Registro nazionale delle varietà di viti (RNVV);

d) «campo di produzione»: appezzamento di terreno, dipendente da un centro aziendale, anche privo di strutture stabili, in cui avviene la produzione, anche temporanea;

e) «centro aziendale»: luogo operativo stabilmente costituito, provvisto di strutture attraverso le quali l'operatore professionale svolge le attività di cui all'articolo 65, paragrafo, 1 del regolamento (UE) 2016/2031, al quale afferiscono i campi di produzione;

f) «certificato del costitutore»: documento di carattere amministrativo o fiscale rilasciato dal costitutore della varietà o del clone o dal suo avente causa, che attesta la categoria Iniziale o Base del materiale di moltiplicazione ai fini della costituzione di vigneti di viti-madri;

g) «clone»: una discendenza vegetativa di una varietà conforme a un ceppo di vite scelto per la sua identità varietale, i suoi caratteri fenotipici e il suo stato sanitario;

h) «Comitato fitosanitario nazionale»: organismo di cui al decreto legislativo recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117;
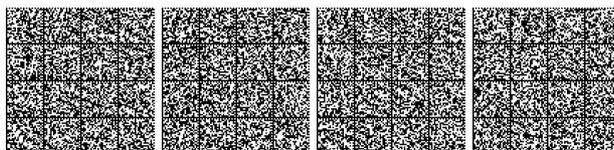
i) «costitutore»: la persona fisica o giuridica che ha creato oppure scoperto e sviluppato la varietà ovvero il suo avente causa, responsabile della conservazione in purezza della varietà, che effettua direttamente o affida ad un responsabile della conservazione, nonché dello stato sanitario dei materiali di moltiplicazione delle categorie «Iniziale» e «Base» di detta varietà;

l) «marza»: porzione di pianta con almeno una gemma vitale;

m) «materiali di moltiplicazione»:

1) piante di vite:

1.1) barbatelle franche: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, radicati e non innestati, destinati ad essere piantati franchi o ad essere impiegati come portinnesto;

1.2) barbatelle innestate: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, uniti mediante innesto la cui parte sotterranea è radicata;

1.3) barbatelle in vasetto: barbatelle franche o innestate prodotte in contenitori alveolati o vasetti;

1.4) barbatelle reinnestate: barbatelle innestate o barbatelle franche, precedentemente autorizzate alla commercializzazione, sulle quali è stato rispettivamente sostituito o posto un nesto mediante innesto, messe a dimora in vivaio o in vasetto;

1.5) barbatelle rimesse: barbatelle franche o innestate precedentemente autorizzate alla commercializzazione messe a dimora in vivaio o in vasetto;

1.6) barbatelle frigoconservate: barbatelle franche o innestate conservate in frigo per la campagna successiva;

1.7) barbatelle micropropagate: barbatelle franche di varietà portinnesto ottenute dalla moltiplicazione *in vitro* di gemme ascellari, secondo quanto riportato all'allegato I al presente decreto, di cui costituisce parte integrante;

2) parti di piante di vite:

2.1) sarmenti: tralci di un anno;

2.2) tralci erbacei: tralci non lignificati;

2.3) talee di portinnesto: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, destinate a formare la parte sotterranea nella preparazione delle barbatelle innestate;

2.4) nesti: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, destinati a formare la parte aerea nella preparazione delle barbatelle innestate o per gli innesti sul posto;

2.5) talee da vivaio: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, destinati alla produzione di barbatelle franche;

n) «micropropagazione»: moltiplicazione *in vitro* di varietà di vite;

o) «operatore professionale»: come definito dall'articolo 2, paragrafo 1, punto 9), del regolamento (UE) 2016/2031;

p) «richiedente»:

1) per l'iscrizione di varietà: persona fisica o giuridica che, qualora non sia noto il costitutore, propone l'iscrizione di una varietà ai fini della sua utilizzazione commerciale e ne garantisce il mantenimento in conservazione.

2) per l'iscrizione di cloni: la persona fisica o giuridica che presenta la domanda di iscrizione di un clone al Registro nazionale, responsabile della conservazione in purezza del clone, che effettua direttamente o affida ad un responsabile della conservazione, nonché dello stato sanitario dei materiali di moltiplicazione delle categorie «Iniziale» e «Base» di detto clone;

q) «Servizio fitosanitario nazionale»: l'organismo di cui al decreto legislativo recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, articolato nel Servizio fitosanitario centrale e nei Servizi fitosanitari regionali e delle province autonome;

r) «varietà»: un insieme di vegetali nell'ambito di un unico taxon botanico del più basso grado conosciuto, il quale possa essere:

1) definito mediante l'espressione delle caratteristiche risultanti da un dato genotipo o da una data combinazione di genotipi;

2) distinto da qualsiasi altro insieme vegetale mediante l'espressione di almeno una delle suddette caratteristiche; e

3) considerato come un'unità in relazione alla sua idoneità a moltiplicarsi invariato;

s) «varietà pubblica»: varietà in libera moltiplicazione;

t) «vigneti di viti-madri»: colture di viti destinate alla produzione di talee di portinnesto, di talee da vivaio o di nesti, identificati in modo univoco nella denuncia di produzione;

u) «vite»: le piante del genere *Vitis* (L.) destinate alla produzione di uve o all'utilizzazione quali materiali di moltiplicazione di queste stesse piante;

v) «vivai di viti»: colture di viti destinate alla produzione di barbatelle franche o di barbatelle innestate.

Art. 3.

Categorie dei materiali di moltiplicazione della vite

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto i materiali di moltiplicazione della vite si suddividono nelle seguenti categorie:

a) «materiali di moltiplicazione Iniziali»;

b) «materiali di moltiplicazione di Base»;

c) «materiali di moltiplicazione Certificati»;

d) «materiali di moltiplicazione Standard».

2. I requisiti delle categorie di cui al presente articolo sono stabiliti all'articolo 22.

Art. 4.

Autorità nazionale competente

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato «Ministero», svolge la funzione di autorità nazionale competente ai fini dell'applicazione del presente decreto.

Art. 5.

Competenze del Servizio fitosanitario centrale

1. Al Servizio fitosanitario centrale, quale autorità unica di coordinamento, compete:

a) il coordinamento nazionale nella materia oggetto del presente decreto, ai fini della tutela della qualità dei materiali di moltiplicazione;

b) l'organizzazione dell'attività d'informazione, formazione e coordinamento a livello nazionale, del personale tecnico incaricato dei controlli di cui al Capo III;

c) il coordinamento e l'effettuazione delle prove ufficiali di distinguibilità, omogeneità e stabilità (DUS), di cui all'articolo 15, ai fini dell'iscrizione al Registro varietale;

d) la predisposizione delle modalità di attuazione dei controlli degli impianti di viti madri e vivai e le procedure documentate di controllo, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - Sezione materiali di moltiplicazione della vite di cui all'articolo 7;

e) il controllo, la certificazione, il rilascio dell'autorizzazione alla commercializzazione e alla stampa delle etichette ufficiali dei materiali di moltiplicazione di categoria iniziale e di base;

f) la tenuta e l'aggiornamento del Registro nazionale delle varietà;

g) la raccolta, la tenuta e l'elaborazione dei dati delle denunce di cui all'articolo 23 e dei relativi controlli di cui agli articoli 24 e 25.

2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, può delegare l'esercizio di determinate attività di cui al comma 1, lettere *c)* ed *e)*, ad enti scientifici o di ricerca nazionali in possesso di adeguata esperienza nella effettuazione di prove ufficiali DUS in applicazione del Capo II.

Art. 6.

Competenze dei Servizi fitosanitari regionali

1. Ai Servizi fitosanitari regionali e delle province autonome compete il controllo ufficiale, la certificazione, il rilascio dell'autorizzazione alla commercializzazione e alla stampa delle etichette ufficiali dei materiali di moltiplicazione della vite delle categorie Certificato e Standard.

Art. 7.

Funzioni del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - Sezione materiali di moltiplicazione della vite.

1. Il Servizio fitosanitario centrale si avvale del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - Sezione materiali di moltiplicazione della vite, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ministeriale 30 giugno 2016, n. 17713, di seguito denominato «Gruppo di lavoro permanente», che ha compiti tecnici, consultivi e propositivi.

2. La Sezione materiali di moltiplicazione della vite esprime parere in merito:

a) alle problematiche nazionali e dell'Unione di carattere tecnico e normativo relative alle iscrizioni nel Registro nazionale, alla produzione, commercializzazione e certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite;

b) alle modalità di applicazione delle direttive e delle decisioni adottate a livello dell'Unione in merito alla materia disciplinata dal presente decreto;

c) alle richieste di iscrizione di varietà e cloni al Registro nazionale delle varietà di viti.

Art. 8.

Obblighi degli operatori professionali

1. L'operatore professionale che produce piante di vite o loro materiali di moltiplicazione deve essere identificato nella sua funzione e ragione sociale e registrato presso il Servizio fitosanitario nazionale 7, nel Registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP) in applicazione degli articoli 65 e 66 del regolamento (UE) 2016/2031.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, sono stabiliti i requisiti di professionalità, le dotazioni minime di attrezzature e le relative procedure di controllo necessarie all'esercizio dell'attività di produzione dei materiali di moltiplicazione della vite.

3. Il Servizio fitosanitario regionale nel cui territorio è situata la sede legale dell'operatore professionale provvede alla registrazione nel RUOP, in applicazione degli articoli 65 e 66 del regolamento (UE) 2016/2031.

4. Nel caso di violazione reiterata delle norme contenute nel presente decreto o di cessata attività è disposta la revoca della registrazione di cui al comma 1.

Capo II

REGISTRO NAZIONALE DELLE VARIETÀ E DEI CLONI DI VITE

Art. 9.

Istituzione del Registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite

1. È istituito presso il Ministero il Registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite, di seguito denominato «Registro», per la identificazione delle varietà e dei cloni il cui materiale di moltiplicazione è ammesso al controllo ufficiale e alla certificazione. Il Registro riporta le informazioni di cui all'articolo 10 ed è pubblicato e reso consultabile nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite la struttura e le modalità di aggiornamento del Registro di cui al comma 1.

Art. 10.

Informazioni contenute nel Registro

1. Il Registro comprende le seguenti informazioni:

a) per le varietà:

1) la specie di appartenenza della varietà o dell'incrocio;

2) la denominazione della varietà;

3) eventuali sinonimi della varietà;

4) il costitutore o il richiedente l'iscrizione;

5) il responsabile della conservazione della varietà;

6) la descrizione ufficiale;

7) l'utilizzo;

8) eventuali annotazioni ed altre informazioni utili;

b) per i cloni:

1) la denominazione della varietà di appartenenza;

2) la denominazione del clone e indicazioni dell'eventuale biotipo;

3) il richiedente l'iscrizione del clone o l'eventuale rappresentante;

4) la descrizione ufficiale;

5) la data di iscrizione della varietà di appartenenza;

6) il responsabile della conservazione del clone;

7) eventuali annotazioni ed altre informazioni utili.

2. Il Servizio fitosanitario centrale provvede ad istituire un fascicolo, di tipo elettronico, per ogni varietà e clone iscritto, contenente la descrizione ufficiale della varietà e del clone e una sintesi di tutti i fatti pertinenti alla registrazione della varietà e del clone.

Art. 11.

Campo catalogo

1. È istituito il Campo catalogo delle varietà, presso il Centro di ricerca viticoltura ed enologia (CREA-VE) del CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, che ne cura il mantenimento, e in cui sono conservate, secondo metodi di selezione idonei, le piante delle varietà di vite iscritte nel Registro, sia come varietà pubbliche sia come varietà coperte da privativa comunitaria ovvero nazionale.

2. Il CREA-VE inoltra annualmente una relazione al Ministero avente ad oggetto il mantenimento la consistenza del campo catalogo di cui al comma 1.

Art. 12.

Procedimento di iscrizione di una varietà di vite

1. Il procedimento di iscrizione di una varietà di vite nel Registro di cui all'articolo 9, regolato dagli articoli che seguono, si articola in:

a) esame della domanda di iscrizione;

b) esecuzione delle prove ufficiali per la valutazione della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione delle varietà di vite al registro nazionale;

c) parere del Gruppo di lavoro permanente;

d) provvedimento di iscrizione della varietà di vite.

Art. 13.

Esame della domanda di iscrizione di una varietà di vite

1. L'iscrizione nel Registro di una varietà di vite, ai sensi dell'articolo 9, è richiesta dal costitutore della varietà, dal suo avente causa o da un rappresentante designato, o, per le varietà pubbliche, da un richiedente che vi ha interesse.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di presentazione e i contenuti della domanda di iscrizione di cui al comma 1.

3. Il Ministero provvede all'esame istruttorio della domanda di iscrizione di cui al comma 1, della documentazione allegata e ne verifica l'ammissibilità secondo le disposizioni presente capo.

4. Il procedimento di esame documentale della domanda si conclude entro il termine di novanta giorni, che possono essere sospesi, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241 ovvero per un periodo non superiore a trenta giorni, per consentire l'integrazione o la correzione delle istanze, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera *b)*, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 14.

Esami ufficiali

1. L'iscrizione di una varietà al Registro di cui all'articolo 9, successivamente al superamento del vaglio della domanda di cui all'articolo 13, è subordinata allo svolgimento di esami ufficiali, effettuati principalmente mediante prove di campo.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le procedure tecniche per gli esami ufficiali, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente; nonché i criteri e le procedure per l'esame delle varietà con limitato interesse commerciale.

Art. 15.

Esecuzione degli esami ufficiali

1. Le prove ufficiali di cui all'articolo 14 vertono sui caratteri e criteri minimi di cui all'allegato IV di cui al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

2. Il costitutore o il richiedente l'iscrizione deve inviare al Ministero, o all'organismo da questo delegato allo scopo, i materiali di moltiplicazione necessari all'effettuazione degli esami di cui al comma 1, nei tempi e con le modalità definiti dal Ministero con il decreto di cui all'articolo 14, comma 2.

3. Gli esami ufficiali accertano che le varietà di vite siano distinguibili, stabili e omogenee.

4. Una varietà è considerata:

a) distinguibile, quando è chiaramente identificabile, mediante l'espressione dei caratteri risultanti da un particolare genotipo o combinazione di genotipi, da qualsiasi altra varietà la cui esistenza è notoriamente conosciuta nell'Unione europea. Una varietà si considera conosciuta nell'Unione europea se, al momento in cui la domanda di ammissione è debitamente presentata, è contenuta nel catalogo dello Stato membro in causa o di un altro Stato membro, o è oggetto di una domanda di ammissione nello Stato membro in causa o in un altro Stato membro, a meno che le condizioni precedentemente indicate non siano più soddisfatte in tutti gli Stati membri interessati prima della decisione in merito alla domanda di ammissione della varietà da valutare;

b) stabile, se l'espressione dei caratteri compresi nell'esame della distinzione, nonché di qualsiasi altro carattere utilizzato per la descrizione della varietà rimane invariata dopo ripetute moltiplicazioni;

c) omogenea, se, fatte salve le variazioni che possono derivare dalle particolarità della sua moltiplicazione, è omogenea nell'espressione dei caratteri compresi nell'esame della distinzione, nonché di qualsiasi altro carattere utilizzato per la descrizione della varietà.
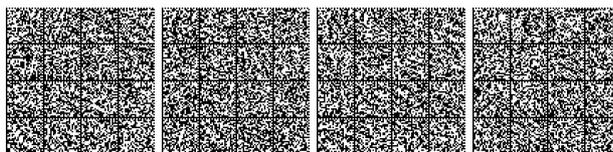
5. Al termine degli esami di cui al comma 1, il Ministero predispone il rapporto di esame, e lo trasmette al Gruppo di lavoro permanente che si esprime con parere vincolante. Qualora venga designato un organismo delegato, questo provvede all'invio del rapporto di esame al Servizio fitosanitario centrale, che lo trasmette al Gruppo di lavoro permanente.

6. Per le varietà oggetto di privativa per varietà vegetale nazionale o comunitaria ai fini dell'iscrizione al registro, sono validi i risultati delle prove descrittive ufficiali eseguite ai fini della privativa stessa.

7. Per le varietà già iscritte in altri Registri ufficiali dell'Unione europea, ai fini dell'iscrizione al registro, è valida la descrizione ufficiale rilasciata dall'istituzione di riferimento responsabile dell'iscrizione.

8. Gli oneri derivanti dalle attività di cui al presente articolo sono a carico del richiedente secondo le tariffe di cui all'articolo 34.

Art. 16.

Iscrizione della varietà

1. La varietà ritenuta idonea a seguito dei risultati degli esami ufficiali di cui all'articolo 15, previo parere positivo del Gruppo di lavoro permanente, è iscritta nel Registro nazionale con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Per le varietà non ritenute idonee il Ministero provvede a comunicare al richiedente l'esito complessivo sulle prove effettuate.

3. Se è noto che i materiali di moltiplicazione di una determinata varietà sono commercializzati in un altro Stato membro sotto una diversa denominazione, anche quest'ultima deve essere riportata nel Registro come «sinonimo».

4. Le varietà ammesse al Registro sono controllate in base alle disposizioni di cui al Capo III. Qualora non sia più osservata una delle condizioni richieste per l'ammissione al Registro ai fini della certificazione o del controllo, la varietà è cancellata dal Registro nazionale, su parere del Gruppo di lavoro permanente, con provvedimento del Ministero da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. Tutte le modifiche apportate al Registro nazionale, nonché ogni domanda di iscrizione o ritiro di domanda di iscrizione, sono notificate dal Ministero agli altri Stati membri e alla Commissione europea.

6. Le varietà provenienti da altri Stati membri sono soggette alla medesima procedura di iscrizione e alle stesse condizioni di cui al presente Capo, applicate alle varietà e ai cloni di provenienza nazionale.

7. La varietà che riveste particolare interesse per la viticoltura nazionale, su parere del Gruppo di lavoro permanente, è iscritta nel Registro nazionale con provvedimento del Ministero, anche d'ufficio, previa sottoposizione alle prove di cui all'articolo 15.

Art. 17.

Domanda di iscrizione di un clone nel Registro nazionale

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di presentazione e i contenuti della domanda di iscrizione di un clone nel Registro nazionale di cui all'articolo 9, nonché i requisiti delle selezioni clonali.

2. L'iscrizione di un clone di vite nel Registro nazionale di cui all'articolo 9, è richiesta al Ministero, con apposita istanza corredata delle informazioni necessarie allo svolgimento delle verifiche di riconoscimento delle caratteristiche agronomiche, enologiche e fitosanitarie. L'istanza deve comunque indicare:

a) i vitigni interessati alla selezione clonale, origine e identificazione dei presunti cloni;

b) l'ubicazione dei campi di confronto o di verifica del mantenimento delle caratteristiche agronomiche, enologiche e fitosanitarie (comune, foglio e particella catastale, indirizzo dell'azienda e relativo piano di impianto).

3. Il Ministero o l'organismo da questo delegato, ai fini dell'esame della domanda, può svolgere ispezioni per verificare le caratteristiche delle selezioni clonali.

4. Il procedimento di esame della domanda si conclude entro il termine di novanta giorni, che possono essere sospesi, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241 ovvero per un periodo non superiore a trenta giorni, per consentire l'integrazione o la correzione delle istanze, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera *b)*, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Il Ministero comunica, altresì, all'interessato l'eventuale rigetto della domanda di iscrizione qualora le anomalie non siano risolte.

6. Gli oneri derivanti dalle attività di cui al presente articolo sono a carico del richiedente secondo le tariffe previste dall'articolo 34.

Art. 18.

Iscrizione di un clone

1. Il clone, confermate le caratteristiche di cui all'articolo 17 e ritenuto idoneo, è iscritto nel Registro nazionale con decreto del Ministero da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il clone iscritto nel Registro viene periodicamente e ufficialmente controllato conformemente alle disposizioni di cui al Capo III. Qualora non presenti più le caratteristiche richieste per l'iscrizione al Registro, il Ministero con proprio decreto cancella il clone dal Registro nazionale.

Art. 19.

Selezione conservatrice

1. Le varietà di vite ovvero i cloni ammessi, iscritti al Registro nazionale, sono mantenuti secondo metodi di selezione conservatrice dal costitutore della varietà o, nel caso di cloni, da chi richiede l'iscrizione.

2. La selezione conservatrice deve poter essere sempre controllata mediante registrazioni effettuate dal costitutore della varietà o del clone o dal richiedente di cui al

comma 1, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Ministero può chiedere campioni ai soggetti di cui al comma 1 o prelevarli ufficialmente, per le verifiche della varietà o del clone.

3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, qualora non si conosca il costitutore, può incaricare, con proprio provvedimento, della conservazione in purezza della varietà un soggetto che dia garanzie di adeguato svolgimento dell'incarico sotto il profilo tecnico ed organizzativo.

4. La disposizione di cui al comma 3 si applica altresì qualora il costitutore o il soggetto incaricato del mantenimento in purezza della varietà non adempiano alle prescrizioni concernenti tale mantenimento.

5. Il Ministero presta l'assistenza amministrativa ad uno Stato membro per il controllo della selezione conservatrice qualora questa sia effettuata in territorio nazionale e riguardi varietà e cloni iscritti in tale Stato membro.

Capo III

CONTROLLI E CERTIFICAZIONE

Art. 20.

Controlli ufficiali ai materiali di moltiplicazione della vite

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano ai controlli dei materiali di moltiplicazione della vite finalizzati all'accertamento della conformità alle caratteristiche e alle condizioni richieste per la loro certificazione e immissione in commercio. Tali controlli si esercitano organicamente in tutte le fasi della produzione, manipolazione, imballaggio e commercializzazione, mediante ispezioni, campionamenti, analisi, diagnosi e prove colturali.

2. Ai fini della certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite, le attività di controllo di cui al comma 1 hanno ad oggetto l'accertamento delle condizioni e dei requisiti relativi alla coltura e ai materiali di moltiplicazione di cui agli allegati II e III al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali possono essere definite ulteriori modalità di esecuzione dei controlli di cui al presente Capo.

3. Gli oneri derivanti dalle attività finalizzate al controllo e certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite sono a carico del richiedente secondo le tariffe di cui all'articolo 34.

Art. 21.

Registro del personale tecnico autorizzato ai controlli dei materiali di moltiplicazione della vite

1. Le operazioni di controllo sono svolte da personale del Servizio fitosanitario nazionale o da organismi delegati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017. Tale personale è iscritto al Registro di cui al comma 3.

2. Il personale degli organismi delegati, destinato alle operazioni di controllo, viene scelto tra persone che non si trovano in situazione di conflitto di interessi ovvero che non esercitino a qualsiasi titolo, anche temporaneo, attività di carattere economico nella produzione e nel commercio dei materiali di moltiplicazione della vite e che non siano dipendenti da ditte che svolgono attività nel settore della produzione di materiale di moltiplicazione della vite.

3. Presso il Ministero è istituito il Registro del personale tecnico autorizzato ai controlli dei materiali di moltiplicazione della vite.

4. Il Registro, inserito nel Sistema informativo agricolo nazionale, si articola in sezioni e contiene i nominativi del personale, il titolo di studio, la funzione relativa ai controlli ufficiali dei materiali di moltiplicazione della vite e la sede operativa.

5. Con il decreto di delega del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di cui al comma 1, sono definiti anche i requisiti e le modalità di formazione del personale tecnico coinvolto, autorizzato ai controlli dei materiali di moltiplicazione della vite.

6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è revocata l'autorizzazione concessa al personale tecnico, e il nominativo cancellato dal Registro di cui al comma 3 qualora sussista anche una sola delle seguenti condizioni:

a) non possegga più i requisiti richiesti dal presente articolo;

b) non soddisfi gli obblighi previsti dal presente decreto;

c) non dimostri la necessaria diligenza;

d) non si attenga scrupolosamente alle istruzioni ricevute.

Art. 22.

Categorie di certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite e loro requisiti

1. Per i materiali di moltiplicazione della vite, le condizioni richieste ai fini della classificazione di cui all'articolo 3 sono le seguenti:

a) «materiali di moltiplicazione Iniziali»: i materiali di moltiplicazione, comprese le barbatelle franche portinnesto ottenute da micropropagazione:

1) prodotti sotto la responsabilità del costitutore secondo metodi ammessi per il mantenimento dell'identità della varietà o del clone, nonché a fini di prevenzione di malattie;

2) destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione di Base o di materiali di moltiplicazione Certificati;

3) conformi alle condizioni degli allegati II, III e, se del caso, allegato I per i materiali di moltiplicazione Iniziali e per i quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai punti 1) e 2);
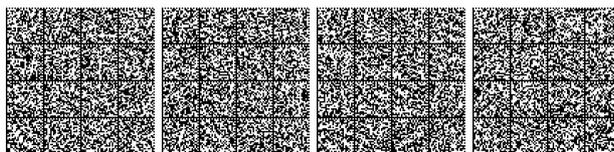
b) «materiali di moltiplicazione di Base»: i materiali di moltiplicazione, comprese le barbatelle franche portinnesto ottenute da micropropagazione:

1) prodotti sotto la responsabilità del costitutore secondo metodi ammessi per il mantenimento dell'identità della varietà e, se del caso, del clone, nonché a fini di prevenzione di malattie, e provenienti direttamente da materiali di moltiplicazione Iniziali per via vegetativa;

2) destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione Certificati;

3) conformi alle condizioni degli allegati II, III e, se del caso, allegato I per i materiali di moltiplicazione di base;

4) per i quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai punti 1), 2) e 3);

c) «materiali di moltiplicazione Certificati»: i materiali di moltiplicazione:

1) provenienti direttamente da materiali di moltiplicazione di base o da materiali di moltiplicazione iniziali;

2) destinati alla produzione di piante o di parti di piante che servono alla produzione di uve, ovvero alla produzione di uve;

3) conformi alle condizioni degli allegati II e III per materiali di moltiplicazione certificati;

4) per i quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni summenzionate;

d) «materiali di moltiplicazione Standard»: i materiali di moltiplicazione:

1) che presentano l'identità e la purezza della varietà;

2) destinati alla produzione di piante o di parti di piante che servono alla produzione di uve, ovvero alla produzione di uve;

3) conformi alle condizioni degli allegati II e III per i materiali di moltiplicazione Standard;

4) per i quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.

2. Le varietà e i cloni iscritti nei cataloghi degli altri Stati membri sono ammessi anche alla certificazione o al controllo quale materiali di moltiplicazione standard sul territorio nazionale.

Art. 23.

Denunce di produzione dei materiali di moltiplicazione della vite

1. Gli operatori professionali che intendono produrre piante di vite, o loro materiali di moltiplicazione, per la successiva commercializzazione sul territorio europeo devono presentare denuncia di produzione di tali materiali al fine di ottenere l'autorizzazione alla commercializzazione di cui all'articolo 29.

2. Gli operatori professionali autorizzati che intendono produrre materiali di moltiplicazione, mediante tecniche di moltiplicazione *in vitro*, presentano denuncia di produzione secondo quanto indicato all'allegato I al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità operative inerenti la predisposizione e trasmissione delle denunce di cui al comma 1.

Art. 24.

Controlli sui materiali Iniziali e di Base

1. Le operazioni di controllo ufficiale e vigilanza sui materiali di moltiplicazione di categoria Iniziale e Base sono effettuate dal personale del Servizio fitosanitario centrale o dall'organismo delegato allo scopo autorizzato in conformità all'articolo 5. Detto personale, al termine delle operazioni di controllo, redige un verbale attestante l'esito del controllo medesimo.

2. Il personale autorizzato effettua controlli ufficiali agli impianti di viti madri e ai vivai di vite, delle categorie Iniziale e base per la verifica dei requisiti di cui agli allegati II e III e provvede, altresì, ad effettuare le analisi dello stato virologico o a farle effettuare, presso un laboratorio ufficiale del Servizio fitosanitario nazionale, secondo modalità definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. I controlli ufficiali sul materiale di moltiplicazione ottenuto per micropropagazione vengono effettuati sulle piante madri durante la stagione vegetativa prima dell'inizio del primo espianto. Successivi controlli vengono realizzati in laboratorio e nei locali di ambientamento, indurimento, conservazione dei materiali e durante la fase di cernita e confezionamento del materiale di moltiplicazione. In presenza di condizioni non idonee allo sviluppo ottimale delle piante o in caso di mescolanza di lotti o di impossibilità di loro identificazione, il Servizio fitosanitario centrale o l'organismo delegato impone la distruzione del materiale interessato.

4. Nel caso di campi di piante madri realizzati in Italia con cloni costituiti in altri Paesi dell'Unione europea, i campioni raccolti possono essere analizzati anche presso un laboratorio operante in un altro Stato membro, purché il protocollo di analisi sia equivalente a quelli del presente decreto.

5. Nei controlli ufficiali di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono compresi test di controanalisi su impianti di viti madri denunciati e già sottoposti ad analisi da parte del costitutore negli anni precedenti al controllo.

6. Gli oneri derivanti dalle attività previste dal presente articolo sono a carico dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 34.

Art. 25.

Controllo dei materiali di moltiplicazione di categoria Certificato e Standard

1. Le operazioni di controllo ufficiale e vigilanza sui materiali di moltiplicazione di categoria Certificato e Standard sono effettuate dal personale dei Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio, autorizzato in conformità all'articolo 21. Delle operazioni di controllo è redatto un verbale che ne attesta l'esito.
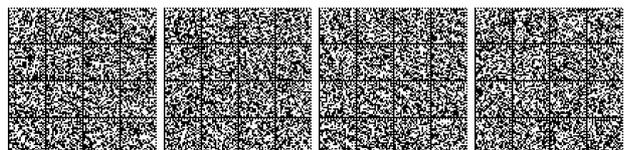
2. Il personale autorizzato effettua controlli ufficiali agli impianti di viti madri delle categorie Certificato e Standard e ai vivai di vite, in conformità agli allegati II e III e secondo le modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 24, comma 2.

3. Gli oneri derivanti dalle attività previste dal presente articolo sono a carico dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 34.

Art. 26.

Autorizzazione alla produzione in conto lavoro

1. È ammessa la produzione in conto lavoro di barbatelle innestate, utilizzando marze di proprietà di operatori professionali committenti, previa autorizzazione dei Servizi fitosanitari regionali competenti per i territori di prelievo e di produzione secondo le modalità e le prescrizioni stabilite con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il materiale di cui al comma 1 deve essere restituito al viticoltore committente. Tale materiale non necessita della denuncia di cui all'articolo 23 né dell'etichetta ufficiale di cui all'articolo 31, fatta eccezione per le barbatelle innestate le quali devono figurare nella denuncia annuale.

3. I Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio non autorizzano la produzione in conto lavorazione nel caso di mancata idoneità fitosanitaria dell'appezzamento o qualora non vengano fornite idonee garanzie di tracciabilità del materiale in questione.

Art. 27.

Campi sostitutivi

1. Nel caso di eliminazione di un campo di piante madri per il prelievo di materiale di moltiplicazione delle categorie Certificato e Standard, a seguito della constatazione di piante infestate da organismi nocivi di quarantena e organismi nocivi regolamentati non da quarantena, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio può autorizzare sotto controllo fitosanitario il prelievo di materiale vivaistico da un campo sostitutivo, anche dopo una sola stagione di controllo. In tale caso, la seconda annualità di controllo delle piante madri si effettua durante l'annata in cui le barbatelle prodotte con detto materiale sono ancora nella fase di barbatellaio. Se i controlli di secondo anno evidenziano che il materiale non è idoneo, tutto il materiale interessato presente nel barbatellaio viene sottoposto a idoneo trattamento conformemente alla normativa fitosanitaria vigente.

2. Gli impianti sostitutivi vanno comunicati con la denuncia di produzione dei materiali di moltiplicazione della vite di cui all'articolo 23 con l'annotazione «Impianto sostitutivo».

3. I materiali di moltiplicazione interessati, di cui al comma 1, sono tenuti separati dagli altri durante tutte le fasi di lavorazione e di coltivazione.

4. Nel caso di utilizzo delle marze in regione diversa da quella di prelievo, lo spostamento di tale materiale deve essere autorizzato anche dal Servizio fitosanitario regionale competente per la sede in cui il materiale è lavorato e coltivato in barbatellaio. Tale Servizio fitosanitario regionale può negare l'autorizzazione nel caso in cui non vengano fornite idonee garanzie di rintracciabilità del materiale sotto controllo fitosanitario nel ciclo produttivo. Il suddetto spostamento interregionale del materiale sotto vincolo fitosanitario avviene sulla scorta dell'autorizzazione prodotta dai Servizi fitosanitari regionali interessati.

Capo IV

COMMERCIALIZZAZIONE

Art. 28.

Commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite

1. I materiali di moltiplicazione della vite possono essere commercializzati in presenza delle seguenti condizioni:

a) se sono ufficialmente certificati nelle categorie «materiali di moltiplicazione iniziali», «materiali di moltiplicazione di base» o «materiali di moltiplicazione certificati» oppure ufficialmente controllati come materiali di moltiplicazione standard nel caso di materiali di moltiplicazione diversi da quelli destinati ad essere impiegati come portinnesto;

b) se soddisfano le condizioni dell'allegato III.

2. Le barbatelle reinnestate sono commercializzate nella categoria Standard.

3. Per commercializzazione, ai fini del presente decreto, si intende la vendita, la conservazione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi cessione, fornitura o trasferimento di materiali di moltiplicazione a terzi, con o senza compenso, a scopo di sfruttamento commerciale. Non rientrano nella commercializzazione gli scambi di materiali di moltiplicazione che non mirano a uno sfruttamento commerciale della varietà, e comunque:

a) la fornitura di materiali di moltiplicazione a organismi di sperimentazione o di controllo;

b) la fornitura di materiali di moltiplicazione a prestatori di servizi, in vista della trasformazione o del condizionamento, purché il prestatore non acquisisca un titolo sul materiale di moltiplicazione fornito;

c) lo spostamento di materiali di moltiplicazione tra centri aziendali dello stesso operatore professionale situati nella stessa provincia a fini di condizionamento o lavorazione.

4. Fatte salve le norme fitosanitarie vigenti, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con proprio provvedimento può definire criteri e modalità per la commercializzazione di quantitativi adeguati di materiali di moltiplicazione della vite destinati a:

a) prove per scopi scientifici;

b) lavori di selezione;

c) misure volte alla conservazione della diversità genetica;

d) consumatore finale non professionista.

Art. 29.

Autorizzazione alla commercializzazione

1. Il Servizio fitosanitario centrale, o l'organismo delegato di cui all'articolo 5, comma 2, rilascia all'operatore professionale, a seguito dell'esito positivo dei controlli
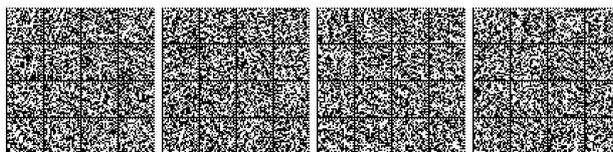
ufficiali di cui al Capo III e previa dimostrazione dell'avvenuto pagamento delle tariffe di cui all'articolo 34, l'autorizzazione al prelievo del materiale di moltiplicazione delle viti madri di categoria Iniziale e Base ritenute idonee e alla stampa delle etichette ufficiali, di cui all'articolo 31, per i quantitativi autorizzati di materiali di moltiplicazione e di barbatelle di vite di categoria Iniziale e Base.

2. I Servizi fitosanitari regionali rilasciano all'operatore professionale, a seguito dell'esito positivo dei controlli ufficiali di cui al Capo III e previa dimostrazione dell'avvenuto pagamento delle tariffe di cui all'articolo 34, l'autorizzazione al prelievo del materiale di moltiplicazione delle viti madri di categoria Certificato e Standard ritenute idonee e alla stampa delle etichette ufficiali, di cui all'articolo 31, per i quantitativi autorizzati di materiali di moltiplicazione e di barbatelle di vite di categoria Certificato e Standard.

3. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 non escludono la responsabilità dell'operatore professionale circa la rispondenza del prodotto alle qualità dichiarate.

4. I materiali di moltiplicazione durante la fase di coltivazione, nonché durante la raccolta, il condizionamento, l'immagazzinamento e il trasporto devono essere tenuti in lotti separati e identificati secondo le varietà e, eventualmente, per i materiali di moltiplicazione Iniziali, i materiali di moltiplicazione Base ed i materiali di moltiplicazione Certificati, secondo il clone.

5. Per i nesti, i portinnesti e le barbatelle al momento del loro trasferimento, ai fini della lavorazione, alla sede del vivaista, deve essere garantita dall'operatore professionale la tracciabilità e rintracciabilità del materiale.

Art. 30.

Condizioni per l'immissione in commercio

1. I materiali di moltiplicazione della vite possono essere commercializzati soltanto in lotti omogenei, confezionati in imballaggi o mazzi chiusi, muniti di un sistema di chiusura e di un contrassegno conformemente alle disposizioni di cui all'allegato V al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

2. Gli imballaggi e i mazzi di materiali di moltiplicazione sono chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale in modo che non si possano aprire senza deteriorare il sistema di chiusura ovvero l'imballaggio ovvero senza lasciare tracce di manipolazione sull'etichetta ufficiale di cui all'articolo 31. Al fine di garantire la chiusura, il sistema di chiusura comporta almeno l'inserimento nello stesso dell'etichetta ufficiale o l'apposizione di un sigillo ufficiale.

3. Può essere autorizzata la commercializzazione di diversi imballaggi o mazzi di barbatelle innestate o di barbatelle franche che abbiano le stesse caratteristiche, contrassegnati da una sola etichetta. In tal caso, gli imballaggi o i mazzi sono legati insieme in modo che all'atto della separazione il sistema di chiusura sia deteriorato e non possa essere riutilizzato. L'etichetta è fissata mediante tale sistema di chiusura che non è sostituibile con una nuova chiusura.

4. Gli operatori professionali autorizzati, di cui all'articolo 21, possono immettere in commercio i materiali di moltiplicazione prodotti da altre ditte autorizzate sia negli involucri e nelle confezioni originali, sia in proprie confezioni, previa rietichettatura. Si può procedere a una o più nuove chiusure soltanto ufficialmente o sotto controllo ufficiale. La necessità di rietichettatura deve essere comunicata dalla ditta vivaistica al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio con congruo anticipo.

5. Le varietà ammesse alla commercializzazione vengono regolarmente e ufficialmente controllate. Qualora venga meno una delle condizioni per l'ammissione alla certificazione o al controllo, la varietà non può essere commercializzata. I materiali di moltiplicazione delle varietà ed eventualmente dei cloni che sono stati ammessi ufficialmente, in uno degli Stati membri, alla certificazione e al controllo ufficiale dei materiali di moltiplicazione Standard non sono soggetti a restrizioni di commercializzazione per quanto concerne la varietà e, se del caso, il clone.

6. I materiali di moltiplicazione commercializzati possono essere sottoposti solamente alle restrizioni di commercializzazione previste dalla normativa dell'Unione vigente per quanto riguarda le caratteristiche dei materiali, le disposizioni relative ai controlli, l'etichetta ufficiale e il sistema di chiusura.

7. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce le procedure e le modalità per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 5, per verificare la rispondenza dei materiali di moltiplicazione alle condizioni stabilite dal presente decreto.

8. Il Ministero, ove ricorrano difficoltà di approvvigionamento e in applicazione di quanto disposto dalla direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, può ammettere temporaneamente la commercializzazione di materiali di moltiplicazione della vite aventi requisiti ridotti rispetto a quelli prescritti dal presente decreto. In tal caso l'etichetta ufficiale di cui all'articolo 31 indica che si tratta di materiale di una categoria soggetta a requisiti ridotti.

Art. 31.

Etichetta ufficiale

1. Gli imballaggi e i mazzi di materiali di moltiplicazione sono muniti all'esterno, a cura della ditta responsabile dell'immissione in commercio, di un'etichetta ufficiale conforme alle prescrizioni contenute nell'allegato V, redatta in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea e fissata mediante il sistema di chiusura. Il colore dell'etichetta è bianco con un tratto diagonale violetto per i materiali di moltiplicazione iniziali, bianco per i materiali di moltiplicazione di base, azzurro per i materiali di moltiplicazione certificati, giallo scuro per i materiali di moltiplicazione standard e marrone per i materiali di moltiplicazione di una categoria soggetta a requisiti ridotti.

2. L'etichetta è fissata al sistema di chiusura dei mazzi o degli imballaggi. Detto sistema di chiusura è costituito in conformità all'allegato V parte C.

3. Le forniture di materiali di moltiplicazione della vite prodotti nel territorio nazionale possono essere munite anche di un documento di accompagnamento diverso dall'etichetta ufficiale sul quale figurano le informazioni di cui all'allegato V parte A, lettera *b)*. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le modalità di utilizzo del documento di accompagnamento.

4. Le etichette ufficiali sono conservate dal destinatario dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite per almeno un anno dall'acquisizione dei materiali e sono tenute a disposizione del personale autorizzato ai controlli.

Art. 32.

Tracciabilità

1. Gli operatori professionali autorizzati dispongono di sistemi e procedure che consentono di rispettare, per ciascuna unità di vendita, gli obblighi di tracciabilità di cui agli articoli 69 e 70 del regolamento (UE) 2016/2031, compresa la registrazione delle etichette.

2. La ditta vivaistica si può approvvigionare all'esterno delle etichette necessarie o procedere alla stampa con propria stampante, e in tali casi deve mantenere la registrazione delle etichette prodotte nel suo sistema di tracciabilità.

Capo V

SANZIONI AMMINISTRATIVE
E NORME FINANZIARIE

Art. 33.

Sanzioni amministrative

1. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto e alla normativa di settore nazionale e dell'Unione, si applicano le sanzioni amministrative di cui al presente articolo.

2. A chiunque esercita la produzione a scopo di commercializzazione di materiale di moltiplicazione della vite, senza la registrazione al RUOP di cui all'articolo 8, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 4.000 a euro 24.000.

3. A chiunque commercializza materiali di moltiplicazione di varietà e cloni di vite non ufficialmente registrati al Registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite di cui all'articolo 9 o che non soddisfano più le condizioni richieste per l'ammissione al Registro ai fini della certificazione o del controllo di cui all'articolo 16 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 2.000 a euro 12.000.

4. Al costitutore o al soggetto incaricato della conservazione in purezza che non adempia agli obblighi di cui all'articolo 19, comma 1, inerenti al mantenimento in purezza di una varietà o di un clone, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 1.000 a euro 6.000.

5. Al responsabile della conservazione in purezza che non effettua il controllo della selezione conservatrice mediante le registrazioni di cui all'articolo 19, comma 2, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da euro 500 a euro 3.000.

6. Al responsabile della conservazione in purezza che non consente od ostacola il prelievo ufficiale di campioni per verifiche da parte del Ministero in applicazione dell'articolo 19, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 1.000 a euro 6.000.

7. A chiunque commercializza materiali di moltiplicazione della vite non ufficialmente certificati o controllati come appartenente alle categorie di cui all'articolo 22 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 4.000 a euro 24.000.

8. A chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio materiali di moltiplicazione non sottoposti al controllo prescritto ai sensi degli articoli 24 e 25 per la categoria nella quale essi risultano classificati, di cui all'articolo 22, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000.

9. A chiunque impedisce od ostacola i controlli ufficiali di cui agli articoli 20, 24 e 25 da parte del personale incaricato, durante le fasi di produzione, manipolazione e commercializzazione di materiali di moltiplicazione della vite e le relative ispezioni e campionamenti si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 3.000 a euro 18.000.

10. All'operatore professionale che produce piante di vite o loro materiali di moltiplicazione senza notificare la prevista denuncia di cui all'articolo 23 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 4.000 a euro 24.000.

11. A chiunque produce in conto lavorazione materiali di moltiplicazione della vite senza la prevista autorizzazione di cui all'articolo 26 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 2.000 a euro 12.000.

12. A chiunque non comunica gli impianti sostitutivi con la denuncia di produzione dei materiali di moltiplicazione della vite di cui all'articolo 23 in applicazione di quanto disposto dall'articolo 27 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 1.000 a euro 6.000.

13. A chiunque preleva materiale vivaistico da un campo sostitutivo senza la prevista autorizzazione di cui all'articolo 27 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 2.000 a euro 12.000.

14. All'operatore professionale che non mantiene separati i materiali di moltiplicazione prelevati da un campo sostitutivo ai sensi dell'articolo 27 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 500 a euro 3.000.

15. A chiunque movimenta tra regioni diverse i materiali di moltiplicazione prelevati da un campo sostitutivo senza la prevista autorizzazione dei Servizi fitosanitari regionali competenti in applicazione dell'articolo 27 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 2.000 a euro 12.000.

16. A chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio materiali di moltiplicazione della vite non rispondenti ad una delle categorie e ai relativi requisiti di cui all'articolo 28, comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 4.000 a euro 24.000.

17. A chiunque preleva materiale di moltiplicazione delle viti madri e stampa etichette ufficiali senza l'autorizzazione di cui all'articolo 29 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 4.000 a euro 24.000.

18. A chiunque durante la fase di coltivazione, la raccolta, il condizionamento, l'immagazzinamento e il trasporto non mantiene separati ed identificati i lotti, secondo le varietà, di materiali di moltiplicazione della vite, in ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 29 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 500 a euro 3.000.
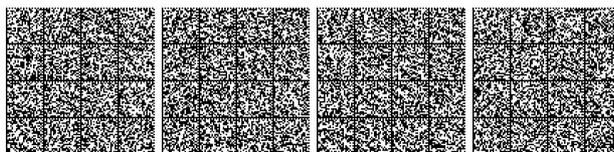
19. A chiunque viola le disposizioni relative alle condizioni per l'immissione in commercio per quanto attiene gli imballaggi, di cui all'articolo 30, commi 1, 2 e 3 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 4.000 a euro 24.000.

20. A chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio materiali di moltiplicazione della vite in confezioni non originali o riconfezionati senza l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 30, comma 4, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 1.000 a euro 6.000.

21. A chiunque viola le disposizioni relative alle condizioni per l'immissione in commercio per quanto attiene l'etichetta di certificazione ufficiale, di cui all'articolo 31, commi 2, 3 e 4, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 4.000 a euro 24.000.

22. A chiunque commercializza materiali di moltiplicazione con etichetta carente delle informazioni previste ai sensi dell'articolo 31 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 2.000 a euro 6.000 e il sequestro del materiale.

23. Alla ditta che, ai sensi dell'articolo 32, non registra e non conserva i dati previsti e non garantisce i sistemi di tracciabilità si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 3.000 a euro 18.000.

24. Il Ministero costituisce l'autorità competente a irrogare le sanzioni conseguenti ai controlli di competenza del Servizio fitosanitario centrale. I Servizi fitosanitari delle regioni e delle provincie autonome sono le autorità competenti ad irrogare le sanzioni conseguenti ai controlli di propria competenza.

25. Con provvedimento del Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di riscossione e di versamento delle pertinenti sanzioni al bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione, ai sensi dell'articolo 30, commi 4 e 5 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ad apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero, per l'attuazione delle misure di eradicazione, gestione e coordinamento dell'autorità unica centrale, di cui al regolamento (UE) 2016/2031, nel limite del 50 per cento dell'importo complessivo.

Art. 34.

Tariffe

1. Le tariffe a carico dell'interessato, per le attività di verifica dei requisiti propedeutiche all'iscrizione delle varietà e dei cloni nel Registro di cui agli articoli 15 e 17, per le attività di controllo e certificazione di cui agli articoli 20, 24, e 25, e per il rilascio delle etichette ufficiali di cui all'articolo 31, sono stabilite dal Ministero, in misura corrispondente al costo effettivo del servizio reso.

2. Le tariffe di cui al comma 1 sono aggiornate ogni tre anni con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le tariffe di cui al comma 1 e, per le tariffe di competenza dello Stato, le modalità di versamento al bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione, ai sensi dell'articolo 30, commi 4 e 5 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ad apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero, per la copertura dei costi derivanti dalle attività di verifica dei requisiti propedeutiche all'iscrizione al Registro delle varietà.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Capo VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 35.

Clausola di cedevolezza

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall'articolo 40, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le disposizioni del presente decreto riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano si applicano, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa dell'Unione europea, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali non sia ancora stata adottata la normativa di attuazione regionale o provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

2. Mantengono efficacia le norme regionali adottate in applicazione della normativa sui materiali di moltiplicazione della vite prima dell'entrata in vigore del presente decreto purché non in contrasto con lo stesso.

Art. 36.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 37.

Adeguamenti tecnici

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente di cui all'articolo 7 sono stabilite le disposizioni di carattere tecnico in applicazione del presente decreto.

Art. 38.

Disposizioni transitorie

1. Fino all'adozione del provvedimento attuativo previsto dall'articolo 8, comma 2, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 novembre 2009 se non in contrasto con il presente decreto.
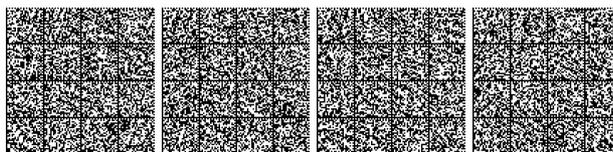
2. Fino all'adozione del provvedimento attuativo previsto all'articolo 9, comma 2, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 8 febbraio 2005.

3. Fino all'adozione dei provvedimenti attuativi previsti agli articoli 23, comma 3 e 24, comma 2, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 8 febbraio 2005.

4. Fino all'adozione del provvedimento attuativo previsto dall'articolo 17, comma 1, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 22 dicembre 1997 e al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 24 giugno 2008.

5. Fino all'adozione del provvedimento attuativo previsto all'articolo 34, comma 3, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 16 marzo 1998 e al decreto del Ministro per le politiche agricole 24 giugno 1999.

6. Il personale tecnico per i controlli ai materiali di moltiplicazione della vite già autorizzato alla data di pubblicazione del presente decreto è iscritto d'ufficio in apposita sezione ad esaurimento del Registro del personale di cui all'articolo 21.

Art. 39.

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i seguenti atti:

a) decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164;

b) decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543;

c) decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518;

d) legge 19 dicembre 1984, n. 865;

e) decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 18 aprile 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 136 del 13 giugno 1989;

f) decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 2 luglio 1991, n. 290, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 209 del 6 settembre 1991;

g) decreto del Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali 30 agosto 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 217 del 16 settembre 1996;

h) decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, n. 432;

i) decreto del Ministro per le politiche agricole 24 giugno 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 230 del 2 ottobre 1997;

l) decreto del Ministro per le politiche agricole 22 dicembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 35 del 12 febbraio 1998;

m) decreto del Ministro per le politiche agricole 22 dicembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 50 del 2 marzo 1998;

n) decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 30 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 225 del 27 settembre 2001;

o) decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 16 del 21 gennaio 2005;

p) decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 8 febbraio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 82 del 9 aprile 2005;

q) decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 211 dell'11 settembre 2006;

r) decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 24 giugno 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 195 del 21 agosto 2008;

s) decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 13 dicembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 50 del 29 febbraio 2012.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 2021

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri e, ad interim, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

AMENDOLA, *Ministro per gli affari europei*

SPERANZA, *Ministro della salute*

BONAFEDE, *Ministro della giustizia*

DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

GUALTIERI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

PATUANELLI, *Ministro dello sviluppo economico*

Visto, *il Guardasigilli:* BONAFEDE
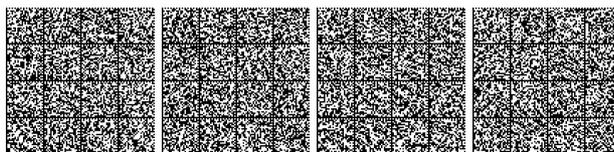
Allegato I

Condizioni per la micropropagazione di materiali di moltiplicazione di varietà portinnesto della vite.

(Art. 22)

A) Denuncia di produzione

La denuncia di produzione deve essere inoltrata almeno un mese prima del prelievo iniziale indicando almeno:

1. la varietà e cloni interessati;
2. il numero di espianti e prevista produzione finale di piante;
3. le piante madri di origine;
4. il laboratorio incaricato;
5. la tipologia del materiale finale da commercializzare: erbaceo, legnoso.

B) Categoria delle Viti madri

I prelievi iniziali degli espianti per la micropropagazione devono essere prelevati da viti madri autorizzate al prelievo di materiale di moltiplicazione delle categorie Iniziale e Base

C) Protocollo tecnico per la micropropagazione

1. Nel procedimento di moltiplicazione e radicazione, i laboratori devono adottare le seguenti precauzioni:
   a) eliminare le colture che presentano proliferazioni dal tessuto indifferenziato (callo);
   b) per le subcolture utilizzare solo germogli originati da gemme ascellari;
   c) eliminare le piante con anomalie morfofisiologiche;
   d) effettuare non più di otto subcolture esclusa la fase di stabilizzazione iniziale.

   I vasi di coltura del materiale devono essere mantenuti in lotti separati e contrassegnati singolarmente. Ogni lotto è identificato da: numero, settimana e anno in cui si è effettuato l'espianto iniziale, varietà e clone.

   Dette informazioni identificano il lotto alla commercializzazione. Le piantine provenienti dal laboratorio vengono messe in serra per l'adattamento e l'accrescimento al fine di raggiungere quelle caratteristiche morfologiche compatibili con il trasferimento in campo.

   I contenitori devono evitare l'attorcigliamento delle radici.

2. I laboratori che effettuano la micropropagazione assicurano la registrazione delle seguenti informazioni:
   a) dati identificativi del laboratorio;
   b) varietà e clone ed eventuale sigla (qualora si utilizzi una sigla per indicare la varietà ovvero il clone);
   c) pianta madre di origine del materiale (identificazione);
   d) per ogni espianto ovvero trasferimento:
      - 1) data in cui si effettua l'operazione;
      - 2) numero di espianti (e relativo numero di tubi o vasi approntati);
      - 3) tipo di substrato di coltura utilizzato.
      - 4) numero di vasi o tubi o piantine eliminati dalla coltura e cause di eliminazione;
      - 5) data, numero di piante ovvero contenitori trasferiti alla fase di ambientamento;
      - 6) data, numero di piante ovvero contenitori trasferiti alla fase di indurimento;
      - 7) numero di piante commercializzabili.
3. Al termine della fase di indurimento le piantine possono essere vendute:
   a) come piante vegetanti: allo stadio di 5-6 foglie, non filanti;
   b) come piante dormienti: di diametro basale non inferiore a 3 mm, lignificate per almeno 10 cm lungo il fusto ed apparato radicale normalmente sviluppato.
4. Durante le fasi di ambientamento ed indurimento si devono eliminare le piantine con malformazioni.
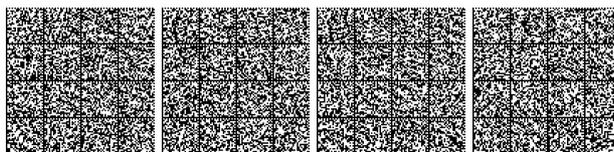
Allegato II

Condizioni che deve soddisfare la coltura

(Art. 22)

Sezione 1 Identità, purezza e stato colturale

1. La coltura deve presentare identità e purezza della varietà e del clone.

2. Lo stato colturale e lo stato di sviluppo della coltura devono consentire controlli sufficienti dell'identità e della purezza della varietà e del clone, nonché dello stato sanitario.

Sezione 2 Requisiti fitosanitari per i vigneti di viti-madri destinate alla produzione di tutte le categorie di materiali di moltiplicazione e per i vivai di viti di tutte le categorie

1. La presente sezione si applica ai vigneti di viti-madri destinate alla produzione di tutte le categorie di materiali di moltiplicazione e ai vivai di viti di tutte queste categorie.

2. All'atto dell'ispezione visiva, i vigneti di viti-madri e i vivai di viti devono risultare esenti dagli organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ) elencati nelle sezioni 6 e 7, per quanto riguarda il genere o la specie in questione.

   I vigneti di viti-madri i vivai di viti sono sottoposti a campionamento e analisi per rilevare la presenza degli ORNQ elencati nella sezione 6 e 7, per quanto riguarda il genere o la specie in questione.

3. L'ispezione visiva e il campionamento e l'analisi dei vigneti di viti-madri e dei vivai di viti interessati sono effettuati a norma della sezione 8.

4. Il campionamento e l'analisi di cui al punto 2 si svolgono nel periodo dell'anno più appropriato tenendo conto delle condizioni climatiche e delle condizioni vegetative della vite, nonché della biologia degli ORNQ pertinenti per tale vite.

   Per quanto riguarda il campionamento e l'analisi, si applicano i protocolli dell'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO) o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli non sono disponibili, si applicano i protocolli pertinenti stabiliti a livello nazionale. In tal caso il Servizio fitosanitario centrale, su richiesta, mette a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione i summenzionati protocolli.

Sezione 3 Requisiti relativi al terreno e condizioni di produzione per i vigneti di viti-madri destinate alla produzione di tutte le categorie di materiali di moltiplicazione e per i vivai di viti di tutte le categorie di materiali di moltiplicazione

1. Nei vigneti di viti-madri e nei vivai di viti, le viti possono essere piantate solo in un terreno o in vasi con substrato di coltivazione esenti da organismi nocivi che possono ospitare i virus elencati nella sezione 7. L'assenza di tali organismi nocivi è accertata mediante campionamento e analisi.

   Il campionamento e l'analisi sono effettuati tenendo conto delle condizioni climatiche e della biologia degli organismi nocivi che possono ospitare i virus elencati nella sezione 7.

2. Il campionamento e l'analisi non sono effettuati quando il servizio ufficiale di controllo giunge alla conclusione, sulla base di un'ispezione ufficiale, che il terreno è esente da organismi nocivi che possono ospitare i virus elencati nella sezione 7.
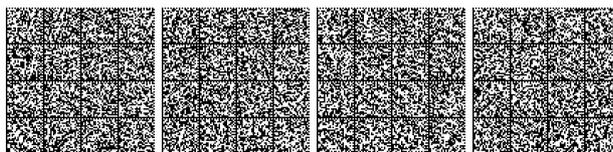
Il campionamento e l'analisi non sono inoltre effettuati nel caso in cui le viti non siano state coltivate nel terreno di produzione per un periodo di almeno cinque anni e allorché non sussistano dubbi per quanto riguarda l'assenza in tale terreno degli organismi nocivi che possono ospitare i virus elencati nella sezione 7.

3. Per quanto riguarda il campionamento e l'analisi, si applicano i protocolli EPPO o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli non sono disponibili, il Servizio fitosanitario nazionale applica i protocolli pertinenti stabiliti a livello nazionale. In tal caso SFN, su richiesta, mette a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione i summenzionati protocolli.

Sezione 4 Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona

1. I vigneti di viti-madri e i vivai di viti sono costituiti in condizioni atte a evitare qualsiasi rischio di contaminazione da parte di organismi nocivi che possono ospitare i virus elencati nella sezione 7.

2. I vivai di viti non sono costituiti in un vigneto o in un vigneto di viti-madri. La distanza minima da un vigneto o da un vigneto di viti-madri è di tre metri.

3. Oltre a soddisfare i requisiti fitosanitari e relativi al terreno e le condizioni di produzione di cui alle sezioni 2 e 3, i materiali di moltiplicazione sono prodotti conformemente ai requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona di cui alla sezione 8 allo scopo di limitare la presenza degli organismi nocivi elencati in tale sezione.

Sezione 5 Ispezioni ufficiali

1. La conformità ai requisiti di cui alle sezioni da 1 a 4 dei materiali di moltiplicazione prodotti nei vigneti di viti-madri e nei vivai di viti è accertata mediante ispezioni ufficiali annuali in campo.

2. Tali ispezioni ufficiali sono effettuate dal servizio ufficiale di controllo a norma della sezione 8.

3. Ulteriori ispezioni ufficiali in campo sono effettuate in caso di contestazioni relative a questioni risolvibili senza interferire con la qualità dei materiali di moltiplicazione.

Sezione 6 Elenco degli ORNQ per rilevare la presenza dei quali sono richiesti l'ispezione visiva e, in caso di dubbi, il campionamento e l'analisi conformemente alla sezione 2, punto 2, e alla sezione 8

Genere o specie dei materiali di moltiplicazione della vite, escluse le sementi	**ORNQ**
Vitis vinifera L. non innestata	**Insetti e acari** *Viteus vitifoliae* Fitch [VITEVI]
Vitis L., esclusa *Vitis vinifera* L. non innestata	**Insetti e acari** *Viteus vitifoliae* Fitch [VITEVI]
Vitis L.	**Batteri** *Xylophilus ampelinus* Willems et al. [XANTAM]
Vitis L.	**Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi** *Candidatus Phytoplasma solani* Quaglino et al. [PHYPSO]

Sezione 7 Elenco degli ORNQ per rilevare la presenza dei quali sono richiesti l'ispezione visiva e, in casi particolari, il campionamento e l'analisi conformemente alla sezione 2, punto 2, e alla sezione 8

Genere o specie	ORNQ
Materiali di moltiplicazione di *Vitis* L., escluse le sementi	**Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi** *Arabis mosaic virus* [ARMV00] *Grapevine fanleaf virus* [GFLV00] *Grapevine leafroll associated virus* 1 [GLRAV1] *Grapevine leafroll associated virus* 3 [GLRAV3] *Grapevine virus* A
Portinnesti di *Vitis* spp. e relativi ibridi, esclusa *Vitis vinifera* L.	**Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi** *Arabis mosaic virus* [ARMV00] *Grapevine fanleaf virus* [GFLV00] *Grapevine leafroll associated virus* 1 [GLRAV1] *Grapevine leafroll associated virus* 3 [GLRAV3] *Grapevine fleck virus* [GFKV00] *Grapevine virus* A (GVA)

Sezione 8 Requisiti relativi alle misure per i vigneti di viti-madri di *Vitis* L. e, se del caso, i vivai di viti per categoria, conformemente alla sezione 2, punto 2

1. **Materiali di moltiplicazione iniziali, materiali di moltiplicazione di base e materiali di moltiplicazione certificati**

Ispezioni visive

Il servizio ufficiale di controllo effettua ispezioni visive nei vigneti di viti-madri e nei vivai di viti almeno una volta per periodo vegetativo per quanto riguarda la presenza di tutti gli ORNQ elencati nelle sezioni 6 e 7.

2. **Materiali di moltiplicazione iniziali**

Campionamento e analisi

Tutte le viti nei vigneti di viti-madri destinate alla produzione di materiali di moltiplicazione iniziali sono sottoposte a campionamento e analisi, per quanto riguarda la presenza di *arabis mosaic virus*, *grapevine fanleaf virus*, *grapevine leafroll-associated virus* 1, *grapevine leafroll-associated virus* 3 e *grapevine virus* A (GVA).

Detti campionamento e analisi sono successivamente ripetuti a intervalli di cinque anni.

In aggiunta al campionamento e all'analisi dei virus di cui al primo capoverso, i vigneti di viti-madri destinate alla produzione di portinnesti sono sottoposti una volta a campionamento e analisi per quanto riguarda la presenza di *grapevine fleck virus*.

I risultati del campionamento e dell'analisi sono resi disponibili prima dell'accettazione delle viti-madri in questione.

3. **Materiali di moltiplicazione di base**

Campionamento e analisi

Tutte le viti nei vigneti di viti-madri destinate alla produzione di materiali di moltiplicazione di base sono sottoposte a campionamento e analisi per quanto riguarda la presenza di *arabis mosaic virus*, *grapevine fanleaf virus*, *grapevine leafroll-associated virus* 1, *grapevine leafroll-associated virus* 3 e *grapevine virus* A (GVA).

Il campionamento e l'analisi iniziano quando i vigneti di viti-madri hanno raggiunto i sei anni di età e sono successivamente ripetuti a intervalli di sei anni.

I risultati del campionamento e dell'analisi sono resi disponibili prima dell'accettazione delle viti-madri in questione.

4. **Materiali di moltiplicazione certificati**

Campionamento e analisi

Una quota rappresentativa di viti nei vigneti di viti-madri destinate alla produzione di materiali di moltiplicazione certificati è sottoposta a campionamento e analisi per quanto riguarda la presenza di *arabis mosaic virus*, *grapevine fanleaf virus*, *grapevine leafroll-associated virus* 1 e *grapevine leafroll-associated virus* 3.

Il campionamento e l'analisi iniziano quando i vigneti di viti-madri hanno raggiunto i dieci anni di età e sono successivamente ripetuti a intervalli di dieci anni.

I risultati del campionamento e dell'analisi sono resi disponibili prima dell'accettazione delle viti-madri in questione.

5. **Materiali di moltiplicazione iniziali, materiali di moltiplicazione di base e materiali di moltiplicazione certificati**

Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona e in funzione degli ORNQ in questione

a) ***Candidatus* Phytoplasma *solani* Quaglino *et al.***

1) le viti sono prodotte in zone notoriamente indenni da *Candidatus* Phytoplasma *solani* Quaglino *et al*., oppure

2) nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sulle viti sintomi di *Candidatus* Phytoplasma *solani* Quaglino *et al*., oppure

3) per quanto riguarda la presenza di *Candidatus* Phytoplasma *solani* Quaglino *et al.,* sono soddisfatte le seguenti condizioni:

3.1) tutte le viti nei vigneti di viti-madri destinate alla produzione di materiali di moltiplicazione iniziali e di materiali di moltiplicazione di base che presentano sintomi di *Candidatus* Phytoplasma *solani* Quaglino *et al*., sono state estirpate;

3.2) tutte le viti nei vigneti di viti-madri destinate alla produzione di materiali di moltiplicazione certificati che presentano sintomi di *Candidatus* Phytoplasma *solani* Quaglino *et al*., sono state come minimo escluse dalla moltiplicazione;

3.3) nel caso in cui i materiali di moltiplicazione destinati a essere commercializzati presentino sintomi di *Candidatus* Phytoplasma *solani* Quaglino *et al.*, l'intero lotto di tali materiali è sottoposto a trattamento con acqua calda o ad altro trattamento appropriato conformemente ai protocolli EPPO o ad altri protocolli riconosciuti a livello internazionale per garantire l'assenza di *Candidatus* Phytoplasma *solani* Quaglino *et al.;*

b) ***Xylophilus ampelinus*** **Willems *et al.***

1) Le viti sono prodotte in zone notoriamente indenni da *Xylophilus ampelinus* Willems *et al.,* oppure

2) nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sulle viti sintomi di *Xylophilus ampelinus* Willems *et al.,* oppure

3) per quanto riguarda la presenza di *Xylophilus ampelinus* Willems *et al.,* sono soddisfatte le seguenti condizioni:

3.1) tutte le viti nei vigneti di viti-madri destinate alla produzione di materiali di moltiplicazione iniziali, di materiali di moltiplicazione di base e di materiali di moltiplicazione certificati che presentano sintomi di *Xylophilus ampelinus* Willems *et al.,* sono state estirpate e vengono adottate adeguate misure di igiene;

3.2) nel sito di produzione le viti che presentano sintomi di *Xylophilus ampelinus* Willems *et al.,* sono trattate con un battericida dopo la potatura per garantire l'assenza di *Xylophilus ampelinus* Willems *et al.*;

3.3) nel caso in cui i materiali di moltiplicazione destinati a essere commercializzati presentino sintomi di *Xylophilus ampelinus* Willems *et al.,* l'intero lotto di tali materiali è sottoposto a trattamento con acqua calda o ad altro trattamento appropriato conformemente ai protocolli EPPO o ad altri protocolli riconosciuti a livello internazionale per garantire l'assenza di *Xylophilus ampelinus* Willems *et al.;*

c) ***Arabis mosaic virus*****,** ***grapevine fanleaf virus*****,** ***grapevine leafroll-associated virus*** **1,** ***grapevine leafroll-associated virus*** **3 e** ***grapevine virus*** **A.**

1) Per quanto riguarda la presenza *di arabis mosaic virus, grapevine fanleaf virus, grapevine leafroll-associated virus* 1, *grapevine leafroll-associated virus* 3 e *grapevine virus* A sono soddisfatte le seguenti condizioni:

1.1) sulle viti nei vigneti di viti-madri destinate alla produzione di materiali di moltiplicazione iniziali e di materiali di moltiplicazione di base non sono stati osservati sintomi di nessuno di questi virus;

1.2) sintomi di *arabis mosaic virus, grapevine fanleaf virus, grapevine leafroll-associated virus* 1, *grapevine leafroll-associated virus* 3 sono stati osservati su non più del 5 % delle viti nei vigneti di viti-madri destinate alla produzione di materiali di moltiplicazione certificati e tali viti sono state estirpate e distrutte**,** oppure

2) tutte le viti nei vigneti di viti-madri destinate alla produzione di materiali di moltiplicazione iniziali e i materiali di moltiplicazione di base sono tenuti in strutture a prova di insetto per garantire l'assenza di *grapevine leafroll-associated virus* 1, *grapevine leafroll-associated virus* 3 e *grapevine virus* A.

d) ***Viteus vitifoliae*** **Fitch**

1) Le viti sono prodotte in zone notoriamente indenni da *Viteus vitifoliae* Fitch, oppure
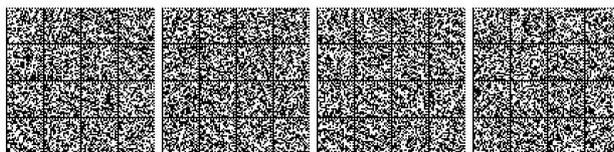
2) le viti sono innestate su portinnesti resistenti a *Viteus vitifoliae* Fitch, oppure

2.1) tutte le viti nei vigneti di viti-madri destinate alla produzione di materiali di moltiplicazione iniziali e tutti i materiali di moltiplicazione iniziali sono tenuti in strutture a prova di insetto e nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati su tali viti sintomi di *Viteus vitifoliae* Fitch;

2.2) nel caso in cui i materiali di moltiplicazione destinati a essere commercializzati presentino sintomi di *Viteus vitifoliae* Fitch, l'intero lotto di tali materiali è sottoposto a fumigazione, a trattamento con acqua calda o ad altro trattamento appropriato conformemente ai protocolli EPPO o ad altri protocolli riconosciuti a livello internazionale per garantire l'assenza di *Viteus vitifoliae* Fitch.

6. **Materiali di moltiplicazione standard**

Ispezioni visive

Il servizio ufficiale di controllo effettua ispezioni visive nei vigneti di viti-madri e nei vivai di viti almeno una volta per periodo vegetativo per quanto riguarda la presenza di tutti gli ORNQ elencati nelle sezioni 6 e 7.

Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona e in funzione dell'ORNQ o degli ORNQ in questione

a) ***Candidatus* Phytoplasma *solani* Quaglino *et al.***

1) Le viti sono prodotte in zone notoriamente indenni da *Candidatus* Phytoplasma *solani* Quaglino et al., oppure

2) nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sulle viti sintomi di *Candidatus* Phytoplasma *solani* Quaglino *et al.,* oppure

3) per quanto riguarda la presenza di *Candidatus* Phytoplasma *solani* Quaglino *et al.,* sono soddisfatte le seguenti condizioni:

3.1) tutte le viti nei vigneti di viti-madri destinate alla produzione di materiali di moltiplicazione standard che presentano sintomi di *Candidatus* Phytoplasma *solani* Quaglino *et al,.* sono state come minimo escluse dalla moltiplicazione;

3.2) nel caso in cui i materiali di moltiplicazione destinati a essere commercializzati presentino sintomi di *Candidatus* Phytoplasma *solani* Quaglino *et al.,* l'intero lotto di tali materiali è sottoposto a trattamento con acqua calda o ad altro trattamento appropriato conformemente ai protocolli EPPO o ad altri protocolli riconosciuti a livello internazionale per garantire l'assenza di *Candidatus* Phytoplasma *solani* Quaglino *et al.*

b) ***Xylophilus ampelinus* Willems *et al.***

1) Le viti sono prodotte in zone notoriamente indenni da *Xylophilus ampelinus* Willems *et al.,* oppure

2) nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sulle viti sintomi di *Xylophilus ampelinus* Willems *et al.,* oppure

3) per quanto riguarda la presenza di *Xylophilus ampelinus* Willems *et al.,* sono soddisfatte le seguenti condizioni:

3.1) tutte le viti nei vigneti di viti-madri destinate alla produzione di materiali di moltiplicazione standard che presentano sintomi di *Xylophilus ampelinus* Willems *et al.,* sono state estirpate e vengono adottate adeguate misure di igiene;

3.2) nel sito di produzione le viti che presentano sintomi di *Xylophilus ampelinus* Willems et *al.,* sono trattate con un battericida dopo la potatura per garantire l'assenza di *Xylophilus ampelinus* Willems *et al.*;

3.3) nel caso in cui i materiali di moltiplicazione destinati a essere commercializzati presentino sintomi di *Xylophilus ampelinus* Willems *et al.,* l'intero lotto di tali materiali è sottoposto a trattamento con acqua calda o ad altro trattamento appropriato conformemente ai protocolli EPPO o ad altri protocolli riconosciuti a livello internazionale per garantire l'assenza di *Xylophilus ampelinus* Willems *et al.*

c) ***Arabis mosaic virus, grapevine fanleaf virus, grapevine leafroll-associated virus* 1 e *grapevine feafroll-associated virus* 3**

Sintomi di tutti i virus (*Arabis mosaic virus*, *grapevine fanleaf virus*, *grapevine leafroll-associated virus* 1 e *grapevine leafroll-associated virus* 3) sono stati osservati su non più del 10 % delle viti nei vigneti di viti-madri destinate alla produzione di materiali di moltiplicazione standard e tali viti sono state escluse dalla moltiplicazione.

d) ***Viteus vitifoliae* Fitch**

1) Le viti sono prodotte in zone notoriamente indenni da *Viteus vitifoliae* Fitch, oppure

2) le viti sono innestate su portinnesti resistenti a *Viteus vitifoliae* Fitch, oppure

3) nel caso in cui i materiali di moltiplicazione destinati a essere commercializzati presentino indizi o sintomi di *Viteus vitifoliae* Fitch, l'intero lotto di tali materiali è sottoposto a fumigazione, a trattamento con acqua calda o ad altro trattamento appropriato conformemente ai protocolli EPPO o ad altri protocolli riconosciuti a livello internazionale per garantire l'assenza di *Viteus vitifoliae* Fitch.»

Allegato III

Condizioni che devono soddisfare i materiali di moltiplicazione

(Art. 22)

I. Condizioni generali.

1. I materiali di moltiplicazione devono possedere l'identità e la purezza della varietà e del clone; è ammessa una tolleranza dell'1% all'atto della commercializzazione dei materiali di moltiplicazione standard.

2. I materiali di moltiplicazione devono possedere una purezza tecnica minima del 96%. Si considerano impurezze tecniche:
   a) i materiali di moltiplicazione che risultano disseccati totalmente o in parte, anche quando sono stati immersi nell'acqua dopo il loro disseccamento;
   b) i materiali di moltiplicazione avariati, contorti o con lesioni, in particolare danneggiati dalla grandine o dal gelo, schiacciati o rotti;
   c) i materiali che non corrispondono ai requisiti di cui al punto 3.

3. I sarmenti devono essere giunti ad un adeguato stato di maturità del legno.

4. Il materiale di moltiplicazione è praticamente esente da organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione e la qualità dei materiali di moltiplicazione.

   I materiali di moltiplicazione soddisfano inoltre i requisiti relativi agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette previsti negli atti di esecuzione adottati a norma del regolamento (UE) 2016/2031, nonché le misure adottate a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, del medesimo regolamento (UE) 2016/2031.

II. Condizioni speciali.

1. Barbatelle Innestate.
   Le barbatelle innestate provenienti da combinazioni di materiali di moltiplicazione della stessa categoria sono classificate in detta categoria.
   Le barbatelle innestate provenienti da combinazioni di materiali di moltiplicazione di categorie diverse sono classificate nella categoria inferiore.

III. Calibrazione.

1. Talee di portinnesto, talee da vivaio e nesti.

A. Diametro
Si tratta del diametro maggiore della sezione. Questa norma non si applica alle talee erbacee.

a) Talee di portinnesto e nesti:
   1) diametro all'estremità più piccola: da 6,5 a 12 mm;
   2) diametro massimo all'estremità più grossa, 15 mm, salvo che si tratti di marze (nesti) per innesto sul luogo.
b) Talee da vivaio:
   diametro minimo all'estremità più piccola: 3,5 mm.

2. Barbatelle franche e franche rimesse in vasetto o radice nuda

A. Diametro.
Il diametro misurato al centro del meritallo, sotto la cacciata superiore e secondo l'asse più lungo, é almeno uguale a 5 mm. Questa norma non si applica alle barbatelle franche ottenute da materiale di moltiplicazione erbaceo ed alle barbatelle franche micropropagate.
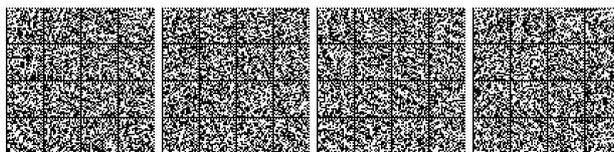
B. Lunghezza.
La lunghezza dal punto inferiore di inserzione delle radici alla giuntura della cacciata superiore è per lo meno uguale a:

a) 30 cm per le barbatelle franche destinate ad essere innestate in campo; tuttavia, per le barbatelle franche destinate alla Sicilia, la lunghezza può essere pari a 20 cm;
b) 20 cm per le altre barbatelle franche.
Questa norma non si applica alle barbatelle franche ottenute da materiale di moltiplicazione erbaceo.

C. Radici.
Ogni pianta deve avere per lo meno tre radici bene sviluppate e opportunamente ripartite. Tuttavia, la varietà 420 A può avere soltanto due radici bene sviluppate, purché esse siano opposte.

D. Base.
Il taglio deve essere al di sotto del diaframma ad una distanza sufficiente per non danneggiarlo, ma non oltre un centimetro al di sotto di esso.

3. Barbatelle innestate, innestate rimesse e reinnestate in vasetto o radice nuda.

A. Lunghezza.
Il fusto deve avere almeno 20 cm di lunghezza;
Questa norma non si applica alle barbatelle innestate ottenute da materiale di moltiplicazione erbaceo.

B. Radici.
Ogni pianta deve avere per lo meno tre radici bene sviluppate e opportunamente ripartite. Tuttavia, la varietà 420 A può avere soltanto due radici bene sviluppate, purché esse siano opposte.

C. Saldatura.
Ogni pianta deve presentare una saldatura adeguata, regolare e solida.

D. Base.
Il taglio deve essere al di sotto del diaframma ad una distanza sufficiente per non danneggiarlo, ma non oltre un centimetro al di sotto di esso.

E. Per le barbatelle franche in vasetto e le barbatelle franche in vasetto ottenute da materiale di moltiplicazione erbaceo, si prescinde dai punti C e D.

F. Per le barbatelle in vasetto innestate comprese le innestate rimesse e reinnestate in vasetto si prescinde dai punti B e D, mentre, se innestate, relativamente al punto C, il callo di saldatura dev'essere uniformemente distribuito attorno al punto d'innesto.
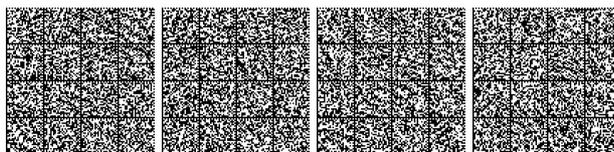
Allegato IV
Caratteri e condizioni minime su cui vertono le prove di campo
(Art. 15)

PARTE A
CARATTERI MORFOLOGICI RELATIVI ALL'ESAME DELLA IDENTITÀ, STABILITA E OMOGENEITÀ

1. GERMOGLIAMENTO SU TRALCIO IN ACCRESCIMENTO DELLA LUNGHEZZA DA 10 A 20 CM
   1.1. Forma;
   1.2. colore (al momento del germogliamento per l'osservazione degli antociani);
   1.3. tomentosità.

2. TRALCIO ERBACEO ALL'EPOCA DELLA FIORITURA
   2.1. Sezione trasversale (forma e contorno);
   2.2. tomentosità.

3. TRALCIO LEGNOSO
   3.1. Superficie;
   3.2. meritallo.

4. DISTRIBUZIONE DEI VITICCI

5. FOGLIOLINE APICALI SU TRALCIO IN ACCRESCIMENTO DELLA LUNGHEZZA DA 10 A 30 CM (LE PRIME TRE FOGLIE NETTAMENTE SEPARATE DALL'APICE E COMPUTATE A PARTIRE DA QUEST'ULTIMO)
   5.1. Colore;
   5.2. tomentosità.

6. FOGLIA ADULTA (SITUATA TRA L'OTTAVO E L'UNDICESIMO NODO)
   6.1. Fotografia;
   6.2. disegno o impronta diretta con scala;
   6.3. forma generale;
   6.4. numero di lobi fogliari;
   6.5. seno peziolare;
   6.6. profondità dei seni laterali superiori e inferiori;
   6.7. tomentosità della pagina inferiore;
   6.8. superficie;
   6.9. denti laterali.

7. FIORE: SESSUALITÀ APPARENTE

8. GRAPPOLO A MATURITÀ INDUSTRIALE (PER LE VARIETÀ DI UVE DA VINO E DA TAVOLA)
   8.1. Fotografia (con scala);
   8.2. forma;
   8.3. grandezza;
   8.4. peduncolo (lunghezza);
   8.5. peso medio in grammi;
   8.6. resistenza alla diraspatura;

8.7. compattezza del grappolo.

9. ACINO A MATURITÀ INDUSTRIALE (PER LE VARIETÀ DI UVE DA VINO E DA TAVOLA)
   9.1. Fotografia (con scala);
   9.2. forma;
   9.3. grandezza con indicazione del peso medio;
   9.4. colore;
   9.5. buccia (per le varietà di uve da tavola);
   9.6. numero di vinaccioli (per le varietà di uve da tavola);
   9.7. polpa;
   9.8. succo;
   9.9. sapore.

10. VINACCIOLO INDUSTRIALE (PER LE VARIETÀ DI UVE DA VINO E DA TAVOLA): fotografia delle due facce e di profilo (con scala)

PARTE B
CARATTERI FISIOLOGICI PER VALUTARE L'IDENTITÀ, LA STABILITÀ E L'OMOGENEITÀ

1. FENOMENI VEGETATIVI
   1.1. **Accertamento delle date fenologiche**
   Le date fenologiche vengono accertate comparativamente con una o più delle seguenti varietà di riferimento:
      1.1.1. varietà ad uve bianche - Trebbiano toscano, Pinotbianco, Chasselas dorato;
      1.1.2. varietà ad uve nere - Barbera, Merlot, Sangiovese;
      1.1.3. varietà ad uve da tavola - Regina, Chasselas dorato Cardinal.
   1.2. **Data del germogliamento**
La data alla quale, rispetto a varietà di riferimento, la metà delle gemme di un ceppo normalmente potato sono schiuse e rivelano la loro tomentosità interna.
   1.3. **Data della piena fioritura**
Data alla quale per un insieme di piante e rispetto a varietà di riferimento la metà dei fiori sono aperti.
   1.4. **Maturazione (per le varietà di uve da vino e da tavola)**
Oltre all'epoca di maturazione, s'indicherà la densità o la gradazione probabile del mosto, la sua acidità e la resa in uva espressa in chilogrammi all'ettaro, comparati con uno o più vitigni di riferimento che possibilmente abbiano dato rese analoghe.

2. CARATTERI COLTURALI:
   2.1. Vigoria:
   2.2. forma di allevamento (posizione del primo germoglio fruttifero, potatura preferita);
   2.3. produzione:
      2.3.1. regolarità;
      2.3.2. rendimento;
      2.3.3. anomalie;
   2.4. resistenza o sensibilità:
      2.4.1. all'ambiente sfavorevole;
      2.4.2. ad organismi nocivi;
      2.4.3. eventuale sensibilità allo spacco dell'acino;
   2.5. comportamento alla moltiplicazione vegetativa:

2.5.1. innesto;
2.5.2. taleaggio.

3. UTILIZZAZIONE:
3.1. per la vinificazione;
3.2. per tavola;
3.3. come portinnesto;
3.4. per usi industriali.

PARTE C
CRITERI MINIMI PER L'ESECUZIONE DEGLI ESAMI

1. **Precisazioni ecologiche:**
1.1. località;
1.2. condizioni geografiche:
1.2.1. longitudine;
1.2.2. latitudine;
1.2.3. altitudine;
1.2.4. esposizione e pendenza;
1.3. condizioni climatiche;
1.4. natura del suolo.

2. **Modalità tecniche:**
2.1. Per le varietà di uve da vino e da tavola;
2.1.1. 24 ceppi possibilmente su portinnesti diversi;
2.1.2. almeno tre annate di produzione;
2.1.3. almeno due località ecologicamente differenziate;
2.1.4. comportamento all'innesto almeno con tre varietà di portinnesti.

2.2. Per le varietà di portinnesti
2.2.1. 5 ceppi allevati almeno con due forme diverse
2.2.2. 5 anni d'impianto
2.2.3. 3 località ecologicamente differenziate
2.2.4. comportamento all'innesto con almeno tre varietà di innesti diversi.
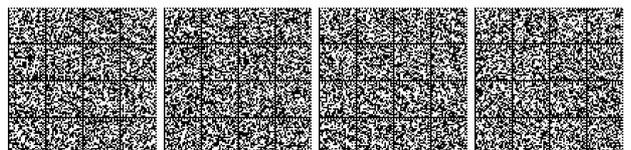
Allegato V

Etichettatura e confezionamento

(Art. 30)

Parte A- Caratteristiche delle etichette e del documento di accompagnamento

a) Etichette

I. Le indicazioni obbligatorie da riportare in etichetta sono:

1. norme CE;
2. servizio di certificazione o di controllo e Stato membro o loro acronimo (sigla);
3. Paese di produzione;
4. specie;
5. tipo di materiale;
6. categoria: per i materiali di moltiplicazione delle categorie iniziale e base ottenuti per micropropagazione, la dicitura “Iniziale da vitro”, “Base da vitro”;
7. codice di registrazione del produttore (Codice RUOP);
8. codice di registrazione del riconfezionatore in caso di rietichettatura;
9. numero di riferimento del lotto costituito da un numero le cui prime due cifre si riferiscono alle ultime due cifre dell’anno solare in cui è stata presentata la denuncia di produzione. Tali cifre sono seguite da un numero progressivo apposto alle etichette al momento della loro stampa. Detta numerazione inizia con il numero 1 (uno) e prosegue in ordine progressivo;
10. varietà e se del caso del clone. Nel caso delle barbatelle innestate questa indicazione si applica al portinnesto e al nesto;
11. quantità;
12. lunghezza - Solo per le talee di portinnesto: si tratta della lunghezza minima delle talee del lotto interessato;
13. anno di coltura.

II. Condizioni minime.

L'etichetta deve avere le seguenti caratteristiche:

1. essere stampata in modo indelebile e chiaramente leggibile;
2. essere apposta ben in vista in modo da risultare facilmente visibile;
3. le informazioni di cui alla parte A, lettera a), punto I, non possono in alcun modo essere nascoste, coperte o interrotte da altre scritte o immagini;
4. le informazioni di cui alla parte A, I, devono figurare nello stesso campo visivo.

III. Deroga per piccole quantità destinate al consumatore finale.

1. Più di un'unità.

Le informazioni richieste per l'etichetta di cui alla parte A, lettera a), punto I.11 sono l'indicazione esatta del numero di unità per imballaggio o mazzo.

2. Una sola unità.

Le seguenti informazioni di cui parte A, lettera a), punto I, non sono richieste:

2.1. tipo di materiale;
2.2. categoria;
2.3. numero di riferimento del lotto;
2.4. quantità;
2.5. lunghezza delle talee di portinnesto;
2.6. anno di coltura.

b) Documento di accompagnamento.

I. Il documento di accompagnamento deve rispettare le seguenti condizioni:

1. essere in almeno due copie (una per il mittente e una per il destinatario);
2. (la copia di destinazione) accompagnare la consegna dall'indirizzo di partenza a quello di arrivo;
3. recare tutte le informazioni di cui al punto II della presente lettera b) per quanto riguarda i singoli lotti della consegna;
4. essere conservato per almeno un anno e presentato se del caso alle autorità preposte ai controlli ufficiali

II. Elenco delle informazioni che devono figurare sul documento di accompagnamento:

1. norme CE;
2. Paese di produzione;
3. servizio di certificazione o di controllo e Stato membro o loro acronimo;
4. numero progressivo;
5. mittente (indirizzo, numero di registrazione);
6. destinatario (indirizzo);
7. specie;
8. tipo di materiale;
9. categoria;
10. varietà e, se del caso, cloni. Per le barbatelle innestate questa indicazione si applica al portainnesto o al nesto;
11. numero di elementi singoli per lotto;
12. numero totale di lotti;
13. data di consegna.

Parte B - Imballaggio

I. Composizione degli imballaggi o mazzi

1. Tipo	2. Numero di pezzi	3. Quantità massima
1. Barbatelle innestate	25, 50, 100 o multipli di 100	500
2. Barbatelle franche	25, 50, 100 o multipli di 100	500
3. Nesti a) con almeno 5 gemme utilizzabili	100 o 200	200
b) con una gemma utilizzabile	500 o suo multiplo	5.000
4. Talee di portinnesto	100 o un suo multiplo	1.000
5. Talee da vivaio	100 o un suo multiplo	500

II. Condizioni particolari.

a) Piccole quantità

Ove necessario, la quantità (numero di pezzi) degli imballaggi e mazzi di tutti i tipi e le categorie dei materiali di moltiplicazione di cui alla colonna 1, della tabella di cui al punto I, possono essere inferiori alle quantità minime indicate alla colonna 2.

b) Materiali di moltiplicazione e piante di vite in vasi, casse, cartoni, pallets

Non si applicano per ogni imballaggio o mazzo i criteri del numero di pezzi e della quantità massima.

Parte C - Sistema di chiusura

Il sistema di chiusura dei mazzi o delle confezioni di materiale di moltiplicazione della vite in commercio è costituito da:

a) reggette in materiale plastico le cui estremità si fissano tra di loro mediante termosaldatura o altro modo così da non consentirne l'apertura senza compromissione, recanti, impressi in modo duraturo, gli estremi, o la matricola o il codice RUOP, della ditta vivaistica che ha provveduto alla chiusura del mazzo o dell'imballaggio;

b) legacci in materiale vario ai quali viene apposto in modo che non si possa separare, un sigillo recante la matricola della ditta vivaistica che ha provveduto alla chiusura del mazzo o dell'imballaggio;

c) nastro adesivo applicato ai contenitori del materiale di moltiplicazione e recante impressi in modo duraturo, gli estremi, o la matricola o il codice RUOP, della ditta vivaistica che ha provveduto alla chiusura della confezione.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— L'art. 117 della Costituzione stabilisce che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

— Il testo dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 ottobre 2019, n. 245, così recita:

«Art. 11. *(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio, e, limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante, alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale in materia di sementi, di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle ortive e dei materiali di moltiplicazione della vite, al fine del riordino e della semplificazione normativa).* — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi con i quali provvede ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, e, limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante, alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo, del 15 marzo 2017, nonché a raccogliere in appositi testi unici tutte le norme vigenti in materia di sementi e di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, delle ortive e dei materiali di moltiplicazione della vite, divise per settori omogenei, in coordinamento con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, e con le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2017/625.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con i Ministri della salute, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'art. 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) adeguamento e semplificazione delle norme vigenti sulla base delle attuali conoscenze tecnico-scientifiche di settore;

b) coordinamento delle disposizioni vigenti in materia, apportando le modifiche necessarie per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

c) risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie tenendo conto degli orientamenti giurisprudenziali consolidati;

d) revisione dei procedimenti amministrativi al fine di ridurre i termini procedimentali;

e) individuazione delle autorità competenti, degli organismi delegati e dei compiti conferiti per l'applicazione del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 nel settore della protezione delle piante dagli organismi nocivi;

f) adozione di un Piano di emergenza nazionale, in cui siano definite le linee di azione, le strutture partecipanti, le responsabilità, le procedure e le risorse finanziarie da mettere a disposizione in caso di scoperta di focolai di organismi nocivi in applicazione del regolamento (UE) 2016/2031;

g) adeguamento dei posti di controllo frontalieri, già punti di entrata di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, anche sotto il profilo delle dotazioni strumentali e di personale, per dare applicazione al regolamento (UE) 2017/625 nel settore della protezione delle piante dagli organismi nocivi;

h) definizione di un Piano di controllo nazionale pluriennale per il settore della protezione delle piante dagli organismi nocivi;

i) designazione dei laboratori nazionali di riferimento, con le strutture e le risorse necessarie, nonché dei laboratori ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 per l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio su organismi nocivi, piante e prodotti vegetali di cui al regolamento (UE) 2016/2031;

l) individuazione delle stazioni di quarantena e delle strutture di confinamento, di cui al regolamento (UE) 2016/2031, con le necessarie dotazioni e risorse;

m) realizzazione di un sistema elettronico per la raccolta delle informazioni del settore fitosanitario, da collegare e da rendere compatibile con il sistema informatico dell'Unione europea;

n) ridefinizione del sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625, attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni medesime, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al presente comma;

o) destinazione di una quota parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di nuova istituzione previste dai decreti legislativi di cui al comma 1 all'attuazione delle misure di eradicazione, gestione e coordinamento dell'autorità unica centrale, di cui al regolamento (UE) 2016/2031, nel limite del 50 per cento dell'importo complessivo;

p) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni nazionali oggetto di abrogazione tacita o implicita nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o comunque obsolete.».

— Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O., così recita:

«Art. 14. *(Decreti legislativi).* — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
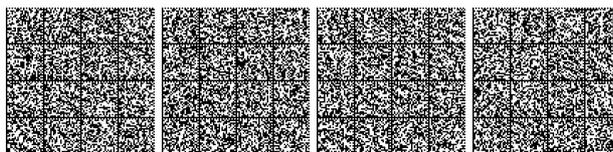
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».

— Il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2013, n. 3, così recita:

«Art. 31. *(Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea).* — 1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia.

3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6.

6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo sono adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli atti delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti tecnici.

7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.

8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.

9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.»

«Art. 32. *(Principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea).* — 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;

c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-*bis*, 24-*ter* e 24-*quater*, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi, della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine è prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni;
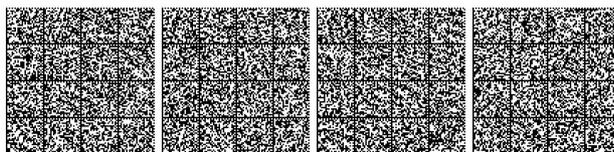
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti già attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato;

f) nella redazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di recepimento, vengono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi;

i) è assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non può essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.».

— La direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite è pubblicata nella G.U.C.E. 18 aprile 1968, n. 93.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164 (Norme sulle produzioni e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 febbraio 1970, n. 48.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543 (Norme regolamentari per l'applicazione del D.P.R. 24 dicembre 1969, n. 1164, recante norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 novembre 1974, n. 301.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, n. 432 (Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, in materia di produzione e di commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 dicembre 1997, n. 294.

— La direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, è pubblicata nella G.U.C.E. 17 aprile 2001, n. L 106.

— Il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212 (Attuazione delle direttive 98/95/CE e 98/96/CE concernenti la commercializzazione dei prodotti sementieri, il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agrarie e relativi controlli), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 giugno 2001, n. 131.

— La direttiva 2002/11/CE del Consiglio, del 14 febbraio 2002, che modifica la direttiva 68/193/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite e che abroga la direttiva 74/649/CEE, è pubblicata nella G.U.C.E. 23 febbraio 2002, n. L 53.

— Il regolamento (CE) 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati e successive modificazioni, è pubblicato nella G.U.U.E. 18 ottobre 2003, n. L 268.

— Il regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, che stabilisce un sistema per la determinazione e l'assegnazione di identificatori unici per gli organismi geneticamente modificati, è pubblicato nella G.U.U.E. 16 gennaio 2004, n. L 10.

— Il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, è pubblicato nella G.U.U.E. 20 dicembre 2013, n. L 347.

— Il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio, è pubblicato nella G.U.U.E. 23 novembre 2016, n. L 317.

— Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione, è pubblicato nella G.U.U.E. 10 dicembre 2019, n. L 319.

— Il testo dell'art. 1, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 4 novembre 2016, n. 227 (Attuazione della direttiva (UE) 2015/412, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 dicembre 2016, n. 288, così recita:

«Art. 1. *(Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224).* — 1. Al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, sono apportate le seguenti modificazioni:

(*Omissis*);

b) dopo il titolo III, è inserito il seguente:

«Titolo III-bis

LIMITAZIONE E DIVIETO DI COLTIVAZIONE DI OGM SUL TERRITORIO NAZIONALE

Art. 26-*bis*. *(Finalità e campo di applicazione).* — 1. Il presente titolo definisce le procedure per limitare o vietare la coltivazione di OGM sul territorio nazionale, in attuazione della direttiva (UE) 2015/412 che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio.

2. Le misure adottate ai sensi del presente titolo non incidono sulla libera circolazione degli OGM, come tali o contenuti in prodotti.

3. Le misure adottate ai sensi del presente titolo non riguardano la coltivazione a fini sperimentali così come disciplinata dal titolo II del presente decreto.

4. Ai fini del presente titolo:

a) si intende per autorizzazione all'immissione in commercio l'autorizzazione all'immissione sul mercato rilasciata ai sensi del titolo III del presente decreto e l'autorizzazione all'immissione in commercio concessa ai sensi della parte C della direttiva 2001/18/CE e del regolamento (CE) n. 1829/2003;

b) l'autorità nazionale competente è il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 26-*ter*. *(Adeguamento dell'ambito geografico).* — 1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può chiedere l'adeguamento dell'ambito geografico dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un OGM in modo che tutto il territorio nazionale o parte di esso sia escluso dalla coltivazione di tale OGM. Tale richiesta è presentata nel corso della procedura di autorizzazione all'immissione in commercio ed è comunicata all'Autorità nazionale competente di cui all'articolo 2, comma 1, e al Ministero della salute.

2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica alla Commissione europea la richiesta di cui al comma 1 entro quarantacinque giorni dalla trasmissione della relazione di valutazione effettuata a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2001/18/CE, dell'articolo 17, comma 5, o dalla ricezione del parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare a norma dell'articolo 6, paragrafo 6, e dell'articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1829/2003.

3. L'autorizzazione all'immissione in commercio, rilasciata ai sensi dell'articolo 18, comma 1, la decisione adottata ai sensi dell'articolo 18, comma 3, o il rinnovo dell'autorizzazione, rilasciato ai sensi dell'articolo 20, in mancanza di conferma da parte del notificante, sono emessi sulla base dell'ambito geografico modificato.

4. Qualora la richiesta di cui al comma 1 sia stata comunicata alla Commissione europea dopo la data di trasmissione della relazione di valutazione effettuata ai sensi dell'articolo 17, il termine per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 18, comma 1, e quello per l'adozione della decisione di cui all'articolo 18, comma 3, sono prorogati per una sola volta di quindici giorni.

Art. 26-*quater*. *(Misure che limitano o vietano la coltivazione di OGM sul territorio nazionale)*. — 1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può adottare misure che limitano o vietano su tutto il territorio nazionale o su una parte di esso la coltivazione di un OGM o di un gruppo di OGM, definito in base alla coltura o al tratto, autorizzati all'immissione in commercio, nel caso in cui non sia stata presentata alcuna richiesta a norma dell'articolo 26-*ter*, ovvero il notificante o il richiedente abbia confermato l'ambito geografico della notifica o della domanda iniziale. Tali misure sono conformi al diritto dell'Unione europea, rispettose dei principi di proporzionalità e di non discriminazione, e motivate in base a:

a) obiettivi di politica ambientale;

b) pianificazione urbana e territoriale;

c) uso del suolo;

d) impatti socio-economici;

e) esigenza di evitare la presenza di OGM in altri prodotti, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 26-*bis* della direttiva 2001/18/CE;

f) obiettivi di politica agricola;

g) ordine pubblico.

2. Le misure che limitano o vietano la coltivazione di OGM sul territorio nazionale sono adottate, sentiti l'Autorità nazionale competente di cui all'articolo 2, comma 1, e il Ministero della salute, nonché, se motivate in base al fattore di cui al comma 1, lettera *b)*, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, se motivate in base al fattore di cui al comma 1, lettera *d)*, il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Qualora le misure siano motivate in base a situazioni riconducibili al fattore di cui al comma 1, lettera *g)*, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisisce il parere vincolante del Ministero dell'interno.

3. Fatta eccezione per la motivazione prevista dal comma 1, lettera *g)*, che non può essere utilizzata singolarmente, le motivazioni di cui al comma 1 possono essere addotte singolarmente o in combinazione, a seconda delle circostanze particolari del territorio in cui si applicano le misure, e, in ogni caso, le misure di cui al comma 1 non devono contrastare con la valutazione del rischio ambientale effettuata ai sensi della direttiva 2001/18/CE, del presente decreto o del regolamento (CE) n. 1829/2003.

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette alla Commissione europea le proposte di misure corredate delle corrispondenti motivazioni, prima della loro adozione. Tale comunicazione può essere effettuata anche prima del completamento della procedura di autorizzazione all'immissione in commercio di un OGM.

5. Per un periodo di settantacinque giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 4:

a) il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si astiene dall'adottare le misure di cui al comma 1;

b) è vietato impiantare l'OGM o gli OGM interessati dalle proposte di misure di cui al comma 4 nelle aree alle quali tali misure sono riferite;

c) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sul cui territorio devono essere attuate le misure di cui al comma 1, informano gli operatori circa il divieto di cui alla lettera *b)* nonché l'autorità, di cui all'articolo 35-*bis*, comma 4, competente all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal medesimo articolo.

6. Trascorso il termine di cui al comma 5, le misure di cui al comma 1 sono adottate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e, se motivate in base al fattore di cui al comma 1, lettera *b)*, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, se motivate in base al fattore di cui al comma 1, lettera *d)*, con il Ministro dello sviluppo economico, e, se motivate in base al fattore di cui al comma 1, lettera *g)*, con il Ministro dell'interno, nonché d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Dette misure sono adottate o nella forma originariamente proposta o in una versione modificata che tiene conto delle osservazioni eventualmente ricevute dalla Commissione europea, rese note alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

7. Le misure adottate ai sensi del presente articolo non sono applicate alle coltivazioni di sementi e materiale di moltiplicazione di OGM autorizzati che siano stati legittimamente impiantati prima dell'adozione delle misure che limitano e vietano la coltivazione di OGM sul territorio nazionale, conformemente al comma 6.

8. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica l'adozione delle misure di cui al presente articolo alla Commissione europea, agli altri Stati membri e al titolare dell'autorizzazione. L'autorità nazionale competente di cui all'articolo 2, comma 1, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero della salute nonché le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano pubblicano le misure adottate sui propri siti internet istituzionali.

Art. 26-*quinquies*. *(Reintegrazione nell'ambito geografico e revoca delle misure di limitazione o divieto)*. — 1. Ogni regione o provincia autonoma può chiedere al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che il suo territorio o parte di esso sia reintegrato nell'ambito geografico dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un OGM dal quale era stato precedentemente escluso ai sensi dell'articolo 26-*ter*, o di revocare le misure di cui all'articolo 26-*quater* relativamente al proprio territorio. La richiesta di reintegrazione dell'ambito geografico o la revoca delle misure di limitazione o divieto sono predisposte con atto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Se le richieste di cui al comma 1 riguardano la reintegrazione nell'ambito geografico dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un OGM, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette dette richieste all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione all'immissione in commercio.

3. Se la coltivazione di un OGM è stata autorizzata ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 3, l'autorità nazionale competente di cui all'articolo 2, comma 1, ricevuta la richiesta di reintegrazione, modifica l'ambito geografico dell'autorizzazione ovvero della decisione e informa la Commissione europea, gli Stati membri e il titolare dell'autorizzazione.

4. Se le richieste di reintegrazione riguardano la revoca delle misure adottate ai sensi dell'articolo 26-*quater*, queste ultime sono revocate di conseguenza, con le medesime modalità di cui allo stesso articolo 26-*quater*, comma 6. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali informa della revoca la Commissione europea, gli altri Stati membri e il titolare dell'autorizzazione. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'autorità nazionale competente di cui all'articolo 2, comma 1, il Ministero della salute e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano pubblicano le misure modificate sui propri siti internet istituzionali.

Art. 26-*sexies*. *(Coesistenza nelle zone di frontiera o tra Regioni confinanti)*. — 1. A decorrere dal 3 aprile 2017, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in cui sono coltivati OGM, limitrofe ad altri Stati membri o ad altre regioni e province autonome in cui la coltivazione di tali OGM è vietata, adottano nelle zone di frontiera o di confine del loro territorio i provvedimenti necessari al fine di evitare eventuali contaminazioni transfrontaliere nel territorio degli Stati o delle regioni e delle province autonome limitrofi, tenuto conto della raccomandazione della Commissione europea del 13 luglio 2010 e nel rispetto del principio di coesistenza, dandone notizia al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai fini della comunicazione di detti provvedimenti alla Commissione europea.

2. Se la regione o provincia autonoma di cui al comma 1, ritiene che non sussistano le condizioni previste dall'articolo 26-*bis*, paragrafo 1-*bis*, della direttiva 2001/18/CE, alla luce delle particolari condizioni geografiche, ne dà comunicazione motivata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che informa lo Stato, la regione o la provincia autonoma confinante in cui la coltivazione degli OGM è vietata. Se lo Stato, la regione o la provincia autonoma limitrofa ritiene che sussistano le condizioni previste dall'articolo 26-*bis*, paragrafo 1-*bis*, della direttiva 2001/18/CE, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali richiede alla regione o provincia autonoma interessata di adottare i provvedimenti di cui al comma 1.

3. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, è vietato impiantare OGM nelle zone di frontiera con Stati membri in cui la coltivazione di tali OGM è vietata ai sensi degli articoli 26-*ter* della direttiva 2001/18/CE e nelle zone di confine con le regioni e province autonome in cui la coltivazione di tali OGM è vietata ai sensi degli articoli 26-*ter* e 26-*quater* del presente decreto. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sul cui territorio devono essere attuati tali provvedimenti, informano gli operatori circa tale divieto nonché l'autorità competente ad irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 35-*bis*.»;

(*Omissis*).».

— Il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/ 2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali), è pubblicato nella G.U.U.E. 7 aprile 2017, n. L 95.

— La direttiva di esecuzione (UE) 2020/177, della Commissione, dell'11 febbraio 2020 che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE del Consiglio, le direttive 93/49/CEE e 93/61/CEE della Commissione e le direttive di esecuzione 2014/21/UE e 2014/98/UE della Commissione per quanto riguarda gli organismi nocivi per le piante sulle sementi e altro materiale riproduttivo vegetale, è pubblicata nella G.U.U.E. 13 febbraio 2020, n. L 41.

Note all'art. 2:

— Per i riferimenti del regolamento (UE) 2016/2031, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 8:

— Per i riferimenti del regolamento (UE) 2016/2031, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 9:

— Il testo dell'art. 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194 (Interventi a sostegno dell'agricoltura), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 5 giugno 1984, n. 153, così recita:

«Art. 15. — Ai fini dell'esercizio delle competenze statali in materia di indirizzo e coordinamento delle attività agricole e della conseguente necessità di acquisire e verificare tutti i dati relativi al settore agricolo nazionale, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato all'impianto di un sistema informativo agricolo nazionale attraverso la stipula di una o più convenzioni con società a prevalente partecipazione statale, anche indiretta, per la realizzazione, messa in funzione ed eventuale gestione temporanea di tale sistema informativo in base ai criteri e secondo le direttive fissate dal Ministro medesimo.

Le convenzioni di cui al precedente comma, aventi durata non superiore a cinque anni, sono stipulate, e le relative spese sono eseguite, anche in deroga alle norme sulla contabilità dello Stato ed all'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio.

Per i fini di cui al precedente primo comma è autorizzata, per il triennio 1984-1986, la spesa di lire 6 miliardi in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986.».

Note all'art. 13:

— Il testo degli artt. 2 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192, così recita:

«Art. 2. *(Conclusione del procedimento)*. — 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.

2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.

4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione.

4-*bis*. Le pubbliche amministrazioni misurano e pubblicano nel proprio sito internet istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti modalità e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti, nonché le ulteriori modalità di pubblicazione di cui al primo periodo.

5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.

6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2.

8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti.

8-*bis*. Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-*bis*, comma 2, lettera *c)*, 17-*bis*, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all'ultima riunione di cui all'articolo 14-*ter*, comma 7, nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-*bis*, primo periodo, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-*nonies*, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni.

9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

9-*bis*. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-*ter*. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.

9-*ter*. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-*bis* perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.
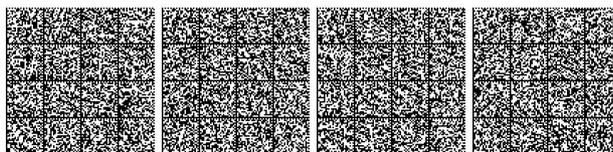
9-*quater*. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-*bis*, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9-*quinquies*. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato.».

«Art. 6. *(Compiti del responsabile del procedimento).* — 1. Il responsabile del procedimento:

a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento;

b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;

c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'articolo 14;

d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;

e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale.».

Note all'art. 17:

— Per il testo degli artt. 2 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda nelle note all'art. 13.

Note all'art. 21:

— Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 30:

— Per i riferimenti della direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 32:

— Per i riferimenti del regolamento (UE) 2016/2031, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 33:

— Il testo dell'art. 30 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234, così recita:

«Art. 30. *(Contenuti della legge di delegazione europea e della legge europea).* — 1. La legge di delegazione europea e la legge europea, di cui all'articolo 29, assicurano il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento dell'Unione europea.

2. La legge di delegazione europea, al fine dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1, reca:

a) disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa volta esclusivamente all'attuazione delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nell'ordinamento nazionale, esclusa ogni altra disposizione di delegazione legislativa non direttamente riconducibile al recepimento degli atti legislativi europei;

b) disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa, diretta a modificare o abrogare disposizioni statali vigenti, limitatamente a quanto indispensabile per garantire la conformità dell'ordinamento nazionale ai pareri motivati indirizzati all'Italia dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o al dispositivo di sentenze di condanna per inadempimento emesse della Corte di giustizia dell'Unione europea;

c) disposizioni che autorizzano il Governo a recepire in via regolamentare le direttive, sulla base di quanto previsto dall'articolo 35;

d) delega legislativa al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea, secondo quanto disposto dall'articolo 33;

e) delega legislativa al Governo limitata a quanto necessario per dare attuazione a eventuali disposizioni non direttamente applicabili contenute in regolamenti europei;

f) disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni dell'Unione europea recepite dalle regioni e dalle province autonome;

g) disposizioni che individuano i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per recepire o per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

h) disposizioni che, nell'ambito del conferimento della delega legislativa per il recepimento o l'attuazione degli atti di cui alle lettere *a)*, *b)* ed *e)*, autorizzano il Governo a emanare testi unici per il riordino e per l'armonizzazione di normative di settore, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome;

i) delega legislativa al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 31, commi 5 e 6.

3. La legge europea reca:

a) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi indicati all'articolo 1;

b) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea;

c) disposizioni necessarie per dare attuazione o per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea;

d) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea;

e) disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, in conformità ai principi e nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 41, comma 1, della presente legge.

4. Gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea di cui alla legge di delegazione europea per l'anno di riferimento e alla legge europea per l'anno di riferimento, sono posti a carico dei soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso. Le tariffe di cui al primo periodo sono predeterminate e pubbliche.

5. Le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai sensi del comma 4 sono attribuite, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.».

— Per i riferimenti del regolamento (UE) 2016/2031, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 34:

— Per il testo dell'art. 30 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'art. 33.

Note all'art. 35:

— Per l'art. 117 della Costituzione, si veda nelle note alla premesse.

— Il testo dell'articolo 40 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234, così recita:

«Art. 40. *(Recepimento delle direttive europee da parte delle regioni e delle province autonome).* — 1. Le regioni e le province autonome, nelle materie di propria competenza, provvedono al recepimento delle direttive europee.

2. I provvedimenti adottati dalle regioni e dalle province autonome per recepire le direttive europee nelle materie di loro competenza legislativa recano nel titolo il numero identificativo della direttiva recepita e sono immediatamente trasmessi per posta certificata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, fermo restando quanto previsto all'articolo 29, comma 7, lettera *f)*.

3. Ai fini di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni legislative adottate dallo Stato per l'adempimento degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano, per le regioni e per le province autonome, alle condizioni e secondo la procedura di cui all'articolo 41 della presente legge.
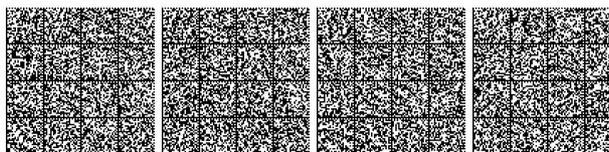
4. Per le direttive europee, nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, il Governo indica i criteri e formula le direttive ai quali si devono attenere le regioni e le province autonome ai fini del soddisfacimento di esigenze di carattere unitario, del perseguimento degli obiettivi della programmazione economica e del rispetto degli impegni derivanti dagli obblighi internazionali. Tale funzione, fuori dei casi in cui sia esercitata con legge o con atto avente forza di legge o, sulla base della legge europea, con i regolamenti previsti dall'articolo 35 della presente legge, è esercitata mediante deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei, d'intesa con i Ministri competenti secondo le modalità di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei ogni sei mesi informa le Camere sullo stato di recepimento delle direttive europee da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione di tali direttive da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee convoca annualmente le regioni e le province autonome nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella sessione europea dedicata alla predisposizione del disegno di legge di delegazione europea e del disegno di legge europea di cui all'articolo 29.».

Note all'art. 37:

— Il testo dell'art. 17 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, così recita:

«Art. 17. *(Regolamenti).* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-*ter*. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».

Note all'art. 38:

— Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 novembre 2009 (Determinazione dei requisiti di professionalità e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l'esercizio dell'attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 marzo 2010, n. 68.

— Il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 8 febbraio 2005 (Norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 aprile 2005, n. 82.

— Il decreto del Ministro per le politiche agricole 22 dicembre 1997 (Procedura per l'ottenimento e l'iscrizione di selezioni clonali di varietà di vite al Catalogo nazionale delle varietà di vite), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 35 del 12 febbraio 1998.

— Il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 24 giugno 2008 (Modifica del protocollo tecnico di selezione clonale della vite), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 195 del 21 agosto 2008.

— Il decreto del Ministro per le politiche agricole 16 marzo 1998 (Determinazione delle tariffe di cui all'art. 1, comma 1, del D.P.R. 29 ottobre 1997, n. 432, recante modificazioni ed integrazioni al D.P.R. 24 dicembre 1969, n. 1164, concernente norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 marzo 1998, n. 74.

— Il decreto del Ministro per le politiche agricole 24 giugno 1999 (Rideterminazione delle tariffe di cui all'art. 1, comma 1, del D.P.R. 29 ottobre 1997, n. 432, recante modificazioni ed integrazioni al D.P.R. 24 dicembre 1969, n. 1164, concernente norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 settembre 1999, n. 227.

Note all'art. 39:

— Per i riferimenti normativi del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti normativi del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543, si veda nelle note alle premesse.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518 (Attuazione delle direttive (CEE) n. 71/140, n. 74/648, n. 74/649, n. 77/629, n. 78/55 e n. 78/692 relative alla produzione ed al commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 1982, n. 217.

— La legge 19 dicembre 1984, n. 865 (Attuazione della direttiva n. 82/331/CEE del 6 maggio 1982 che modifica la direttiva n. 68/193/CEE relativa alla produzione ed al commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 dicembre 1984, n. 352.

— Per i riferimenti normativi del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, n. 432, si veda nelle note alle premesse.

21G00019
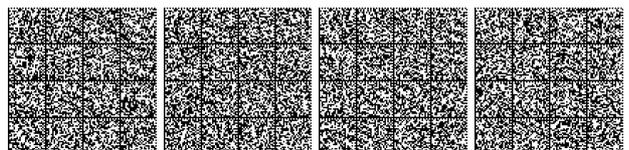
DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 2021.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Misterbianco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 1° ottobre 2019, registrato alla Corte dei conti in data 8 ottobre 2019, con il quale sono stati disposti, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, lo scioglimento del consiglio comunale di Misterbianco (Catania) e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal viceprefetto dott. Salvatore Caccamo, dal viceprefetto aggiunto dott. Ferdinando Trombadore e dalla dirigente di II fascia, Area I dott.ssa Giovanna Camizzi;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnata dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e della tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità, e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2021 alla quale è stato debitamente invitato il Presidente della regione Siciliana;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Misterbianco (Catania), affidata ad una commissione straordinaria per la durata di diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 2021

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 2021
Ministero dell'interno, foglio n. 302

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Misterbianco (Catania) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica del 1° ottobre 2019, registrato alla Corte dei conti in data 8 ottobre 2019, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

L'organo di gestione straordinaria ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità all'interno dell'ente, pur operando in un ambiente reso estremamente difficile per la presenza della criminalità organizzata e in un contesto connotato da un generale disordine amministrativo aggravato da un quadro di sostanziale illegalità nella gestione della cosa pubblica.

Il prefetto di Catania, nella relazione del 7 gennaio 2021, ha evidenziato come l'avviata azione di riorganizzazione e ripristino della legalità, nonostante i positivi risultati conseguiti dalla commissione straordinaria, non può ritenersi conclusa, proponendo pertanto la proroga della gestione commissariale.

Le motivazioni addotte a sostegno della richiesta di proroga sono state condivise, nella riunione svoltasi in data 30 dicembre 2020, dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica - direzione distrettuale antimafia di Catania, a conclusione della quale è emersa la necessità di prorogare l'attività della commissione straordinaria per l'ulteriore termine previsto dalla legge.

Le iniziative promosse dall'organo di gestione straordinaria sono state improntate alla massima discontinuità rispetto al passato, al fine di dare inequivocabili segnali della forte presenza dello Stato e per interrompere le diverse forme di ingerenza riscontrate nell'attività del comune, con il prioritario obiettivo di ripristinare il rapporto fiduciario tra la collettività locale e le istituzioni.

La commissione straordinaria, anche avvalendosi di professionisti esperti nominati ai sensi dell'art. 145 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha disposto una generale riorganizzazione dell'apparato burocratico del comune, provvedendo sin da subito ad una revisione degli assetti organizzativi degli uffici, delineando una struttura più agile attraverso la riduzione dei settori e la contestuale riassegnazione del relativo personale.

Al fine di potenziare l'organizzazione dei servizi e improntarli ai principi di efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa, l'organo commissariale ha adottato il piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il triennio 2020/2022 ed il piano della formazione dei dipendenti per l'anno 2020, dando concreta attuazione al principio di rotazione degli incarichi tra il personale.

Inoltre, tenuto conto della carenza di risorse umane, la commissione ha approvato il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2020/2022, sulla base del quale ha completato procedure concorsuali che hanno consentito l'immissione in servizio di alcune figure professionali e ha programmato il reclutamento di ulteriore personale per l'anno 2021.

La forte azione di riassetto organizzativo ha riguardato anche l'adozione di atti regolamentari tra i quali quelli relativi all'applicazione della TARI e dell'IMU e per l'istituzione di un ispettore volontario ambientale da affiancare al Corpo di polizia municipale nell'attività di controllo ambientale. Alcuni regolamenti comunali sono stati aggiornati, tra i quali quello disciplinante lo stato dei beni immobili abusivi acquisiti al patrimonio comunali, mentre altri ancora sono tuttora *in itinere* e si prefiggono di meglio regolamentare le procedure di affidamento di lavori in economia, da uniformare con le procedure del nuovo codice dei contratti e delle linee guida Anac, le concessioni di aree pubbliche, il rilascio delle autorizzazioni di passi carrabili.

Il complessivo progetto di riassetto della macchina amministrativa è opportuno che venga portato a termine dalla commissione straordinaria al fine di consolidare l'attuazione degli atti di organizzazione e di pianificazione adottati, indispensabili per assicurare che il funzionamento degli uffici comunali sia improntato ai principi di buon andamento e trasparenza a presidio di illecite interferenze.

Un settore nel quale la commissione ha da subito incentrato la propria attività è quello delle opere pubbliche, con l'avvio programmato di una serie di lavori, tra cui assumono particolare rilievo quelli relativi agli interventi di edilizia scolastica, come l'installazione di strutture temporanee da collocare negli spazi esterni degli istituti scolastici e l'adeguamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche degli stessi, in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Altra importante iniziativa è stata inoltre avviata per garantire maggiori livelli di sicurezza con il perfezionamento della procedura di un progetto finanziato per la videosorveglianza dell'intero territorio urbano e, soprattutto, delle frazioni più disagiate del territorio urbano.

L'organo di gestione straordinaria ha inoltre attribuito priorità ad alcuni lavori indispensabili, quali la manutenzione straordinaria della struttura polivalente del Palatenda ed il completamento degli annessi spogliatoi, la sistemazione di strade e marciapiedi comunali ed il completamento e messa a norma del teatro comunale; inoltre, sono in corso di attuazione progetti di opere da realizzarsi mediante cantieri di lavoro finanziati dalla Regione Siciliana. Gli interventi descritti necessitano di
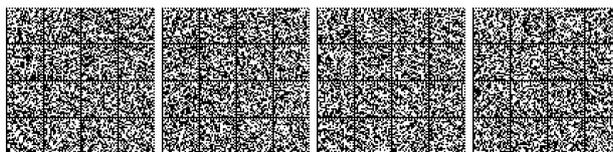
essere portati a termine dalla stessa commissione straordinaria, in modo da garantire pienamente, anche nelle fasi attuative o conclusive dei lavori, la trasparenza, l'imparzialità e la legalità dell'azione amministrativa.

Nel settore urbanistico, l'organo di gestione straordinaria ha impresso un forte impulso all'attività di vigilanza e tutela del territorio, con l'obiettivo di incidere sul fenomeno dell'abusivismo edilizio settore notoriamente esposto agli interessi della criminalità organizzata. A tal fine, ha proceduto all'esame delle istanze edilizie pendenti ed alla ricostruzione dei procedimenti amministrativi che ha portato all'inoltro di oltre settanta comunicazioni di notizie di reato relativi ad accertati abusi. Inoltre, è stata avviata la revisione del piano regolatore generale dell'ente per adeguare lo strumento al vigente quadro legislativo.

Per quanto concerne i beni confiscati alla criminalità organizzata attribuiti al Comune di Misterbianco, l'organo commissariale ha in programma l'emanazione di bandi ad evidenza pubblica per destinare gli stessi ad associazioni o cooperative sociali con finalità istituzionali in favore della collettività.

Tra le ulteriori iniziative intraprese dalla commissione segnalate dal Prefetto di Catania si evidenziano, in materia ambientale, l'avvio di procedimenti di revisione delle autorizzazioni rilasciate per la gestione della discarica per rifiuti non pericolosi sita nel territorio di Misterbianco, in merito alla quale sono tuttora in itinere attività di verifica; in ambito sociale, sono stati erogati buoni spesa ai nuclei familiari più bisognosi, con l'intenzione di integrare i fondi statali e regionali dedicati alle stesse famiglie avvalendosi di risorse a carico del bilancio comunale.

Per i motivi sopra descritti risulta, quindi, necessario che l'organo straordinario disponga di un maggior lasso di tempo per completare le attività in corso, scongiurare condizionamenti e forme di ostruzionismo e perseguire, inoltre, una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, essendo ancora concreto il rischio di illecite interferenze della criminalità organizzata.

Pertanto, sulla base di tali elementi, ritengo che ricorrano le condizioni per prorogare, di ulteriori sei mesi, lo scioglimento del consiglio comunale di Misterbianco (Catania), ai sensi dell'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Roma, 14 gennaio 2021

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

21A01066

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 2021.

Nomina della commissione straordinaria per la provvisoria gestione del comune di Squinzano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 11 dicembre 2020, con il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale di Squinzano (Lecce) è stato sciolto a causa delle dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri comunali assegnati all'ente;

Considerato che all'esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio per gli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario l'intervento dello Stato mediante un commissariamento di adeguata durata per rimuovere gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico ed assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2021;

Decreta:

Art. 1.

La gestione del Comune di Squinzano (Lecce) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott.ssa Beatrice Agata Mariano - viceprefetto;

dott. Angelo Caccavone - viceprefetto aggiunto;

dott. Vincenzo Calignano - funzionario economico finanziario.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fmo all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 2021

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 2021
Ministero dell'interno, foglio n. 301

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel Comune di Squinzano (Lecce), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 10 giugno 2018, sono state riscontrate forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità dell'amministrazione nonché il buon andamento ed il funzionamento dei servizi con grave pregiudizio dell'ordine e della sicurezza pubblica.

All'esito di indagini svolte dalle forze di polizia nell'ambito dell'operazione denominata «*My Home*» incentratasi, per la parte d'interesse, sugli amministratori eletti e sui componenti dell'apparato burocratico, sono emerse possibili forme di condizionamento dell'amministrazione locale da parte di un'organizzazione criminale organizzata. Pertanto il Prefetto di Lecce ha disposto, per gli accertamenti di rito, con decreto del 12 ottobre 2020, l'accesso presso il suddetto comune, ai sensi dell'art. 143, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

L'indagine in questione prende avvio da un esposto/denuncia presentato dal presidente e dal vicepresidente della Commissione provinciale di edilizia residenziale pubblica di Lecce, sottoscritto congiuntamente al presidente della Regione Puglia.

Nel periodo di attività della commissione di accesso, a seguito delle intervenute dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri comunali assegnati all'ente, il consiglio comunale di Squinzano è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 dicembre 2020, adottato ai sensi dell' art. 141, comma 1, lettera b, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Al termine dell'accesso ispettivo, la commissione incaricata ha depositato le proprie conclusioni sulle cui risultanze il prefetto di Lecce, sentito nella seduta del 18 dicembre 2020 il comitato provinciale per
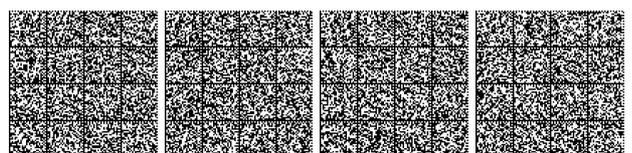
l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Lecce, ha trasmesso l'allegata relazione che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti e indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando, pertanto, i presupposti per l'applicazione delle misure di cui al citato art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000.

Le numerose indagini giudiziarie e le conseguenti operazioni di polizia susseguitesi dagli anni '80 hanno acclarato la presenza nella Provincia di Lecce dell'organizzazione criminale di stampo mafioso denominata Sacra corona unita, 1e cui diramazioni territoriali hanno permeato anche il territorio del Comune di Squinzano, come confermano le indagini condotte dalla direzione investigativa antimafia di Lecce con la menzionata operazione «*My Home*», compendiate nell'informativa di polizia giudiziaria depositata il 27 gennaio 2020; da tali indagini sono emersi riscontri oggettivi circa la sussistenza di elementi di collegamento diretto e indiretto con la criminalità organizzata di tipo mafioso di amministratori locali e funzionari comunali elo forme di condizionamento degli stessi.

Il prefetto di Lecce ha evidenziato, preliminarmente, una sostanziale continuità amministrativa, attesa la costante presenza, nel corso degli anni, delle medesime persone negli organi elettivi del Comune di Squinzano, rilevando in particolare che l'ultimo sindaco in carica ha ricoperto ininterrottamente l'incarico dal maggio 2003 fino ad aprile 2012, per poi essere rieletto sindaco nel giugno 2018.

La relazione prefettizia, riportandosi agli esiti delle indagini giudiziarie e delle attività ispettive, ha segnalato numerose illegittimità nelle procedure concorsuali di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica del Comune di Squinzano; in particolare, è stata accertata una alterazione del punteggio valido per la formazione della graduatoria per l'assegnazione dei predetti alloggi a vantaggio di soggetti fortemente contigui alla criminalità organizzata o con legami di parentela con affiliati ai locali clan mafiosi, a seguito di false attestazioni di domicilio e di illegittime concessioni della residenza anagrafica non supportate dalle necessarie verifiche degli uffici comunali. Le surriferite illegittimità, rappresentate al sindaco *pro tempore* dal segretario comunale, che ha prospettato anche l'opportunità di un annullamento della graduatoria di assegnazione, non sono state corrette, facendo emergere, sulla vicenda, un atteggiamento dolosamente omissivo del predetto amministratore locale che in quella occasione ha addirittura minacciato di dimettersi dall'incarico a fronte della paventata possibilità dell'annullamento del procedimento.

Il prefetto di Lecce ha riferito, altresì, che dalle indagini della locale direzione distrettuale antimafia sono emerse una serie di condotte ascrivibili al reato di corruzione elettorale, delle quali si sono resi protagonisti soggetti vicini agli ambienti della criminalità organizzata locale in rapporto con numerosi amministratori del Comune di Squinzano.

Proprio riguardo ai legami degli *ex* amministratori con esponenti del locale contesto malavitoso, la relazione prefettizia sottolinea, in particolare, il rapporto di stretta collaborazione esistente tra l'*ex* sindaco di Squinzano con un esponente di spicco della locale criminalità organizzata, e ciò a conferma della sussistenza di un forte condizionamento della componente politica e dell'apparato burocratico comunale per realizzare gli interessi illeciti della consorteria mafiosa del territorio.

In particolare, sono stati accertati ripetuti contatti tra esponenti del locale contesto mafioso con il precedente sindaco, vicesindaco e assessore con delega alle politiche sociali dai quali emerge che i predetti amministratori si sono adoperati per far ottenere a tali soggetti controindicati, come compenso all'appoggio elettorale ricevuto nelle elezioni amministrative del 10 giugno 2018, contributi economici comunali di natura assistenziale e l'assunzione di uno di essi in una cooperativa sociale operante per il Comune di Squinzano nella raccolta e riciclaggio di cascami e rottami metallici, nonché la promessa di un posto di lavoro per un altro esponente della medesima famiglia mafiosa. Sintomo del condizionamento nell'amministrazione comunale è anche la circostanza che sia il sindaco che un consigliere comunale abbiano accettato di pagare le bollette delle utenze ad un elettore vicino ad ambienti della criminalità locale, in cambio del suo voto.

Tra gli elementi tratti dalle indagini e dagli esiti ispettivi risulta, altresì, che l'*ex* vicesindaco, avvalendosi del suo impiego presso l'INPS, abbia abusivamente utilizzato il sistema informatico dell'istituto previdenziale al fine di favorire cittadini ed amici suoi sostenitori, tra i quali anche soggetti legati al contesto malavitoso locale, nella gestione di pratiche di disoccupazione, del reddito di inclusione e di vari benefici assistenziali. Viene inoltre segnalato l'interessamento - a seguito del sostegno elettorale ricevuto - di un altro *ex* assessore in favore di un soggetto controindicato sul contenzioso sorto a seguito della revoca contrattuale per morosità disposta nei confronti di un'associazione affidataria della gestione di campi di calcetto di proprietà comunale; la predetta associazione, condotta di fatto da un soggetto pregiudicato, risulta peraltro destinataria di due distinti provvedimenti interdittivi emessi il 22 febbraio 2016 e il 27 marzo 2017 dalla prefettura di Lecce.

Il prefetto di Lecce evidenzia al riguardo che il Consiglio di Stato, in sede di giudizio istaurato avverso le predette interdittive, ha sottolineato il ruolo ricoperto da tale persona affiliata alla locale organizzazione mafiosa all'interno della stessa società affidataria «quale sicario pronto a minacciare di morte a fini estorsivi e a procurare anni, coinvolgendo in tali ultime attività anche il fratello». I predetti impianti sportivi, nonostante i provvedimenti prefettizi ostativi e la risoluzione contrattuale, sono rimasti in possesso di quella società fino al mese di marzo 2019, quando il bene illegittimamente occupato è stato recuperato alla disponibilità comunale a seguito di sgombero forzoso più volte sollecitato dalla prefettura di Lecce al Comune di Squinzano.

La commissione d'accesso ha accertato, altresì, una perdurante occupazione «*sine titulo*» di alloggi residenziali di edilizia popolare da parte di soggetti legati alla criminalità organizzata, nonché l'impossessamento da parte di persone controindicate di un immobile di proprietà comunale, già adibito a caserma dei carabinieri, destinato alle emergenze abitative. A fronte di tali comportamenti illeciti, che si riflettono negativamente sulla cittadinanza per l'immagine di conclamata illegalità nella gestione del patrimonio pubblico, è stato rilevato un comportamento di sostanziale inerzia da parte del sindaco del Comune di Squinzano che ha favorito in tal modo il perpetuarsi degli abusi facendo emergere, con ragionevole evidenza, l'atteggiamento arrendevole dell'amministrazione comunale alle volontà del sodalizio criminale locale.

L'organo ispettivo, nell'esaminare la documentazione relativa ai contributi socio assistenziali erogati nel triennio 2018/2020, ha accertato che tra i percettori dei suddetti benefici economici figurano alcuni esponenti della locale criminalità organizzata; al riguardo, la commissione ha precisato che sebbene tali sovvenzioni sono a carico di ente sovracomunale (ambito sociale di zona), l'elenco degli aventi diritto, quali soggetti in situazione di fragilità sociale, è stabilito dall'amministrazione comunale competente.

La cattiva gestione della cosa pubblica nel Comune di Squinzano si rileva anche nella inefficace riscossione dei tributi locali, con grave danno per le finanze comunali; infatti, è stato accertato il mancato versamento delle imposte TARI, TASI ed IMU per gli anni 2014/2019 da parte di numerosi esponenti di locali clan mafiosi, oltreché di alcuni *ex* amministratori comunali ed *ex* dipendenti dell'Ente; a tal riguardo, la commissione di accesso ha sottolineato che l'amministrazione comunale non ha mai attivato azioni di riscossione coattiva del debito né tantomeno adottato alcuna iniziativa utile a ridurre l'area di evasione. Irregolarità ed omessi controlli nella verifica dei requisiti di legge sono inoltre emersi riguardo al rilascio di alcune licenze per esercizi commerciali; attività di fatto controllate o gestite da esponenti legati alle locali consorterie mafiose.

Le circostanze, analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del prefetto di Lecce rilevano una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di Squinzano volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali, che hanno determinato lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale, nonché il pregiudizio degli interessi della collettività, che rendono necessario l'intervento dello Stato per assicurare la riconduzione dell'ente alla legalità.

Sebbene il processo di ripristino della legalità nell'attività del comune sia già iniziato con la gestione provvisoria dell'ente affidata al commissario straordinario, ai sensi dell'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in considerazione dei fatti suesposti e per garantire il completo affrancamento dalle influenze della criminalità, si ritiene, comunque, necessaria la nomina della commissione straordinaria di cui all'art. 144 dello stesso decreto legislativo, anche per scongiurare il pericolo che la capacità pervasiva delle organizzazioni criminali possa di nuovo esprimersi in occasione delle prossime consultazioni amministrative.

L'arco temporale più ampio previsto dalla vigente normativa per la gestione straordinaria consente anche l'avvio di iniziative e di interventi programmatori che, più incisivamente, favoriscono il risanamento dell'ente.

Rilevato che il provvedimento dissolutorio previsto dall'art. 143 del citato decreto legislativo, per le caratteristiche che lo configurano, può intervenire anche quando sia stato già disposto un provvedimento dissolutorio per altra causa, differenziandosene per funzioni ed effetti, si propone l'adozione della misura di rigore nei confronti del Comune di Squinzano (Lecce), con conseguente affidamento della gestione dell'ente locale ad una commissione straordinaria cui, in virtù dei successivi articoli 144 e 145, sono attribuite specifiche competenze e metodologie di intervento finalizzate a garantire, nel tempo, la rispondenza dell'azione amministrativa alle esigenze della collettività.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durate della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 26 gennaio 2021

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE
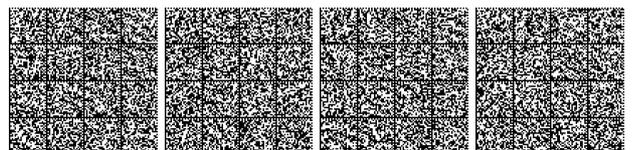
Prefettura di Lecce

Prot.n. /R/OPS Lecce,

AL SIG. MINISTRO DELL'INTERNO
ROMA

OGGETTO: Comune di Squinzano - Proposta di scioglimento ai sensi dell'art. 143, comma 3 T.U.E.L. - Relazione.

PREMESSA

Con Decreto prefettizio n. [- omissis -], su delega della S.V. Ill.ma, lo scrivente ha disposto l'accesso ispettivo presso il Comune di Squinzano, al fine di verificare l'eventuale sussistenza degli elementi di cui al comma 1 dell'art. 143 del TUEL.

Per l'esecuzione di tali accertamenti è stata nominata, con il cennato decreto prefettizio, una Commissione di Indagine composta dal [- omissis -]

Per le connesse attività di accertamento ed acquisizione di informative sugli organi, sull'apparato burocratico e sulle attività del Comune di Squinzano, è stato contestualmente nominato un Gruppo di Supporto composto dai seguenti funzionari: [- omissis -]

In data 12.10.2020, la Commissione prefettizia si è insediata presso il Comune di Squinzano, dando avvio all'acquisizione degli atti inerenti le attività più significative dell'Ente, con particolare riguardo ai Settori Amministrativi per i quali l'attività di indagine delle Forze di Polizia ha fatto emergere la presenza di irregolarità o illeciti.

Prefettura di Lecce

La Commissione, conclusa l'attività d'indagine, in data 16.12.2020 ha rassegnato le risultanze dell'attività svolta presso il Comune di Squinzano con Relazione conclusiva, che si allega in copia[1], e che lo scrivente assume a fondamento della presente proposta.

Successivamente, come previsto dall'art. 143, comma 3 TUEL, è stato sentito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, integrato con la partecipazione del Procuratore della Repubblica, che ha condiviso la presente proposta[2] ritenendo l'attività svolta utile per le valutazioni di competenza dello stesso organo giudiziario.

1. LA COMPAGINE AMMINISTRATIVA DEL COMUNE DI SQUINZANO

L'Amministrazione Comunale di Squinzano, Comune che conta n. 14.482 abitanti, è stata rinnovata con le consultazioni elettorali del 10 giugno 2018.

E' risultato eletto **Sindaco** il dott. [... omissis ...], della [... omissis ...] (area politica non individuabile) con il 39,75% dei voti espressi.

La Giunta Comunale, all'avvio dell'accesso ispettivo, risultava così composta:

[... omissis ...]

[... omissis ...] - Deleghe: *Attività produttive – Commercio – Artigianato – Agricoltura – Caccia e Pesca – Quartiere Madonna di Fatima - Innovazioni tecnologiche – Politiche giovanili*

[... omissis ...] - Deleghe: *Cultura e Istruzione – Rapporti con le Associazioni – Politiche per la famiglia – Pari opportunità*

[... omissis ...] Deleghe: *Polizia Municipale – Sport – Politiche Comunitarie*

[... omissis ...] – Deleghe: *Politiche Sociali*

[... omissis ...] non di origine elettiva - Deleghe: *Gestione del Patrimonio e della contabilità economico finanziaria dell'Ente – Gestione dei*

[1] All. 1 con documentazione correlata
[2] Allegato 2 Verbale
[3]

Prefettura di Lecce

centri di costo e delle entrate per l'ottimizzazione delle risorse – Turismo e Recupero e Valorizzazione del Patrimonio Artistico Culturale – Contenzioso

Il Consiglio Comunale risultava composto dai seguenti Consiglieri:

1) [--- omissis ---]
2) [--omissis ---]
3) [--- omissis ---]
4) [--- omissis ---]
5) [--- omissis ---]
6) [--- omissis ---]
7) [--- omissis ---]
8) [omissis ---]
9) [--- omissis --]
10) [--- omissis ---]
11) [omissis ---]
12) [--- omissis ---]

Giova sin da subito evidenziare (poiché si tornerà sulla questione nel prosieguo della presente) che nel corso dell'attività di accesso, e segnatamente in data 16 novembre 2020, lo scrivente ha proceduto alla sospensione del Consiglio Comunale di Squinzano per intervenute dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri, in attesa del provvedimento di scioglimento dell'Ente, ai sensi dell'art. 141 T.U.E.L., nominando un Commissario prefettizio per la provvisoria gestione dell'Ente.

Ritornando alla compagine eletta alla tornata del giugno 2018, si rileva che **il [--- omissis ---] risulta aver ricoperto numerosi incarichi istituzionali già in passato presso il Comune di Squinzano.**

Prefettura di Lecce

Infatti, lo stesso dapprima, tra il 1994 ed il 1998, **è stato Consigliere Comunale** e, successivamente, **ha ricoperto la stessa carica di Sindaco,** segnatamente, dal 29.5.2003 al 15.4.2008 con riconferma nello stesso 2008 per un nuovo mandato conclusosi anticipatamente in data 17 aprile 2012 per dimissioni della metà più uno dei consiglieri.

Anche altri Assessori hanno fatto parte già in passato dell'amministrazione locale. In particolare, il [--- omissis ---] **hanno in precedenza ricoperto la carica di Consigliere** (il primo dal 19.6.2008 al 17.4.2012 e dall'8.3.2017 all'11.6.2018 ed il secondo dal 18.7.2003 al 15.4.2008 e dal 19.6.2008 al 17.4.2012) e [-- omissis ---] il quale, oltre ad aver ricoperto in passato la carica di Consigliere per lunghi periodi (dal 29.12.1998 al 27.5.2003; dal 18.7.2003 al 15.4.2008; dal 19.6.2008 al 17.4.2012; dal 14.6.2013 all'11.6.2018), è stato altresì **Assessore anche nella precedente giunta.**

Parimenti, nel Consiglio siedono per lo più Consiglieri che hanno già in passato ricoperto cariche istituzionali. Ed invero, il Consigliere [-- omissis --] oltre ad aver già rivestito lo stesso incarico in precedenti legislature, in passato è stato prima Assessore - dal 26.6.2003 al 15.4.2008 – e poi Sindaco nella consiliatura precedente a quella attuale, dal 28.6.2013 all'11.6.2018. Lo stesso dicasi per [- -- omissis --] dal 21.4.2008 al 17.4.2012, [-- omissis --] Assessore dal 22.6.1993 al 9.5.1994 e dal 21.4.2008 al 17.4.2012, per [--omissis --] Assessore dal 3.4.2012 al 17.4.2012 e dal 14.6.2013 all'11.6.2018 e già Vicesindaco nella precedente consiliatura, per [-omissis --] che ha rivestito la carica di Sindaco per due consiliature consecutive, dal 5.12.1994 al 27.5.2003 ed infine per [--omissis --] che in precedenza ha rivestito la carica di Assessore (dal 21.4.2008 al 29.7.2011).

Appare, dunque, evidente come all'Assise dell'Amministrazione comunale di Squinzano si siano avvicendate da alcuni anni le stesse figure, evidenziando **una sostanziale continuità amministrativa** e di gestione della cosa pubblica nell'Ente locale.

Il Comune di Squinzano sarà interessato al rinnovo del Consiglio e all'elezione del Sindaco nella tornata elettorale della prossima primavera del 2021, a seguito del richiamato anticipato scioglimento della consiliatura.

Prefettura di Lecce

2. CONTESTO TERRITORIALE DELLA LOCALE CRIMINALITA' ORGANIZZATA DI TIPO MAFIOSO E PRESENZA NEL COMUNE DI SQUINZANO.

Carattere particolarmente rilevante riveste la descrizione del contesto territoriale nel quale è inserito il Comune di Squinzano, con particolare riferimento alla presenza ingombrante dell'organizzazione criminale di tipo mafioso, nota come "Sacra Corona Unita", sorta nel maggio del 1983 nel carcere di Bari per iniziativa di Giuseppe ROGOLI, **la cui esistenza in questa provincia costituisce un dato che ha connotato la recente storia giudiziaria del territorio.**

Invero, il sodalizio mafioso della "Sacra Corona Unita", da una configurazione unitaria si è gradatamente evoluto in una rete di *clan*, ciascuno con un basso numero di appartenenti, che operano avvalendosi del metodo "*mafioso*", da cui derivano assoggettamento ed omertà, così come comprovato, sotto il profilo giudiziario, dalle varie condanne definitive emesse all'esito dei diversi procedimenti penali.

Invero, la Commissione Parlamentare Antimafia, nella Relazione del 7.2.2018, ha affermato come "*Abbandonata l'originaria struttura piramidale e la successiva rigida suddivisione in gruppi, restii a dialogare tra loro e piuttosto pronti a rivendicare ognuno la propria autonomia e a imporre l'egemonia su altri territori delle province salentine, le consorterie che ancora si riconoscono nella Sacra Corona Unita paiono aver scelto, da qualche tempo, una strategia tesa all'inabissamento delle tradizionali attività criminali,* ***all'apparente scomparsa dell'associazione mafiosa,*** *ricercando invece il* ***consenso sociale*** *attraverso attività che, in un periodo di profonda crisi economica, trovano apprezzamento tra i consociati, quali, ad esempio, il recupero forzoso dei crediti da debitori riottosi o l'offerta di posti di lavoro all'interno di aziende "controllate" dalla stessa organizzazione*", ottenendo in tal modo "*un diffuso ed inaspettato riconoscimento, da frange della società civile tra le più disparate*" (*Relazione Conclusiva della Commissione Parlamentare Antimafia* del 7.2.2018, pag. 97).

Emerge, quindi, un'evoluzione della Sacra Corona Unita, da mafia sanguinaria, come è stata nei primi anni successivi alla sua nascita, a mafia silenziosa e invisibile, inabissata tra i vari meccanismi quotidiani delle attività della società civile, con un conseguente "*atteggiamento conciliante*" da parte dei cittadini, testimoniato da "*diffuse manifestazioni di solidarietà della gente comune nei confronti di esponenti della criminalità di tipo mafioso, sintomo evidente del mutato atteggiamento verso gli*

Prefettura di Lecce

esponenti di un'associazione che, messi da parte omicidi, bombe e incendi, ha mostrato di sé il lato maggiormente accettabile e "presentabile" (Relazione Conclusiva della Commissione Parlamentare Antimafia del 7.2.2018, pag. 97).

I gruppi criminali, quindi, hanno esteso l'area di interesse ben oltre le tradizionali attività illecite del traffico di stupefacenti, delle estorsioni e dell'usura - pur non abbandonandole - rivolgendo l'attenzione ad attività quali quelle connesse al recupero dei crediti o alla gestione delle vendite giudiziarie e alla connessa azione di turbata libertà degli incanti, al settore dei giochi e delle scommesse, ma anche ad altri ambiti socio-economici diversi.

La Direzione Investigativa Antimafia, invero, al riguardo ha precisato che le organizzazioni mafiose pugliesi, *"pur riconoscendosi come autonome specie nel controllo militare del territorio, sembrano proiettate, sotto l'egida delle famiglie dominanti, alla realizzazione di una sinergica struttura multi-business, con una mentalità criminale più moderna e "specializzata", che consente loro di spaziare nei vari ambiti dell'illecito (come quello delle scommesse illegali on-line) e di affermare una tendenza espansionistica verso i settori in crescita dei mercati legali"* (Relazione sull'attività della Direzione Investigativa Antimafia 1° semestre 2018, pag. 172).

In tale prospettiva, si collocano anche la **ricerca di collegamenti con ambienti della politica ed il tentativo di infiltrazione criminale negli apparati della pubblica amministrazione.**

La Sacra Corona Unita, d'altronde, al pari delle altre organizzazioni mafiose, **si è spesso infiltrata nel tessuto politico, usando le tornate elettorali come strumento di penetrazione e di condizionamento delle amministrazioni territoriali** ed in tal senso **il voto di scambio rappresenta una via di inserimento nell'ambito delle attività imprenditoriali connesse a quelle della Pubblica Amministrazione.**

Nella Relazione della D.I.A. del I° semestre 2018, in proposito, si sottolinea *"la presenza e l'operatività nella provincia di Lecce di un'articolata associazione di tipo mafioso operante in clan e gruppi anche autonomi, finalizzata ad assumere il controllo del territorio, sia in relazione ad attività illecite, sia in relazione ai centri di potere politico amministrativo, attraverso la corruttela di pubblici amministratori."*

Prefettura di Lecce

"Questa ***mafia degli affari,*** *proiettata verso obiettivi di medio lungo-termine, utilizza il potere di assoggettamento per condizionare non solo gli Enti locali, ma anche il tessuto imprenditoriale. In tali ambiti la corruzione diventa il grimaldello per permeare la Pubblica Amministrazione"* (Cfr. Relazione sull'attività della Direzione Investigativa Antimafia, cit., pag. 174).

Nel contesto così delineato, si inseriscono le vicende che hanno coinvolto nel tempo direttamente il territorio di Squinzano, in relazione al quale le attività investigative hanno consentito di verificare che il controllo delle attività illecite e in particolare del mercato della droga è stato costantemente gestito dal clan [-- omissis --] che agiva sul territorio attraverso il proprio referente [-- omissis --], figlio del noto [-- omissis --] detto [-- omissis]", e attraverso [-- omissis --] figure che avevano dato attuazione ai programmi criminali del clan e fornito sostegno economico ai capi storici attualmente detenuti.

A partire dalla seconda metà del 1989, nel contesto territoriale del nord Salento al [-- omissis --] **vennero infatti riconosciuti i più ampi poteri di comando ed amministrazione degli affiliati** che dirigevano i vari sotto-gruppi (a dimensione comunale) tra loro dipendenti; il [-- omissis --] **fu altresì il responsabile di un proprio sotto-gruppo di associati operante nella zona di Campi Salentina.**

Parallelamente, nella vicina **Squinzano, operava tra gli altri [-- omissis --] soggetto poi condannato all'ergastolo** perché **ritenuto responsabile, tra l'altro, di partecipazione ad associazione mafiosa e di plurimi omicidi** ***"concordemente indicato ...come un ragazzo di*** [omissis --] ***per conto del quale gestiva e coordinava le attività illecite poste in essere dagli altri affiliati nel comune di Squinzano..."****"(sentenza Corte di Assise Lecce del 13.2.1997).*

Un ruolo attivo, dopo l'arresto del padre [-- omissis --], hanno avuto in seguito anche i figli, [-- omissis --], entrambi poi condannati per partecipazione ad associazione mafiosa con le sentenze della Corte Assise di Lecce del 8.1.2000 (omissis --), del GIP Tribunale Lecce del

Prefettura di Lecce

24.1.1995 [--omissis--]e del GIP Tribunale Lecce del 20.2.2003 [--omissis--), tutte ormai divenute irrevocabili.

Quest'ultima sentenza, in particolare, ha consentito, di ricostruire giudiziariamente **l'evoluzione dei gruppi mafiosi nella zona nord della provincia di Lecce con speciale riferimento al periodo in cui [--omissis--] poi divenuto collaboratore di giustizia, era rimasto in libertà** *(ovvero dal febbraio* ***1997*** *sino al maggio* ***2000****)* rilanciando le attività del proprio gruppo mafioso e partecipando ad **una sanguinosa lotta con il gruppo dei[--omissis--]di Squinzano e di [--omissis--]di Surbo alleati tra loro.** In particolare poi, nella citata sentenza il GIP così scriveva: *"...In definitiva, l'apporto conoscitivo [...] ha dimostrato come[--omissis--] già definitivamente condannato per il delitto di partecipazione ad associazione armata di tipo mafioso, commesso nel settembre 1993, come accertato con sentenza della Corte d'Appello di Lecce in data 10.7.1995, divenuta irrevocabile il 21.3.1996,* ***ha continuato ad esercitare, dopo l'arresto del padre[--omissis--]e del fratello [--omissis--]il proprio ruolo verticistico, <u>quale referente di Squinzano</u> alleatosi col gruppo di[--omissis--]Surbo, quanto meno sino all'omicidio di [--omissis--] commesso a Squinzano il 5.3.99...".***

Analogamente per [--omissis--] scriveva il GIP nella sentenza del 20.02.2003 " *Ritiene il giudicante che, [...] sia* ***pienamente provato l'inserimento di [--omissis--] <u>nel sodalizio mafioso</u> [...]***..*In definitiva, l'apporto conoscitivo [...] ha dimostrato come [--omissis--] già definitivamente condannato per omicidio continuato e partecipazione ad associazione armata di tipo mafioso, reato associativo commesso il 18.5.1996, come accertato con sentenza della Corte d'Appello di Lecce in data 25.1.2001, divenuta irrevocabile il 27.6.2002,* ***ha continuato ad esercitare il proprio ruolo verticistico, <u>quale referente di Squinzano</u> alleatosi col gruppo di[--omissis--]Surbo, quanto meno sino all'omicidio di [--omissis--]commesso a Squinzano il 5.3.99."***

Invero, già in un recente passato, **è emerso un potenziale condizionamento dell'Amministrazione Comunale di Squinzano da parte di *clan* mafiosi locali,** attraverso forzature delle norme, al fine di avvantaggiare, determinate persone "vicine" ai vari amministratori comunali.

Si fa riferimento in particolare all'**attività investigativa del ROS dei Carabinieri di Lecce denominata "*VORTICE-Deja-vu*", che, nel 2014, aveva**
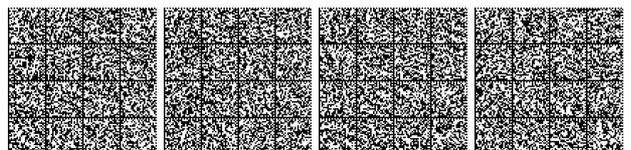
Prefettura di Lecce

coinvolto l'allora [-omissis-] **di Squinzano** [-omissis-] il quale, per tali vicende dapprima è stato **condannato, per abuso d'ufficio, a mesi 4 di reclusione con sentenza in primo grado** emessa in data 31.01.2017, dal G.U.P del Tribunale di Lecce, **e poi è stato assolto, in secondo grado,** con sentenza pronunciata in data 19.2.2018, dalla Corte di Assise di Appello di Lecce.

L'attività investigativa aveva fatto emergere, **in quell'occasione, come il** [-omissis-] **avesse agevolato un personaggio di vertice della S.C.U., quale** [-omissis-] **nell'assegnazione di un alloggio popolare** che, con un decreto adottato dal [-omissis-] in assenza di tutti i requisiti e condizioni legali, era stato requisito ed assegnato al [-omissis-] Inoltre nella sopra citata sentenza venivano dettagliatamente riportati i rapporti di [-omissis-] con l'amministrazione Comunale di Squinzano, la cui ricostruzione appare, anche in questa sede comunque utile alla delineazione del potere dei germani [-omissis-] di influire sulle determinazioni delle pubbliche amministrazioni locali, a dimostrazione della ricorrenza di quella condizione di assoggettamento che è l'elemento costitutivo necessario del reato associativo. Nel corso delle indagini **era emerso, invero, come** [-omissis-] **fossero in grado di influenzare, in talune circostanze, le scelte dell'Amministrazione Comunale, e ciò anche in forza del rapporto di amicizia e frequentazione degli stessi con** [-omissis-] **e la madre di quest'ultimo** [-omissis-] **Squinzano *pro tempore*, successivamente rimossa ex art. 142 del Testo Unico degli Enti Locali.**

Nel medesimo procedimento penale originato dall'indagine ***"VORTICE-Deja-vu"*** era stato **coinvolto anche** [-omissis-] **tratto in arresto per associazione di tipo mafioso, alla quale partecipavano anche il fratello** [-omissis-] **anch'egli pluripregiudicato, soggetto organicamente inserito nella Sacra Corona Unita,** già condannato per numerosi gravi reati, quali ricettazione, furto, omicidio continuato e associazione di tipo mafioso (con sentenza della Corte di Appello di Lecce del 3.6.2003, divenuta irrevocabile il 31.10.2003), **e la moglie** [-omissis-], a sua volta **membro della famiglia** [-omissis-] **protagonista della più parte delle vicende delittuose accertate nell'Operazione di Polizia Giudiziaria *"MY HOME"*, alla base della presente indagine amministrativa** (che di seguito saranno dettagliatamente specificate), la quale **si occupava di curare i collegamenti e di**

5 [-omissis-]
6 [-omissis-]
7 [-omissis-]
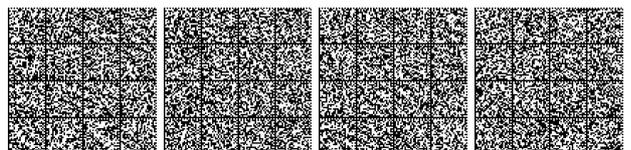
Prefettura di Lecce

assicurare i rapporti tra il marito detenuto e i referenti esterni del sodalizio mafioso, provvedendo a trasmettere all'esterno le direttive che riceveva dal marito e ad informarlo su quanto avvenisse fuori dalla struttura penitenziaria.

Difatti, proprio dalle intercettazioni ambientali e telefoniche del suindicato procedimento, risulta che [--omissis--], avvalendosi della moglie [--omissis--] (veicolo per ricevere notizie e inviare disposizioni operative, con la quale aveva sistematici colloqui in carcere) e degli affiliati [--omissis--], gestiva le attività illecite e consolidava i rapporti con i referenti esterni dell'organizzazione, rafforzando tra l'[illegible] forti legami con persone a capo di gruppi delinquenziali dominanti della provi[illegible] di Brindisi e di Lecce.

Tali attività illecite erano strumentali ad una mutua assistenza nel senso che di una parte dei ricavi, in particolare del traffico degli stupefacenti e delle estorsioni, beneficiavano gli esponenti di maggior rilievo del sodalizio o le famiglie degli appartenenti ad esso, quando i loro familiari erano detenuti, tra cui anche la stessa famiglia di [--omissis--] ciò in quanto il supporto economico alle famiglie dei detenuti è componente fissa ed imprescindibile di tutti i clan mafiosi che in qualche modo traggono origine dall'associazione di tipo mafioso, comunemente nota con la denominazione di Sacra Corona Unita.

La famiglia [--omissis--] di Squinzano è notoriamente legata agli ambienti dei sodalizi mafiosi locali.

Il capofamiglia [--omissis--][8], è pregiudicato, già condannato per furto in concorso (con sentenza del Tribunale di Lecce del 30.4.1973), per omicidio doloso, minaccia e porto abusivo e detenzione di armi (con sentenza della Corte di Assise di Appello di Lecce del 1.12.1977, in parziale riforma della sentenza emessa dalla Corte di Assise di Lecce in data 28.11.1977) e per oltraggio a pubblico ufficiale (con sentenza del Tribunale di Lecce del 17.4.1979).

Il figlio di [--omissis--][9], è gravato da pregiudizi di polizia, in quanto segnalato (in data 10.11.2014) presso la banca dati FF.PP. per associazione a delinquere di stampo mafioso nell'ambito dell'Operazione convenzionalmente denominata *"VORTICE-Deja vu"*, nella quale risultavano denunciati n. 96 soggetti

---

[8] [--omissis--]

[9] [--omissis--]

Prefettura di Lecce

per violazione a vario titolo dell'art. 416 bis c.p., nonché produzione/traffico/spaccio di sostanze stupefacenti e segnalato, altresì, **per la medesima fattispecie di reato (in data 23.3.2018)** nell'ambito dell'Operazione denominata ***"ORIONE"***, a seguito della quale venivano **denunciati numerosi soggetti per associazione di tipo mafioso, produzione/traffico/spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione ed altro.**

In tempi più recenti, le numerose operazioni condotte dalle Forze di Polizia e dalla Magistratura hanno fatto emergere nuove realtà criminali nei Comuni in cui hanno da sempre dominato i clan [-- omissis --]- ovvero Campi Salentina, Novoli, Salice Salentino, **Squinzano**, Surbo, Trepuzzi - sui quali **attualmente ha esteso la propria influenza il clan**[omissis] **già attivo principalmente nel capoluogo e nella cintura dei Comuni contermini.**

Tale ultima consorteria mafiosa, facente capo a[-- omissis ---] **pluripregiudicato, condannato per due volte per il reato di associazione di stampo mafioso di cui all'art. 416 *bis* c.p. e oggi detenuto per scontare una condanna all'ergastolo**, è stata, tra l'altro, interessata dalla recente Operazione di Polizia Giudiziaria convenzionalmente denominata *Final Blow*, condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Lecce e coordinata dalla Procura della Repubblica - D.D.A. presso il Tribunale di Lecce, che ne ha sottolineato la **persistente operatività sul territorio di questa provincia.**

Nell'Ordinanza di custodia cautelare n. n. 19/2020 R.O.C.C. emessa in data 12.2.2020 dal GIP del Tribunale di Lecce all'esito della predetta Operazione di p.g. viene evidenziato come **il**[-- omissis --]pur detenuto, ha continuato *"a far parte dell'associazione, con il ruolo di capo, promotore e dirigente dell'omonimo clan, operante su Lecce, Cavallino e Melendugno, con influenza sui territori di Campi Salentina, Salice Salentino, Surbo, **Squinzano**, Caprarica..."* (Ordinanza di custodia cautelare del GIP del Tribunale di Lecce n. 19/2020 R.O.C.C., pag. 5).

Il sodalizio mafioso in argomento è risultato particolarmente attivo nel traffico e nello spaccio di sostanze stupefacenti, nelle estorsioni, nelle operazioni di recupero crediti, nella gestione dei servizi di guardiania, attività illecite i cui proventi venivano reimpiegati per garantire il raggiungimento dei fini dell'associazione mafiosa, per il sostentamento degli affiliati liberi e detenuti, delle loro famiglie, per l'avviamento di attività commerciali ed imprenditoriali lecite. (Cfr. Ordinanza di custodia cautelare del GIP del Tribunale di Lecce n. 19/2020 R.O.C.C., pag. 39).

Prefettura di Lecce

Nel comune di Squinzano, in particolare, il referente del clan [omissis] **è stato individuato nel pluripregiudicato** [-- omissis -- --][10], inteso [..omissis..], tratto in arresto in data 26.2.2020 in esecuzione della citata Ordinanza di custodia cautelare, il quale è risultato essere stato "***impegnato ad ostacolare la supremazia degli appartenenti al gruppo criminale capeggiato dall'ergastolano***

Anche il citato [--omissis -- --] è stato **destinatario della medesima Ordinanza Cautelare del febbraio 2020, in quanto facente parte dell'associazione mafiosa** riconducibile alla **Sacra Corona Unita,** con il ruolo di **capo, promotore e dirigente dell'omonimo clan attivo nel territorio di Squinzano.**

3. ***ESITI DELL'INDAGINE DI P.G. "MY HOME".***

Tutto quanto premesso, come di seguito evidenziato, trova ampio riscontro nella complessa attività di indagine condotta dalla Sezione Operativa di Lecce della Direzione Investigativa Antimafia tra il 4.5.2018 ed il 12.8.2018 e compendiata nell'Informativa di p.g. depositata in data 27.1.2020 nell'ambito del procedimento penale n. [--omissis] mod. [omissis] già n. [omissis --] R.G.N.R. mod. [omissis], dalla quale sono emersi riscontri oggettivi circa la sussistenza di elementi di collegamento diretto e indiretto con la criminalità organizzata di tipo mafioso di amministratori locali e funzionari comunali e/o forme di condizionamento degli stessi.

L'indagine, convenzionalmente denominata "*MY HOME*", avviata su delega da parte della Direzione Distrettuale Antimafia della locale Procura della Repubblica, ha preso l'abbrivio da un esposto/denuncia presentato da [--- omissis ---] e da [omissis -- --][11] rispettivamente [--- omissis -- --] Lecce, e sottoscritto congiuntamente dal [--- omissis -- --][12] nel quale si ipotizzavano violazioni degli artt. 612 e 416 bis.1 del c.p. poste in essere nell'ambito della procedura concorsuale inerente all'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica nel Comune di Squinzano.

10 [-- omissis ---]
11 [-- omissis --]
12 [-- omissis --]
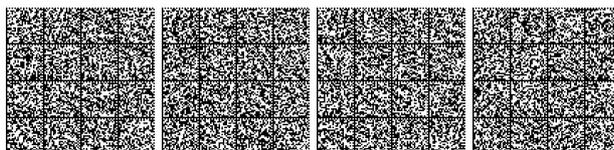
Prefettura di Lecce

L'articolata attività investigativa - la quale non è confluita in una richiesta di rinvio a giudizio (con la relativa richiesta di misure cautelari) per mere questioni squisitamente procedurali, concernenti l'inutilizzabilità delle intercettazioni svolte, alla luce della recente Sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 51 del 2.1.2020, in tema di utilizzo dell'attività captativa in relazione a reati diversi da quelli per i quali è stata autorizzata l'attività tecnica - oltre a cristallizzare la fondatezza delle ipotesi di reato prospettate nel predetto esposto/denuncia, nonché altre violazioni di norme penali, ha disvelato la sussistenza di elementi sintomatici di una potenziale compromissione dell'Amministrazione Comunale di Squinzano, tali da indurre questo Ufficio a richiedere delega dei poteri di accesso e ispezione, al fine di verificare, attraverso l'acquisizione di riscontri anche documentali, se all'interno dell'Amministrazione Comunale di Squinzano di fatto sussistano condizionamenti criminali idonei a determinare una situazione patologica nella conduzione dell'ente locale.

3.1 PROCEDURA CONCORSUALE PER L'ASSEGNAZIONE, IN LOCAZIONE, DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – PRESSIONI E MINACCE DA PARTE DI SOGGETTI CON PREGIUDIZI O PRECEDENTI PER ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO.

La rassegnata attività investigativa posta in essere dalla locale Sezione Operativa della D.I.A., ha disvelato la presenza, nell'ambito della procedura concorsuale per l'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia popolare promossa dal Comune di Squinzano, di numerose irregolarità e scorrettezze e di pressioni e minacce perpetrate da soggetti con gravi precedenti penali, interessati alla graduatoria per l'assegnazione degli alloggi popolari, in danno del Funzionario del suddetto Comune, Responsabile dell'Ufficio Casa.

Pressioni e minacce aggravate da parte di [--- omissis ---] e i nei confronti di [--- omissis ---] Settore del Comune di Squinzano.

Le attività investigative in questione, fin dall'inizio, hanno evidenziato elementi probatori a conforto del contenuto dell'esposto/denuncia predetto per le ipotesi di reato di minacce aggravate a carico del sopra citato [--- omissis ---] membro della famiglia [omissis] di cui si è detto, concorrente nella procedura per l'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
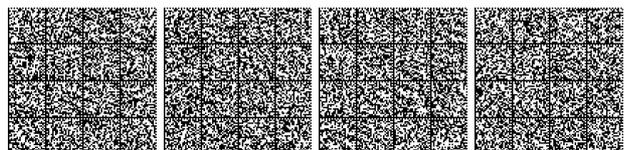
Prefettura di Lecce

La conferma delle minacce subite dalla [--- omissis --- [3]
--- omissis ---] di Squinzano, con competenze in materia di assegnazione di case di edilizia popolare e del relativo contenzioso, è emersa, in particolare, da alcune conversazioni intercettate nel suo ufficio, durante le quali la [--- omissis ---] riferisce ai propri interlocutori di vere e proprie minacce di morte subite, esprimendo le proprie preoccupazioni.

In particolare, in una conversazione intercettata in ufficio il 5.5.2018, la [-- omissis --], nel leggere l'articolo di stampa pubblicato il 4.5.2018 relativo alle indagini della Sezione Operativa di Lecce della D.I.A. per presunte pressioni di appartenenti alla criminalità organizzata locale per l'assegnazione di alloggi popolari del Comune di Squinzano, confida "*ad una sua non meglio indicata interlocutrice di essere stata oggetto di minacce di morte: << **A noi ci hanno minacciato di morte...vi spariamo...[...]** >>* (Informativa di P.G. nel procedimento penale n. [-- omissis ---, già n. -- omissis ---] pag. 7).

Appena due giorni dopo, il 7.5.2018, la stessa [-- omissis --] nell'esporre ad un suo collaboratore le diatribe sorte con la Commissione Provinciale di Edilizia Residenziale Pubblica di Lecce, gli precisa "*che il responsabile delle minacce di morte ricevute era uno dei [-- omissis --]: <<[omissis --] **era che mi minacciava di morte**>>* (Informativa cit., pag. 8).

Sull'argomento la [-- omissis --] torna anche nei mesi a seguire, evidentemente fortemente scossa dalle intimidazioni ricevute ed, invero, in data 5.7.2018, la [-- omissis --] ne parla anche con [-- omissis ---] [14], al quale, mentre discorre della graduatoria degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, riferisce "*di essere stata vittima di minacce di morte da parte di uno dei [-- omissis --] << **era venuto e aveva detto 'mercoledì o mi date la casa o qua vi ammazzo tutti quanti'**>>*" (Informativa cit., pag. 7-8).

Della situazione dei [-- omissis ---] parla anche con la [--- omissis ---] [15] in una conversazione del 7.7.2018, durante la quale la [omissis] segnala come il [-- omissis ---] pretendeva per il figlio l'assegnazione di un alloggio tra gli immobili destinati in passato al locale Comando Stazione

[13] [-- omissis ---]
[14] [-- omissis ---]
[15] [-- omissis ---]

Prefettura di Lecce

Carabinieri, dichiarando: "*Oggi è tornato di nuovo*[..omissis..]*[...] Tu non hai idea che macello ha fatto [...] è stato con me un sacco di tempo che lui deve..gli dobbiamo dare il ...come lo ha chiamato?...eh...la caserma insomma...*" (Informativa cit, pag. 11).

In tale occasione, la[..omissis..]esterna alla[..omissis..]"*tutte le preoccupazioni per intimidazioni ricevute da terze persone che di fatto erano inserite nella graduatoria per l'assegnazione di alloggi di E.R.P....*", evidenziando "*la pericolosità sociale*" delle stesse, le quali non rappresentavano semplici "*delinquentucci da quattro soldi*" (Informativa cit, pag. 10).

I timori della[..omissis..]ed il clima di intimidazione è ulteriormente comprovato da un'intercettazione ambientale effettuata nell'ufficio della sopracitata[..omissis..] data 18.7.2018, che vede come protagonista proprio il citato[..omissis..], padre di[..omissis..]

Nella circostanza, nel luglio 2018, secondo quanto emerso dalle intercettazioni ambientali e dalle riproduzioni fotografiche, il[..omissis..]riferisce alla[..omissis..]della ricezione di una comunicazione attestante l'assegnazione presso la propria abitazione della residenza del figlio[..omissis..]

In proposito, il[..omissis..]precisa che il proprio nucleo familiare è distinto e separato da quello del figlio[omissis]il quale, a suo dire, è residente in Squinzano, alla via[..omissis..] questo, evidentemente contrariato e minaccioso – come emerge dalle foto [..omissis..]dell'Informativa di p.g. della D.I.A. – avrebbe preteso spiegazioni dalla[..omissis..]contestando il contenuto di tale atto e la concessione del cambio di residenza al figlio.

Come precisato dagli stessi organi investigativi, **appare evidente che a seguito della concessione della residenza presso l'abitazione del padre, per[..omissis..], sarebbero venuti meno i requisiti per ottenere la assegnazione di un alloggio E.R.P., stante le esplicite disposizioni impartite con circolare di ARCASUD – Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare Sud Salento. Ed invero, l'attribuzione della residenza anagrafica a[..omissis..]presso l'abitazione del padre[omissis] avrebbe determinato motivo di esclusione dalla partecipazione al bando di assegnazione alloggi E.R.P., dal momento che il predetto sarebbe risultato inserito in un nucleo familiare (quello del padre) già assegnatario di alloggio popolare. La perfetta conoscenza di tali disposizioni normative induce[..omissis..]a pretendere, con toni particolarmente**
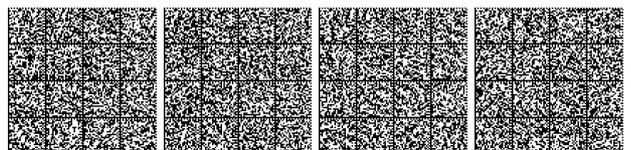
Prefettura di Lecce

accesi e con fare minatorio, adeguate rassicurazioni (Cfr. Informativa cit., pag. 15, 16, 17 e 18).

Illegittimità nell'assegnazione di punteggio nella graduatoria provvisoria per irregolare concessione di residenza anagrafica in favore di [-- omissis --]

Nella graduatoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica stilata dal Comune di Squinzano, come cennato, sono emerse dagli accertamenti investigativi numerose incongruenze, soprattutto relativamente a soggetti controindicati. Tra di esse palesi criticità sono risultate con riguardo alla concorrente [-- omissis --][16], legata da rapporti di parentela a soggetti con precedenti penali per associazione di stampo mafioso.

Si tratta della sorella del più noto [-- omissis --][17], soggetto gravato da pregiudizi penali e di polizia, già condannato dalla Corte di Assise di Appello di Lecce con sentenza del 6.12.2005, divenuta irrevocabile il 16.1.2007, per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsione, traffico e associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per anni 3 con decreto della Corte di Appello di Lecce del 13.12.2007 e nuovamente arrestato il 6 marzo 2015 per associazione di stampo mafioso e associazione a delinquere finalizzata al traffico degli stupefacenti.

Gli accertamenti esperiti presso l'Ufficio Anagrafe del Comune di Squinzano riguardo alla posizione della [omissis] come detto inserita nella graduatoria provvisoria per l'assegnazione di alloggio popolare, hanno consentito di accertare l'esistenza agli atti di una delega di accertamento dell'Ufficio Servizi Demografici a firma del [-- omissis --], al [omissis ---] inerente la posizione di [-- omissis --] e di appurare, poi, che in data 7.11.2014, in ottemperanza alla suddetta delega, l[-- omissis --][19] aveva effettuato un sopralluogo alla via [-- omissis --] Squinzano per la verifica dei requisiti in ordine all'assegnazione della residenza anagrafica alla stessa [omissis]

[16] [-- omissis --]
[17] [-- omissis --]
[18] [omissis --]
[19] [-- omissis --]

Prefettura di Lecce

Purtuttavia, gli accertamenti richiamati hanno fatto emergere come, di fatto, nel questionario redatto in occasione del sopralluogo, avente ad oggetto alcuni elementi essenziali tra i quali l'effettiva condizione abitativa del richiedente o il titolo di disponibilità dell'immobile, l'agente accertatore abbia confermato la constatazione di dimora abituale di [-- omissis ---] omettendo, però, sia l'inserimento dei dati anagrafici che l'indicazione della destinazione urbanistica dell'immobile che di fatto era un locale garage di mq 15, non conforme per l'assegnazione della residenza anagrafica.

A seguito di tali accertamenti, la [omissis] nel 2017, nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, presentava al Comune di Squinzano, in data 2.8.2017, un'autocertificazione nella quale attestava "*di abitare ed essere residente in un monolocale dei suoi genitori di mq 15 a Squinzano Via* [-- omissis ---] *insieme alle due figlie*", minori di appena due e quattro anni.

Appare pertanto ragionevole ritenere che la richiesta di residenza anagrafica in un garage di appena mq 15, altro non fosse che un *escamotage* per poter falsamente dichiarare, nell'ambito della procedura per l'assegnazione di case popolari, di coabitare unitamente al proprio nucleo familiare di origine in locali adibiti impropriamente ad alloggi da almeno due anni, quando, di fatto e per converso il garage risultava essere una pertinenza di un appartamento con annesso giardino, di proprietà dei genitori della [omissis] (Cfr. Informativa cit., pag. 12, 13, 14).

Tali evidenti gravi irregolarità costituiscono oggetto di forte preoccupazione per la [--- omissis ---] la quale, intercettata in una conversazione telefonica del 17.7.2018, segnala la concessione di residenza anagrafica alla [--- omissis --] presso un immobile, a dire della stessa, con destinazione urbanistica ad autorimessa alla [--- omissis ---] la quale, in merito, afferma la palese irregolarità nel rilasciare tale residenza, contestando la diretta responsabilità alla [-- omissis --] come detto, [--- omissis ---] di Squinzano (Cfr. Informativa cit., pag. 12, 13, 14).

Incongruenze e criticità nell'assegnazione di punteggio a* [-- omissis --] *nella graduatoria provvisoria per l'assegnazione di alloggi E.R.P.

Prefettura di Lecce

Ulteriori anomalie sembrano essere emerse nell'ambito della graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia popolare anche con riguardo ad un altro soggetto legato agli ambienti della criminalità organizzata di tipo mafioso locale.

Si tratta di [--omissis--][20], sorella di:

-[--omissis---][21], pregiudicato, condannato, tra l'altro, per ricettazione continuata, detenzione illegale di armi continuata e detenzione di armi clandestine con sentenza della Corte di Appello di Lecce del 24.9.2012, irrevocabile in data 14.2.2014; rinviato a giudizio per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., commi 1 e 5 (p.p. n.[--omissis--] RGNR) con udienza fissata all' 8 febbraio 2021 innanzi al Tribunale di Lecce e in passato già segnalato (in data 20.1.2015) per ricettazione e porto abusivo di armi nell'ambito dell'Operazione convenzionalmente denominata "*PACO*" condotta dal Nucleo Investigativo/Reparto Operativo dei Carabinieri di Lecce nella quale sono stati denunciati n. 19 soggetti per reati a vario titolo inerenti l'associazione a delinquere di stampo mafioso, la rapina, il porto e la detenzione abusiva di armi ed altro e deferito (in data 15.12.2017) all'Autorità Giudiziaria dal Gruppo della Guardia di Finanza di Lecce per falso in merito a dichiarazioni rese in sede di istanza al Tribunale di Sorveglianza di Lecce per ottenere l'ammissione al gratuito patrocinio dello Stato;

-[--omissis--][22], pregiudicato, già condannato con sentenza del Tribunale di Lecce Ufficio GIP n.538 del 23 giugno 2016, emessa a seguito di giudizio abbreviato, alla pena di anni 8 di reclusione ed € 8.000,00 di multa per i reati di estorsione tentata, detenzione e porto in luogo pubblico di armi, ricettazione di armi e minaccia aggravata e porto d'armi in luogo pubblico, con l'aggravante di cui all'art.7 del D.L. n.152/1991 per le finalità agevolative mafiose in favore del sodalizio criminoso denominato Sacra Corona Unita e altresì condannato con sentenza del 15.5.2019 per omicidio, detenzione abusiva di armi, lesioni personali, favoreggiamento e spari in luogo pubblico, in concorso con altri soggetti, nonché gravato da ulteriori pregiudizi di polizia.

Con riguardo alla posizione della citata [--omissis---] le anomalie nell'assegnazione della residenza anagrafica sono emerse in primo luogo dall'ascolto della registrazione di una conversazione, avvenuta il 6.5.2018, tra [--omissis ---] nel corso della quale la prima chiede all'interlocutrice se l'assegnazione della residenza anagrafica alla citata [--omissis--] fosse stata

[20] [...omissis---]
[21] [---omissis...]
[22] [---omissis---]
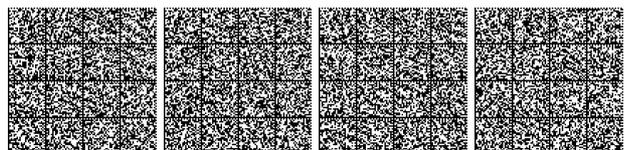
Prefettura di Lecce

supportata preventivamente dai controlli demandati al personale della Polizia Locale. Al riguardo, la [omissis] asserisce che "*per cause attribuibili al suo Ufficio, la residenza anagrafica di [omissis ---] era stata attribuita d'ufficio per il trascorso dei termini temporali (45 giorni dalla data di richiesta), previsti per l'accertamento di verifica per il tramite della Polizia Locale*" (Informativa cit., pag. 11).

Ed invero, quanto sopra e, segnatamente, l'omissione degli accertamenti previsti in relazione alla situazione della [omissis] è stato ulteriormente confermato durante i successivi accertamenti posti in essere dagli organi investigativi presso il Comune di Squinzano, nel corso dei quali la [omissis] ha rilasciato di sua spontanea volontà la seguente dichiarazione:"<<*in data 18.9.2017 [-- omissis ---] [...] presentò presso l'Ufficio Protocollo una richiesta di cambio di via, che veniva inserita nel computer in data 20/10/2017, data di rientro della sottoscritta, in aspettativa per motivi gravi di famiglia (Legge 104), tale richiesta fu perfezionata il 20/11/2017, in quanto trascorsi 45 giorni previsti dalla Legge. Tale situazione determinò per [-- omissis --] il rilascio di due certificati di residenza attestanti vie diverse e riferite allo stesso periodo...*>>" (Informativa cit., pagg. 11 - 12).

Appare ragionevole ritenere che, con la richiamata dichiarazione, il [-- omissis ---] avesse cercato di sanare le omissioni e palesi incongruenze emerse nei riguardi della posizione della [omissis] ed appare altrettanto rilevante che le citate irregolarità - che hanno determinato per la citata [omissis] in un dato arco temporale il possesso di una doppia residenza nello stesso Comune - si siano verificate con riguardo ad un soggetto legato agli ambienti della criminalità organizzata locale.

Il rifiuto del [-- omissis --] di redigere una nuova graduatoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica in relazione ai falsi punteggi attribuiti.

Quanto sopra descritto, oltre all'accertamento di una serie di altre irregolarità emerse nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, inducono la [--- omissis ---] ad informare dell'accaduto il neoeletto [--- omissis ---] detto [omissis] nonché a consigliare al medesimo di procedere all'annullamento della graduatoria, "*in quanto non aderente alle giuste disposizioni di merito e legittimità*" (Informativa cit., pag. 20).
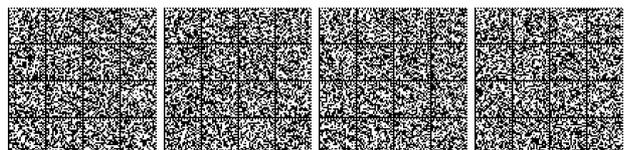
Prefettura di Lecce

Al riguardo, rileva una conversazione telefonica tra la [--- omissis --- ---] e la [--- omissis ----] del 4.7.2018, nel corso della quale il funzionario informa la sua interlocutrice di aver chiesto al [omissis] l'annullamento della graduatoria provvisoria, ***"ottenendo, di contro, un netto rifiuto e una minaccia di dimissioni (del [omissis]) nel caso in cui la [omissis] nell'esercizio delle sue funzioni di [--- omissis ---] del Comune, avesse provveduto autonomamente in tal senso: << Io mi dimetto, non pensare ad annullare che io mi dimetto >>".***

Nel prosieguo della conversazione, proprio alla luce di tale atteggiamento di chiusura del neoeletto [omissis] la [omissis] riferisce alla [omissis] "*di sentirsi isolata nell'affrontare delinquenti e situazioni così delicate*", affermando: << *...ma lui non ne vuole sapere niente, cioè lui non vuole proprio sentire parlare...*>> (informativa cit., pag. 20).

Da tanto, emerge un atteggiamento dolosamente omissivo da parte dello stesso [omissis] che, sebbene stimolato dal [--- omissis ---] a rivalutare il procedimento in questione, annullandolo e riavviandolo completamente per evitare gravi irregolarità amministrative, rifiuta qualsivoglia confronto e tantomeno ogni intervento di carattere tecnico teso a riesaminare le diverse posizioni nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica più volte citata.

Proprio con riguardo al [--- omissis ---] e alla procedura di assegnazione delle case popolari, giova rammentare in questa sede che già nel corso della gestione dei Commissari prefettizi avvenuta nel 2012 a seguito delle già citate dimissioni della metà più uno dei Consiglieri Comunali, le condotte poco trasparenti del [--- omissis --- ---] si erano poste all'attenzione dei Commissari e della stessa magistratura inquirente.

Nella circostanza, come cennato, il [omissis] con un'ordinanza sindacale adottata ex art. 54 TUEL aveva assegnato, per presunto stato di indigenza ed in deroga alla ordinaria assegnazione secondo la vigente graduatoria, uno degli alloggi popolari al [omissis ---] soggetto del cui calibro criminale si è già detto (paragrafo 2), esponente di spicco della Sacra Corona Unita, già sottoposto alla misura dell'obbligo di soggiorno per mafia nel comune di residenza, controindicato per aver commesso, tra l'altro, reati di criminalità organizzata di stampo mafioso e omicidio e membro di una famiglia mafiosa storicamente egemone sul territorio.
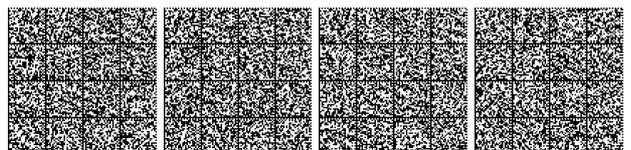
Prefettura di Lecce

3.2 LA CORRUZIONE ELETTORALE – PROMESSE, FAVORI, CONCESSIONI DI BENEFICI E UTILITA' A SOGGETTI CON PRECEDENTI PER ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO O COMUNQUE CONTIGUI AGLI AMBIENTI MAFIOSI IN CAMBIO DEL VOTO.

L'attività investigativa della locale Sezione della D.I.A. ha evidenziato una serie di "*condotte funzionali" ascrivibili al reato di corruzione elettorale"*, delle quali si sono resi protagonisti soggetti vicini agli ambienti della criminalità organizzata locale in rapporto con numerosi amministratori del Comune di Squinzano.

L' [-- omissis --], in cambio del voto da parte di [-- omissis --] e [-- omissis --] pone in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad intervenire in favore del [omissis] per la concessione di un contributo economico da parte del Comune di Squinzano.

Le indagini, in particolare, hanno consentito di accertare una fattiva collaborazione e un notevole impegno di [-- omissis --] nella campagna elettorale a favore della lista con [-- omissis --] dimostrati da diverse circostanze e con diverse modalità, tra cui la distribuzione di circa seicento volantini di propaganda elettorale sul territorio del Comune di Squinzano.

Giova precisare, al riguardo, che il [-- omissis --] per ovvie ragioni di opportunità, prestava la propria opera di affissione di manifesti elettorali anche per la lista civica [-- omissis --] con [-- omissis --] facendo quindi il doppio gioco a garanzia dell'appoggio da parte di entrambi gli schieramenti politici, a prescindere dalla vittoria elettorale di una o dell'altra lista.

Dall'attività investigativa sono emerse alcune conversazioni telefoniche intercettate alla fine di maggio 2018 tra [-- omissis --] e [-- omissis --] all'epoca candidato alle elezioni amministrative del Comune di Squinzano nella lista "[-- omissis --]" capeggiata da [omissis --] detto [omissis] e, poi, eletto e nominato [-- omissis --].

[23] [-- omissis --]

Prefettura di Lecce

In una telefonata del 30.5.2018 [--omissis---] contatta [--omissis-] invitandolo ad incontrarsi per raggiungere l'abitazione di alcuni elettori, in compagnia di [--omissis--], candidata nella lista elettorale insieme al [omissis] con [---omissis ---], poi anch'ella eletta e [--omissis---]

Nella circostanza, il [-omissis-] conferma di essere presente all'appuntamento presso la casa di una elettrice, assicurando il [omissis] di aver dato l'indirizzo di voto alla signora per la lista di [-omissis---] con particolare preferenza ai candidati [--omissis---] ("<< *Stiamo già a casa della signora, abbiamo scritto* [--omissis --] *comunque, se vuoi venire...*>>", Informativa cit., pag. 48).

Il rapporto di stretta collaborazione tra il [-omissis-] ed il [omissis] emerge, comunque, in modo evidente da un'altra intercettazione del 9.6.2018, nella quale il [omissis] rammaricato per non essere riuscito a presenziare ad un appuntamento organizzato con il [omissis--] e con potenziali elettori, peraltro parenti di un candidato della lista avversaria, chiede conferma sul sicuro accaparramento di voti: "<< *Hai sistemato là? [...] Va bene dai e se hai fatto tu...che glielo hai detto già a chi devono votare io sto tranquillo [...] basta che parli tu...*>>" (Informativa cit., pag. 49).

Ovviamente, a fronte di tale appoggio, il [--omissis-] avanza richieste quale dovuta contropartita e, in tal senso si inquadra la richiesta avanzata nel luglio 2018 al [omissis] divenuto [--omissis---] di intervenire per far ottenere dal Comune di Squinzano un contributo economico a tale [--omissis--] detto [omissis] disoccupato e con gravi problemi economici.

Il [omissis] dal canto suo, si impegna sin da subito per procurare i moduli per la richiesta e per consentire l'accoglimento, pur sottolineando come per la effettiva liquidazione sarebbe decorso necessariamente del tempo. Invero, è proprio in tale circostanza che sembra emergere in tutta chiarezza la condotta del [-omissis-] tesa ad ottenere ciò che è di suo interesse non seguendo le procedure previste dalla legge, bensì con scorciatoie amministrative opache ed in alcuni casi illecite, utilizzando lo stretto legame intercorrente con gli attuali amministratori locali.

Nella circostanza, invero, il [-omissis-] pretende dal [omissis] una celere risoluzione, sottolineando che la sua intercessione non avrebbe avuto senso se, per conseguire il beneficio economico richiesto, avrebbero dovuto attendere i tempi "*di legge*", così

[24] [--omissis--]
[25] [--omissis--]

Prefettura di Lecce

esprimendosi con il suo interlocutore: "<< ***Va bene [omissis] se devono fare tutto di legge io neanche venivo da te, sarei andato ai servizi sociali ed avrei fatto tutto no, io mi pensavo che magari potevano fare questa situazione urgente,*** *se magari potevano mettere su una scrivania questo ragazzo no...>>"* (Informativa cit., pag. 52).

Il [omissis] verosimilmente in considerazione dell'appoggio elettorale ricevuto, si mostra compiacente e dapprima, come *captatio benevolentiae*, enfatizza l'importanza del suo intervento per la concessione del contributo in tempi brevi, sottolineando al [omissis] come altre due persone, pur avendo presentato domanda in data molto anteriore a quella del predetto, non avevano ancora ricevuto alcun beneficio.

Nei giorni a seguire, tuttavia, marcato stretto dal [omissis] che lo chiama più volte, il [omissis] si trova costretto a puntualizzare l'impossibilità nel valutare la concessione del contributo singolarmente, in quanto l'esame di tali tipi di erogazioni economiche avverrebbe in modo collegiale e in date prestabilite.

A fronte di tale timida contestazione da parte dell [omissis] il [omissis] sottolinea chiaramente *"di aver 'imposto' a [omissis] ed ai suoi familiari la concessione del voto, nelle elezioni amministrative del 10.06.2018, in favore dell [omissis] indicando quest'ultimo come una persona che gli avrebbe potuto garantire dei vantaggi"* (Informativa cit., pag. 55).

Ciò induce il [omissis] evidentemente asservendo la sua carica istituzionale al servizio degli interessi del [omissis] a concordare un appuntamento col [omissis] per trovare una soluzione.

Il [omissis] e il [omissis] in cambio del voto da parte di [omissis] pongono in essere atti idonei diretti in modo non equivoco all'assunzione di [omissis] presso la [omissis] e alla promessa di un posto di lavoro in favore di [omissis], fratello di [omissis]

L'attività investigativa ha fatto emergere diverse ipotesi di corruzione poste in essere dai [omissis] nei confronti di più di un amministratore locale, in cambio dell'appoggio elettorale ricevuto.
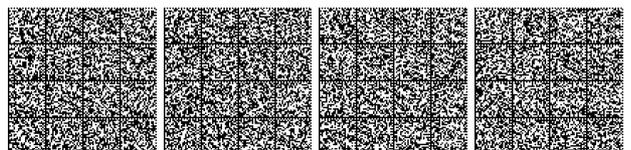
Prefettura di Lecce

Le intercettazioni hanno evidenziato, in particolare, come il [-- omissis --] forte dell'appoggio dato in campagna elettorale al [-- omissis --] ed alla sua lista, perseguisse un duplice scopo, favorevole per sé e per la sua famiglia, evidentemente da lui ritenuto il giusto corrispettivo per l'impegno dallo stesso profuso. Egli, infatti, da un lato, cerca di corrompere alcuni amministratori locali per ottenere un posto di lavoro presso una cooperativa sociale che collaborava con il Comune di Squinzano e, dall'altro lato, sollecita l'intervento degli stessi amministratori per conseguire, in tempi brevi, un sostegno economico per la sua famiglia.

Ed invero, all'indomani della vittoria delle elezioni da parte della lista civica "[-- omissis --]" capeggiata da [-- omissis --] inizia a tempestare di richieste, con numerose telefonate e sms, il neo eletto [-- omissis --][26] per l'assegnazione del bonus famiglia nel proprio interesse e per conto del fratello [-- omissis --][27], anche quest'ultimo gravato da pregiudizi di polizia per associazione a delinquere di stampo mafioso, in quanto deferito all'Autorità Giudiziaria (in data 27.12.2012) nell'ambito dell'Operazione "*VORTICE*", nel quale è stato coinvolto, come innanzi detto, anche il fratello [omissis] unitamente a numerosi altri soggetti, ritenuti responsabili a vario titolo dei reati di associazione di stampo mafioso, produzione/traffico e spaccio di sostanze stupefacenti e altro.

Il [omissis] dal canto suo, cerca di interessarsi fattivamente per soddisfare il volere dei fratelli [omissis] attivandosi con la [-- omissis --] alla quale, come risulta da una conversazione telefonica intercettata, sull'utenza in uso alla stessa [-- omissis --] in data 15.6.2018, sollecita la risoluzione della questione relativa agli assegni familiari dei [omissis] ottenendo piena disponibilità dalla [omissis] che, a sua volta, interessa della questione anche il dipendente comunale addetto alla materia, facendolo direttamente parlare col [-- omissis] per addivenire ad una più rapida soluzione della questione.

Assunte le necessarie informazioni, il [omissis] quindi, contatta via sms, già il 15.6.2018, appena cinque giorni dopo le elezioni, il [-- omissis --] per invitarlo ad un incontro *de visu* in serata, evidentemente per aggiornarlo precisamente sulla questione (cfr. Informativa cit., pagg. 65-69).

Già da questi primi contatti si percepisce come il [-- omissis --] abbia di fatto asservito la sua funzione pubblica all'interesse privato dei fratelli [omissis].

[26] [-- omissis --]
[27] [-- omissis --]

Prefettura di Lecce

interessandosi fattivamente per soddisfare il volere degli stessi con riguardo ad una pronta erogazione del *bonus* famiglia.

Ma l'interessamento del neo[-- omissis --]per i[--omissis--]non si limita a quanto sopra descritto.

Invero, è emerso come proprio in quell'incontro nella serata del 15 giugno 2018 il [--omissis --]e[-- omissis --] abbiano preso accordi anche su un'altra questione di interesse per il[--omissis--]ovvero la sua assunzione unitamente a quella del sopra citato[--omissis --]presso la[--- omissis ---]società che svolge, tra l'altro, attività di recupero per il riciclaggio di cascami e rottami metallici, con sede legale a[--- omissis ---] luogo di esercizio in[--omissis --] sulla [--- omissis ---].

Ed invero, dall'intercettazione di una telefonata avvenuta tra [-- omissis --] nella serata del 15 giugno 2018, evidentemente subito dopo l'incontro tra [--- omissis --]emerge come quest'ultimo ragguaglia[-omissis--]sugli accordi presi col [-- omissis --], informandolo che a breve sarebbe stato chiamato dalla [-- omissis --]per essere assunto insieme ad altri due soggetti e aggiungendogli come il [--omissis--]avesse "*espresso nei loro confronti riconoscenza e vicinanza: "<<dovete stare tranquilli perchè ci sto io [...] Mi ha abbracciato, abbiamo scherzato un po', abbiamo riso>>*" (Informativa cit., pag. 70).

In proposito, è d'uopo chiarire che lo stesso[--omissis --]era già stato contattato alle 13,00 della stessa giornata (15 giugno 2018) dalla [--omissis --] [-omissis--] della[-- omissis --]citata che lo aveva invitato a sottoporsi a visita medica già prenotata per la successiva assunzione presso l'azienda con mansioni di "addetto alla raccolta rifiuti" nella Marina di Casalabate.

Sembra pertanto emergere in modo evidente come la formalizzazione della proposta di lavoro al[-omissis--]e poi quella al[-omissis-] suo interessamento - non possano essere considerate circostanze fortuite, frutto dell'impegno profuso dai due nella ricerca di un lavoro secondo i canonici iter legati alla presentazione di curricula o a colloqui selettivi, ma, al contrario, come effetto diretto e immediato del provvidenziale intervento del politico locale nei confronti dell'azienda che esercita l'attività di raccolta di rifiuti per il Comune al fine di procedere all'assunzione dei due citati soggetti.
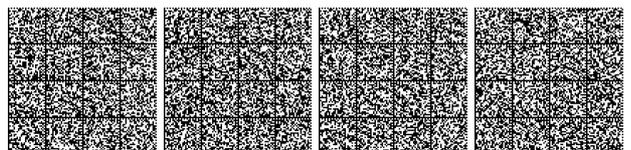
Prefettura di Lecce

Ciò sembrerebbe dimostrato anche dalla circostanza che, nei giorni seguenti, il [-- omissis --] fronte di alcune problematiche emerse in relazione all'assunzione, per risolvere la questione, richiama telefonicamente lo stesso [-- omissis --] che, immediatamente, si attiva cercando di prendere contatti con l'addetto dell'azienda per risolvere il problema.

Ma l'interessamento del [-- omissis --] viene addirittura anticipato dall'intervento risolutivo della vicenda da parte del [-- omissis --] detto [omissis] come si evince dalla conversazione telefonica intercettata tra [-- omissis --] e [omissis] il 21.6.2018, nella quale il [-- omissis --] riferisce al suo contraddittore di essere già a conoscenza di tutto, essendo stato già informato proprio dal [-- omissis --] e rassicurandolo di essere già riuscito a sbloccare la situazione "<<*Si me lo ha detto* [omissis] *pure (ndr* [omissis] [omissis] *neo* [-- omissis --] *...va bene, comunque tutto a posto mi hanno chiamato questo pomeriggio..* >>" (Informativa cit. pag. 71).

Il lunedì successivo [-- omissis --] viene di fatto impiegato come operatore ecologico presso la [-- omissis --] con contratto a tempo determinato con durata dal 25.6.2018 al 14.9.2018.

Appare evidente come il [-- omissis --] sia stato quindi soddisfatto, per tutti i propri *desiderata*, concernenti tanto l'erogazione di assegni familiari quanto un posto di lavoro presso un'azienda legata al Comune, attraverso le dirette interlocuzioni con i vertici dell'Amministrazione Locale inquadrabili quale ricompensa per l'appoggio dato da rappresentante del sodalizio mafioso durante la campagna elettorale.

Ma c'è di più, laddove si consideri che nel successivo mese di luglio interviene col [-- omissis --] per tutelare la posizione dei figli [-- omissis --] anche il padre [-- omissis --] il quale, in data 12.7.2018, si reca al Municipio e si apparta col [omissis] per poter parlare più tranquillamente delle sue situazioni personali nell'ufficio della [-- omissis --] assente in quel momento.

Dall'intercettazione ambientale emerge come, nella circostanza, il [-- omissis --] chiede al [omissis] *di interessarsi per la situazione lavorativa del figlio Marco:<<Ora ti raccomando per* [omissis] *lo fai lavorare là allu cosu>>"*, evidentemente riferendosi alla possibilità di conseguire per lo stesso un'assunzione definitiva di [-- omissis --] a tempo indeterminato presso la [-- omissis --] e gli sottolinea anche "*la necessità di onorare gli impegni precedentemente presi per sistemare anche*
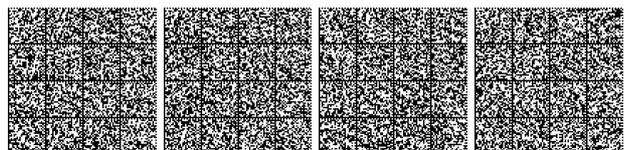
Prefettura di Lecce

suo figlio [omissis] <<...e che sistemi [omissis] come sta, già parlato...>>" (Informativa cit., pag. 73).

Nell'occasione, inoltre, il [omissis] non trascura di assicurare *"al [omissis] la propria personale affidabilità nel non raccontare a nessuno del voto"*, rassicurazioni che ricevono dal [omissis] un *"ampio segno di consenso attraverso un plateale gesto di affetto nei suoi confronti, come riportato nelle riproduzioni fotografiche 4, 5 e 6 <<beddhru!! [omissis] stringe le guance di [omissis] >>"* (Informativa cit., pag. 74).

Ciò, sembra ulteriormente avvalorare lo stretto e fiduciario rapporto più che confidenziale e collaborativo esistente tra la famiglia [omissis] e il [omissis] Squinzano.

La [omissis] in cambio del voto da parte di [omissis] tramite l'intercessione di [omissis] paga la bolletta della luce a [omissis] I - II [omissis] in cambio del voto da parte di [omissis] tramite l'intercessione di [omissis] paga la bolletta del gas allo stesso

Le considerazioni e gli eventi sin qui descritti sembrano ragionevolmente dimostrare che i [omissis] abbiano avuto stretti rapporti con la giunta del [omissis] con frequenti contatti con il [omissis] il [omissis] e l'[omissis] ai quali sono state rivolte le più diverse richieste, avanzate dagli stessi con insistenza e pretesa di essere accontentati, atteso l'appoggio elettorale reso dagli stessi [omissis] alla lista del [omissis]

Purtuttavia, dagli atti di indagine, come innanzi detto, è emerso come il [omissis] [omissis] nel periodo preelettorale, pur appoggiando apertamente la lista di [omissis] avesse mantenuto, per ragioni di mera opportunità, buoni rapporti anche con l'Amministrazione uscente del [omissis] provvedendo anche all'affissione, dietro compenso, di manifesti elettorali, oltre che per [omissis] anche per l'altro candidato [omissis] appunto.

In tal senso, il [omissis] durante la campagna elettorale, aveva millantato la propria fedeltà elettorale anche alla candidata della lista [omissis] con candidato
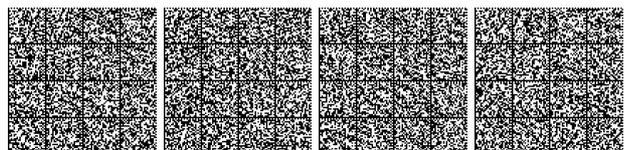
Prefettura di Lecce

[-- omissis ---][8], divenuta poi [-- omissis --] tanto da contattarla telefonicamente il giorno stesso delle consultazioni elettorali - il 10.6.2018 - "*per aggiornarla sui consensi elettorali ottenuti e, a suo dire, documentati*" (Informativa cit., pag. 77-78).

L'accordo preelettorale tra i due emerge chiaramente dall'intercettazione di una telefonata, il giorno 11.6.2018, tra [-- omissis --] e l'amico [-- omissis --] nel corso della quale il [-- omissis --] riferisce al suo interlocutore "*che* [-- omissis --] *avrebbe comunque provveduto al pagamento della bolletta in suo favore*", e ciò nonostante la sconfitta elettorale subita dalla stessa. Il pagamento effettuato dalla [-- omissis --] riguardava una bolletta di energia elettrica in favore di [--- omissis --]

Parimenti, il [omissis --] si interessa anche per il pagamento della bolletta del gas del [omissis] anche se, con riguardo a quest'ultimo, preso atto del mancato intervento della [-- omissis --] per una mera incomprensione, non perde tempo e si rivolge direttamente al [-- omissis --] sicuro del suo pronto intervento, che si sarebbe rivelato risolutivo, come era già accaduto per l'assunzione presso la [-- omissis -- --] dello stesso [-- omissis ---]

[--- omissis ---], ***in cambio del voto da parte di*** [-- omissis], ***pone in essere atti idonei in modo non equivoco al tentativo di sanare il contenzioso, per morosità, che la*** [-- omissis --] ***di*** [-- omissis --] ***moglie di*** [-- omissis --] ***aveva con il Comune di Squinzano.***

Dall'Informativa della locale Sezione Operativa della D.I.A. più volte citata è emerso come il <u>meccanismo del voto di scambio con i politici locali, a Squinzano, sia stato posto in essere, oltre che dai [-- omissis] anche da altri soggetti controindicati, come il citato [omissis --] pregiudicato</u> in quanto, come innanzi cennato (pag. 17), condannato, tra l'altro, per ricettazione continuata, detenzione illegale di armi continuata e detenzione di armi clandestine con sentenza della Corte di Appello di Lecce del 24.9.2012, irrevocabile in data 14.2.2014 e rinviato a giudizio per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., commi 1 e 5 nel procedimento penale iscritto al n. [omissis --] RGNR, <u>tuttora pendente innanzi al Tribunale di Lecce.</u>

---

[28] [-- omissis ---].
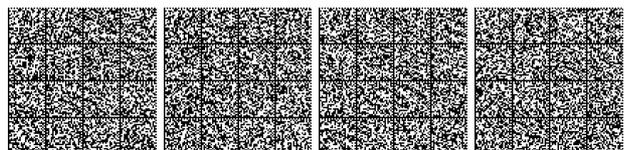
Prefettura di Lecce

Ed invero, agli atti di indagine è presente l'intercettazione di una conversazione telefonica avvenuta nel pomeriggio del 2.7.2018 tra [-- omissis --] e la dipendente comunale [omissis] durante la quale la [omissis] esterna il proprio sconcerto per un grave episodio occorso negli uffici comunali poche ore prima, al quale aveva assistito personalmente.

In particolare, la [-omissis] A fa riferimento ad un diverbio verificatosi nell'ufficio del [- omissis -] in sua assenza – tra [--- omissis ---], alla presenza sua ed anche del legale di fiducia di quest'ultimo, [-- omissis --]

La discussione aveva ad oggetto il debito dello [omissis] nei confronti del Comune di Squinzano di circa € 10.000,00, relativo alla gestione (da parte della [-- omissis --] i fatto gestita dallo stesso [omissis]) dei campi di calcetto comunali ubicati in [omissis --] debito per il quale, secondo la [- omissis -] non vi era possibilità di risoluzione bonaria.

Durante la discussione, secondo il racconto della [-- omissis --] anche in considerazione dell'atteggiamento poco recettivo della stessa [- omissis -] iniziava ad infervorarsi per poi scagliarsi verbalmente contro [-- omissis --] "*contestandole il voto di scambio*".

In proposito, "*sempre per dire della* [-- omissis --] contestava alla [omissis] di aver appoggiato personalmente la sua candidatura su espressa richiesta di [-- omissis --], marito di quest'ultima, dietro promessa che proprio la [- omissis] in caso di avvenuta elezione, avrebbe trovato il modo per risolvere il suo contenzioso (in realtà della [- omissis --] di fatto gestita da [- omissis --] con il Comune di Squinzano: *"<<E' venuto tuo marito da me a chiedermi una mano per le votazioni, per farti votare e tu in cambio avresti...insomma avresti cercato di darmi ...di dare una mano a me>>"* (Informativa cit., pag. 81).

La [- omissis --] ntra poi nei particolari, raccontando alla sua interlocutrice che lo stesso [omissis] "*a fronte di un tentativo di difesa da parte della* [omissis --] *rincarava la dose invitando l'assessore a chiedere conferma al marito circa la veridicità di quanto detto e, tra l'altro, sottolineava che gli era stato promesso (sempre da* [- omissis --]) *che proprio la* [-- omissis --] *già avvocato di parte del Comune di Squinzano*

[29] [--- omissis ---]
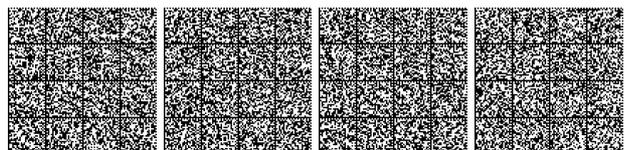
Prefettura di Lecce

per la risoluzione dei contenziosi, era la persona più competente nel risolvere al meglio tale situazione." (Informativa cit., pag. 81).

Nel raccontare, la [omissis] non manca di sottolineare l'imbarazzo nella circostanza della [omissis] con le seguenti significative parole: "<<..*"Chiedilo a tuo marito se non è venuto da me", perché lei difende il Comune, hai capito, quindi contro a lui, "Chiedilo a tuo marito se non è venuto a dirmi questa cosa". Lei è morta* [omissis] *e si, di fretta è andata avanti con il ragionamento, però insomma si è creato un po' di imbarazzo>>"* (Informativa cit., pag. 81).

Più tardi, nella stessa giornata, la [omissis] racconterà dell'accaduto anche al [omissis][30] e, nei giorni a seguire, lo stesso farà con [omissis] (fratello del [omissis] quale, tra l'altro, rimarca le minacce di [omissis] alla [omissis] di proporre denuncia per voto di scambio, "<< *...tuo marito, tuo marito eh! ...eh...ringrazia Dio che non vi ho denunciati a tutti e due>>"* (Informativa cit., pag. 82).

Al riguardo, il 9.1.2019, negli uffici della Stazione Carabinieri di Squinzano, la [omissis], escussa a sommarie informazioni testimoniali da personale della D.I.A. di Lecce, ha confermato i fatti sopra esposti, rilasciando le seguenti dichiarazioni: *"Si ero presente quando questo episodio è successo. Preciso che il fatto si è verificato nell'ufficio del* [omissis] *anche se lo stesso non era presente. Eravamo presenti Io,* [omissis] *e* [omissis] *Ricordo che lo* [omissis] *disse all'* [omissis] *che il marito della stessa durante il periodo elettorale gli aveva chiesto un sostegno elettorale e che in cambio lei avrebbe dovuto avere un 'occhio di riguardo' per la situazione della concessione del Campo e aggiunse anche che avrebbe potuto denunciare Lei ed il marito per 'voto di scambio'.* [omissis] *rimase risentita ed indignata per tali affermazioni fatte, tra l'altro, alla presenza di altre persone, dallo* [omissis]*"* (Informativa cit., pagg. 83-84).

[30] [omissis]
[31] [omissis]

Prefettura di Lecce

3.3 ALTRI EPISODI CHE DENOTANO UN GENERALE CLIMA DI ILLICEITA', OMISSIONI E ABUSI DA PARTE DI AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI SQUINZANO.

Le indagini delle Forze di Polizia hanno evidenziato, oltre alle numerose ipotesi di minacce e corruzione elettorale dianzi enunciate, anche altre gravi situazioni, integranti ipotesi di reato, le quali hanno disvelato un generale clima di illegalità all'interno dell'Amministrazione Comunale di Squinzano, tra le quali meritano particolare attenzione anche le seguenti vicende.

Omissione di atti d'ufficio su minaccia del

Dall'attività investigativa è emerso come il generale clima di intimidazione nei corridoi del Municipio di Squinzano, a causa delle pressioni da parte di criminali locali, si respirasse già nella precedente consiliatura, con il [-- omissis ---]

Al riguardo, di assoluto rilievo appare l'intercettazione di una telefonata tra la [omissis --] e la [--- omissis ---] avvenuta il 6.5.2018.

Nella conversazione telefonica, invero la [omissis] manifesta alla sua interlocutrice il suo disappunto con riguardo alla vicenda concernente la gestione dei campi di calcetto concessi nel passato dal Comune di Squinzano formalmente all [- omissis --] di [--omissis --][32], ma di fatto a [-omissis --], marito della [-omissis] resosi moroso nel pagamento dei canoni di locazione.

Con riguardo alla predetta [--- omissis ---] si precisa che la stessa è stata destinataria di due distinti provvedimenti interdittivi antimafia emessi da questa Prefettura, il primo dei quali emesso il 22.2.2016 recante prot.n [omissis] e il secondo, adottato all'esito di un procedimento di verifica avviato su istanza di aggiornamento dell'interdittiva da parte della [omissis] recante prot. n [omissis] del [omissis]

I suddetti provvedimenti hanno superato il vaglio di legittimità da parte dell'Autorità Giudiziaria, essendo intervenuta in data 15.1.2019 la sentenza del Consiglio di Stato n. 389/2019 che, a conferma della sentenza di primo grado, ha rigettato il ricorso e l'appello proposto dalla [omissis] per l'annullamento dei

[32] [--omissis ---]

Prefettura di Lecce

provvedimenti prefettizi interdittivi, confermando in tal modo la legittimità dell'operato di questa Prefettura.

Ciò posto sulla associazione di fatto gestita dallo [omissis] si precisa che nel corso della telefonata tra la [omissis] la [omissis] quest'ultima riferisce che il [-- omissis --] in presenza dell' [-- omissis --][33], al tempo [-- omissis --] *"le aveva espressamente vietato di intraprendere ulteriori azioni legali verso* [-- omissis --] *per la risoluzione del contenzioso con il Comune di Squinzano: <<queste cose sono gravi...cioè a me era testimone la* [-- omissis --] ***quando*** [omissis] *<u>ha detto a me: 'none statti ferma che stai facendo...che fino ad adesso hai fatto solo guai</u>...adesso combini di nuovo guai... '...per che cosa? Per diffidare quello che doveva ...che deve pagare...non ci paga...quello non ci paga...<u>ha proprio un atteggiamento mafioso, non paga e sta lì...cioè OMISSIS ... Lui (n.d.r. si riferisce al</u>* [-- omissis --] *<u>quel giorno ha minacciato me di non fare niente...>>"</u>* (Informativa cit., pag. 21-22).

Continuando, la [omissis] sottolinea che le <u>omissioni dell'Amministrazione Comunale di Squinzano al tempo in carica (Consiliatura</u> [-- omissis --] *<u>"consistenti nella deliberata volontà di non notificargli il provvedimento di revoca contrattuale per intervenuta morosità, avevano consentito ad</u>* [-- omissis --] *<u>di proporre ulteriore ricorso, mirato alla sospensione del provvedimento di tale revoca contrattuale per intervenuta morosità, già ottenuto dal Comune di Squinzano che, quindi, è rimasto a 'sonnecchiare' non a caso..."</u>* (Informativa cit., pagg. 21-22).

Nel prosieguo della telefonata, poi, la [-- omissis --] non manca di rimarcare le intimidazioni subite, affermando: *"<<* [-- omissis] *secondo me abbiamo sbagliato...abbiamo sbagliato perché ci preoccupiamo di lui (n.d.r* [-- omissis --] *che alza la voce, che dice parole...che poi le parole con me e con te le usa...con me è andato proprio pesante, pesante, pesante, cioè ...io poi me lo ricorderò per tutta la vita...>>"* (Informativa cit., pag. 23).

<u>Con riguardo all'impianto sportivo di</u> [-- omissis --] <u>è comunque da precisare che, nonostante le intervenute interdittive antimafia e nonostante la risoluzione del contratto sottoscritto tra il Comune di Squinzano e la</u> [-- omissis --] <u>" avvenuta già nell'agosto 2016 con la conseguente revoca da parte del Comune della relativa concessione per la</u>

---

[33] [-- omissis --].
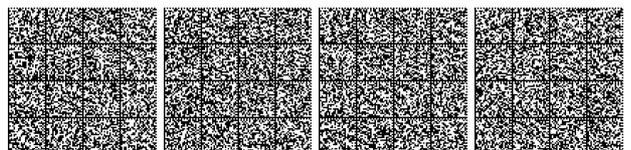
Prefettura di Lecce

gestione dell'impianto sportivo, di fatto lo stesso è stato occupato *sine titulo* dalla stessa associazione, e quindi dallo [omissis] che ne è il gestore di fatto, sino al marzo 2019.

Invero, solo in data 18.3.2019, il Comune di Squinzano, dopo numerose Riunioni Tecniche di Coordinamento tenutesi in questa Prefettura nel corso delle quali si è sollecitato l'immediato sgombero dell'impianto sportivo comunale, con l'ausilio della forza pubblica, è rientrato in possesso dello stesso, ponendo fine ad una gestione di fatto da parte di un soggetto fortemente controindicato che si protraeva *sine titulo* da quasi quattro anni.

E proprio con riguardo alla citata [omissis] ed all'oggettiva compromissione della stessa da parte degli [omissis] marito della [omissis] e [omissis] cognato della [omissis] e fratello di [omissis] preme in questa sede rimarcare quanto sottolineato dal Consiglio di Stato, nella citata sentenza n. 389/2019, nella quale il Supremo Consesso Amministrativo ha evidenziato il ruolo ricoperto dal signor [omissis] all'interno della [omissis], "*quale sicario pronto a minacciare di morte ai fini estorsivi e a procurare armi, coinvolgendo in tale ultima attività anche il fratello, nascondendo nei terreni attigui la sua abitazione una di tali armi....* " (Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione III, n. 389 del 15.1.2019, pag. 19).

Quanto detto valga a rendere ulteriormente il clima di forte intimidazione che caratterizza l'Amministrazione Comunale in parola, clima di paura che evidentemente persiste da anni, ma che nella vigente legislatura appare particolarmente condizionante l'operato della stessa Amministrazione locale.

Abuso d'ufficio e accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico effettuati dal [omissis] in forza del suo impiego presso gli uffici INPS del Comune di Campi Salentina.

Da ultimo preme evidenziare, nel quadro delle illiceità emerse dalle indagini della D.I.A., la sussistenza di numerosi episodi di abuso d'ufficio e di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico effettuati dal [omissis] il quale, profittando del suo impiego presso gli uffici INPS del Comune di Campi Salentina, si è prodigato più volte a risolvere problematiche riguardanti cittadini e/o amici che lo avevano sostenuto e votato mediante l'accesso abusivo presso la banca dati INPS al fine di verificare l'*iter* relativo a pratiche di disoccupazione, Reddito d'inclusione e altri vari benefici assistenziali.

Prefettura di Lecce

Tra i tanti a cui il [omissis] ha *"fatto favori"* in tal senso, secondo un illecito meccanismo di *"do ut des"*, come presumibile, ci sono anche i [omissis]

E così, da alcune intercettazioni effettuate nel mese di luglio 2018 sono emersi frequenti contatti tra [omissis] e [omissis] il quale, con ripetute telefonate ed *sms* ha richiesto al [omissis] informazioni relative al suo contributo di disoccupazione ed alla posizione INPS della moglie, [omissis]. Ciò si aggiunge, naturalmente, all'intervento posto in essere dallo stesso [omissis] del quale si è già detto innanzi con riguardo all'attribuzione del bonus famiglia a favore dei fratelli [omissis] nonché del bonus bebè in favore di [omissis] moglie di [omissis]

- LA RELAZIONE CONCLUSIVA DELLA COMMISSIONE D'INDAGINE – RISULTANZE

La Commissione d'accesso di nomina prefettizia ha proceduto a svolgere mirati
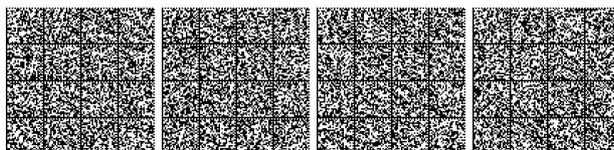
accertamenti sull'attività amministrativa del Comune di Squinzano, avendo come punto di partenza le evidenze investigative esistenti, al fine di verificare l'eventuale presenza di collegamenti tra l'Amministrazione Comunale ed esponenti della criminalità organizzata di tipo mafioso operante su quel territorio, focalizzando l'attenzione, oltre che sull'intero andamento gestionale dell'Ente Locale, anche sui settori amministrativi risultati potenzialmente permeabili ad interessi illeciti provenienti dall'esterno, il tutto tenendo sempre presente la cornice criminale e il contesto geo-sociale ove si colloca il Comune di Squinzano.

Fatta una breve premessa sugli evidenti elementi indiziari dello scambio elettorale politico/mafioso emersi dall'indagine giudiziaria innanzi delineata, con particolare riguardo al progetto criminale portato avanti dai [omissis] e, segnatamente, da [omissis] diretto a condizionare fortemente i rappresentanti del Comune e la burocrazia locale per realizzare gli interessi illeciti della famiglia, capitalizzando al massimo il sostegno elettorale garantito, la Commissione d'accesso ha riportato gli esiti delle verifiche effettuate su alcuni singoli settori amministrativi.

Le risultanze di tali verifiche e accertamenti hanno evidenziato elementi di rilievo che, considerati in una visione d'insieme anche con le gravissime evidenze investigative predette, denotano la sussistenza di fenomeni di compromissione e/o interferenza con la criminalità organizzata locale all'interno dell'Amministrazione Comunale di Squinzano.

1) LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Le verifiche svolte hanno rivelato l'esistenza di una gestione amministrativa non aderente al principio di legalità in relazione al Settore Amministrativo che si occupa degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sin dalla precedente Amministrazione con a capo il [omissis] durante la quale l'Ente Locale era stato costretto a "forzare" alcune interpretazioni normative che hanno di fatto determinato un blocco delle procedure di assegnazione, causando un grave pregiudizio anche a tutti coloro che avrebbero avuto i requisiti per accedere al beneficio, senza mai poter soddisfare il proprio diritto, a seguito delle rassegnate irregolarità riscontrate.

Situazione relativa a [omissis]
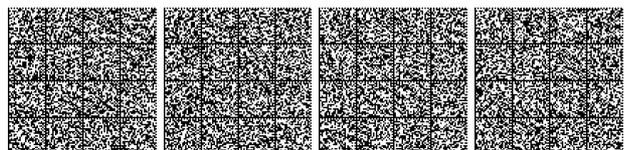
Prefettura di Lecce

Dagli accertamenti svolti in fase di accesso ispettivo è emerso che le problematiche relative all'assegnazione di un alloggio popolare al più volte citato [--omissis--] hanno, di fatto, avuto inizio già con la precedente Amministrazione Comunale [omissis] durante la quale il Sindaco *pro tempore* aveva adottato, in data **8.02.2017**, un **provvedimento di requisizione** dell'alloggio sito in via [--omissis--] in favore del medesimo [omissis] con le seguenti motivazioni *"attese le precarie condizioni economiche in cui si trova il sig.* [omissis...] *e tutta la sua famiglia, che gli impedisce di reperire in locazione altra abitazione e per tale motivo ospitato dai genitori nell'appartamento sito in via* [omissis...] *in condizioni di evidente antigienicità e sovraffollamento...omissis..."*.

Pochi giorni dopo, il Direttore Generale di ARCA SUD SALENTO (ente proprietario degli alloggi popolari) inviava una missiva al Sindaco di Squinzano nella quale oltre a definire "autonomo", ovvero non condiviso, il provvedimento di requisizione emesso dal Comune, rilevava sia che l'Amministrazione Comunale era già gravata da numerosi debiti a causa di ben sette requisizioni effettuate, sia che la famiglia [omissis] *"pur usufruendo di diversi alloggi popolari* ***non versa né canoni né servizi,*** *mettendo in gravi difficoltà chi paga regolarmente e si vede privato dell'acqua, dell'energia elettrica ecc."*, richiedendo, per l'effetto, al Comune la revoca del provvedimento medesimo per le richiamate ed evidenti illegittimità riscontrate.

Successivamente, segnatamente dopo neanche un mese, **in data 30.03.2017**, il [--omissis--] comunicava nuovamente all'ARCA SUD SALENTO l'intenzione di procedere, attraverso la requisizione, alla temporanea assegnazione per un anno dell'alloggio a [--omissis--] in considerazione dei *"motivi di particolare urgenza legati principalmente a situazioni riconducibili al precario stato di salute di alcuni membri del nucleo familiare..."* e del fatto che l'abitazione occupata dallo stesso era di proprietà dei genitori, ciò *"anche nelle more della definizione della graduatoria provvisoria ..."*.

Ma anche in questo caso la scelta non veniva condivisa dall'Arca Sud che, con nota del **20.04.2017**, ribadiva al Comune di Squinzano che **non intendeva** concedere il NULLA OSTA per ulteriori requisizioni.

In tale clima, il Comune, nell'intento evidentemente di realizzare la finalità prefissata nei confronti del cennato [omissis--] con determinazione nr. **235 del 9/05/2017** approvava il bando di concorso nr. 1/2017 per l'assegnazione degli alloggi popolari.

Prefettura di Lecce

All'esito della procedura così avviata, la Commissione Comunale approvava la graduatoria provvisoria (graduatoria generale e graduatorie speciali con determinazioni **n. 498 del 04.09.2017** e **n. 546 del 19/09/2017** a firma della [-- omissis --] ai sensi della L.R.10/2014), nella quale [-- omissis ---] **figurava al 7° posto con n. 11 punti, risultato questo che, dal punto di vista esperenziale nel settore in questione, può determinare l'assegnazione dell'alloggio popolare in termini ragionevolmente brevi, anche in relazione all'effettivo punteggio ottenuto rispetto agli altri candidati e concorrenti dello stesso**

Avverso tale graduatoria venivano presentati alcuni ricorsi, trasmessi alla Commissione Provinciale per la relativa valutazione, in occasione della quale la medesima Commissione rilevava incongruità nei criteri di attribuzione dei punteggi, rimettendo gli atti al Comune affinché sanasse le irregolarità riscontrate.

In data **10 Aprile 2018** la [-- omissis --] scriveva una nota alla Commissione Provinciale Alloggi, con la quale formulava alcune ipotesi ed avanzando quesiti circa i criteri di attribuzione dei punteggi, con particolare riferimento alla definizione di "nucleo familiare" ed al punteggio relativo alla coabitazione, invitava contestualmente la Commissione ad effettuare una nuova convocazione.

Considerato che, nelle more, sull'intera vicenda erano state avviate le relative indagini da parte della Direzione Investigativa Antimafia, nell'ambito delle stesse, in data **23 Aprile 2018**, veniva ascoltata la [-- omissis ---][34], [-- omissis ---] la quale, in proposito dichiarava: "*Durante i lavori di verifica, su almeno un paio di ricorsi, la [-- omissis --] si mostrava molto agitata e preoccupata ogni qualvolta gli veniva chiesta l'integrazione di alcune certificazioni anagrafiche relative ad alcune famiglie o documentazione in possesso del comune. Alcuni componenti della commissione, al comportamento di incertezza della [-- omissis --] si mostravano piuttosto contrariati e decisi di terminare i lavori e restituire il tutto al comune di Squinzano per poter poi integrare le richieste della commissione. La [-- omissis ---] a quel punto,* ***<u>chiedeva di poter parlare in privato con il [-- omissis ----] e con me, invitando cortesemente tutti gli altri componenti ad andare a prendere un caffè.</u>*** *Una volta rimasti soli nella stanza, la [-- omissis --] mi diceva* ***<u>che lei sarebbe dovuta tornare a Squinzano con la graduatoria provvisoria approvata e riferiva di forti pressioni e minacce</u>***

[34] [-- omissis --]

Prefettura di Lecce

<u>da parte di soggetti criminali di Squinzano</u> *e aveva paura per lei e per la sua famiglia. Ci riferiva nello specifico che era stata minacciata di morte".* Il [-- omissis] precisava inoltre che la [omissis] non aveva nominato chi fosse l'autore delle minacce ***<u>"ma ci faceva intendere, scorrendo la graduatoria, che si trattava di</u>*** [omissis ---]

Il giorno seguente, la D.I.A di Lecce ascoltava anche il [--- omissis ---] nella qualità di [--- omissis ---], il quale, nel confermare che nell'ultima riunione della Commissione Provinciale erano stati esaminati diversi ricorsi presentati da candidati avverso la graduatoria provvisoria di assegnazione alloggi popolari del comune di Squinzano, dichiarava che *"In tale sede esaminando i ricorsi e i fascicoli documentali trasmessi dal comune di Squinzano, ci rendevamo conto della sussistenza di forti criticità relative alle modalità di assegnazione dei punteggi attribuiti ad alcuni candidati ed in ordine alla documentazione prodotta dal comune, con particolare riguardo ad alcuni <u>certificati di residenza apparentemente incongruenti;</u> di questo si chiedeva spiegazioni ai responsabile del procedimento,* [-- omissis --] *la quale in un primo momento forniva risposte evasive e non esaustive in merito al* ***ricorso*** [omissis] *Procedendo all'esame del secondo fascicolo inerente* [omissis --] *sprimevamo perplessità, anche su questo fascicolo in quanto risultava risiedere già in alloggi popolari. A questo punto la* [omissis ---] *visibilmente in difficoltà chiedeva di parlare solo con me e con* [-- omissis ---] *Alla richiesta della* [-- omissis] *gli altri membri della commissione si allontanavano momentaneamente lasciandoci da soli. La* [-- omissis --] *in uno sfogo-confessione, dopo aver compreso che si era pronti a restituire tutte le pratiche al comune di Squinzano ai fini di una più puntuale istruttoria,* ***<u>e [illegible]bilmente in preda al panico, quasi in lacrime, ci ha riferito di forti pressioni e minacce da parte di alcuni soggetti con gravi precedenti penali</u>****. E' parso chiaro che la* [omissis]*, in merito alle gravi minacce, si riferiva alle due pratiche appena prese in considerazione dalla commissione, cioè* [omissis] *e* [omissis]*, pur non avendo riferito materialmente nomi. Altresì aggiungeva che lei personalmente con il sindaco del comune di Squinzano si erano recati presso il comando della locale stazione carabinieri per informare delle minacce ricevute e che tuttavia non avevano inteso sporgere formale denuncia".*

La conferma del richiamato e perdurante clima di illegalità diffusa e di intimidazione all'interno della Amministrazione Comunale e dei suoi Funzionari, tipica della
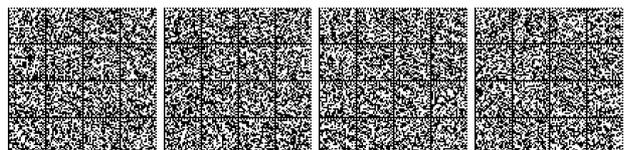
[35] [-- omissis ------]

Prefettura di Lecce

metodologia mafiosa, è comprovata dalle sopra richiamate intercettazioni effettuate dalla DIA tra maggio e luglio 2018 di conversazioni tra la [-- omissis --] e Funzionari e dipendenti comunali e anche Amministratori Locali, nelle quali, come si è già visto la stessa esternava tutte le sue paure per le minacce e d intimidazioni subite dai [-- omissis --]

Durante i cennati accadimenti e segnatamente il 10 giugno 2018, si sono tenute le elezioni comunali che hanno visto vincitore, a distanza di cinque anni, nuovamente il [-- omissis --], contrapposto all'uscente [-- omissis --]

La situazione, tuttavia, **non cambia anche con la nuova compagine di governo** ed anzi, ove possibile, **si aggrava, considerato che, all'indomani dell'elezione a [-- omissis --], i [-- omissis --] sono pronti a rivendicare l'impegno profuso in campagna elettorale per sostenere la sua lista,** sottolineando apertamente allo stesso **l'opportunità, se non la necessità, di onorare gli impegni presi durante l'agone elettorale.**

In proposito, si richiamano i vari contatti, dal significato esplicito, tra i [omissis] e il [omissis] e i suoi candidati, tra i quali risultano esemplificative le numerose conversazioni telefoniche intercettate tra [omissis --] e l'[-- omissis --] candidato nella lista capeggiata da [-- omissis --] nelle quali il [omissis --] adoperava per la campagna elettorale della lista [omissis] anche accompagnando personalmente i candidati presso le abitazioni degli elettori, così come ugualmente significativo è l'incontro tra [-- omissis --] il [-- omissis --] in Municipio il 12.7.2018, durante il quale la conversazione tra i due, intercettata dalla DIA e già ampiamente descritta nelle pagine che precedono, palesava la pretesa da parte del [omissis] che il [omissis] onorasse gli impegni presi con lui, per l'aiuto dato durante la campagna elettorale.

Come cennato, tale condizionamento appare accresciuto rispetto al passato, al punto che immediatamente dopo l'elezione citata, come innanzi rilevato la [omissis] *pro tempore*, [-- omissis --] nel mettere al corrente lo stesso neo capo della Amministrazione locale sulle problematiche concernenti l'approvazione della graduatoria provvisoria per gli alloggi popolari – come racconta in una telefonata con la intercettata nel corso della richiamata indagine giudiziaria (conversazione del <u>04.07.2018)</u> -, paventando la possibilità di procedere all'annullamento della stessa in quanto non aderente alle corrette disposizioni di merito e di legittimità, soggiungeva che **il nuovo [omissis] aveva respinto con forza tale soluzione, minacciando addirittura le dimissioni.**

Prefettura di Lecce

Il [omissis] , inoltre, nel contesto delle argomentazioni trattate, riferiva alla [omissis] **di sentirsi isolata nell'affrontare delinquenti e situazioni così delicate** "*vabbè io mi dimetto ... ma lui non ne vuole sapere niente, cioè lui non vuole proprio sentire parlare, quindi se dobbiamo fare dobbiamo fare noi, e* ***non vuole che annulliamo****, allora se dobbiamo fare noi ... poi di nuovo si contraddice e dice " ma io non voglio, voglio pure ... non è che ti voglio lasciare così, voglio che dovete essere anche, pensare pure a tutelarvi", "E a tutelarci da chi [omissis] da questi delinquenti? Con questi non è che ci possiamo tutelare più di tanto, questi possono colpire a destra e a manca"*.

Poi, la [omissis] riferiva, altresì, di temere per la propria incolumità e per quella dei propri familiari "*Io non mi sento proprio, non mi sento perché io cammino da sola, sono una donna sola per il lavoro vado faccio... cioè non... non mi sento e poi nella mia vita, quel poco che teniamo sono i sacrifici dei miei suoceri ed i sacrifici nostri, se io devo vedermi, mi devono chiamare che mi hanno fatto saltare la macchina, mi devono chiamare che mi hanno fatto saltare la casa, cioè... come faccio più. Io con i mutui sono andata avanti, non posso proprio. Cioè non posso [omissis] non posso proprio, io poi gli farò la lettera, io non voglio neanche che questa cosa venga strumentalizzata*".

Nei giorni a seguire, nel luglio 2018, come rilevato dall'Informativa della D.I.A., vengono intercettate numerose altre conversazioni, tra la [omissis] e la [omissis] tra la [omissis] e [omissis] **successivamente nominato [omissis] anche dall'amministrazione dei [omissis]** tutte relative all'argomento concernente la graduatoria degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e tutte significative dei timori dei Funzionari Comunali per le anomalie e irregolarità nella stesura della stessa, nonché, come più volte rimarcato, per le minacce subite.

E nei giorni a seguire, l' 8.07.2018, si registra anche l'**incontro tra la [omissis] e [omissis]** nell'ufficio della stessa Funzionaria, ove il [omissis] visibilmente adirato, la avvisava di aver ricevuto la comunicazione dell'assegnazione della residenza del figlio [omissis] presso la propria abitazione e, con toni tutt'altro che pacati, chiedeva chiarimenti in merito, consapevole del fatto che a causa di tale assegnazione il figlio non avrebbe potuto concorrere per un altro alloggio E.R.P., stante le esplicite disposizioni impartite con circolare di ARCASUD.
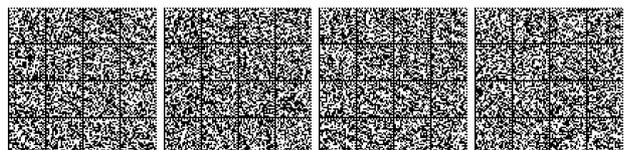
Prefettura di Lecce

Le verifiche svolte dalla Commissione di accesso hanno poi consentito di accertare i tentativi maldestri fatti successivamente dal Comune per cercare di rivedere la situazione concernente la graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, pur senza addivenire ad alcun concreto risultato effettivo.

Ed invero, in data 29 Ottobre 2018 si riuniva presso il Comune la "*Commissione comunale esaminatrice delle domande di partecipazione al bando di concorso nr. 1/2017 o per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi ERP disponibili o che si renderanno disponibili nell'ambito del comune di Squinzano indetto in data 18/05/2017*", la quale dopo diverse sedute, concludeva i lavori in data 24 Ottobre 2019 con una nuova valutazione delle n.59 domande presentate, stilando una nuova graduatoria provvisoria nella quale [omissis ...] si posizionava al numero 29 (con 6 punti invece degli 11 assegnatogli in precedenza).

Situazione relativa a [omissis] e [omissis]

Con riferimento alla [omissis], soggetto controindicato sul cui conto si è ampiamente detto, e a [omissis ...], anch'ella legata da rapporto di parentela a soggetti fortemente controindicati, gli accertamenti svolti dalla Commissione di accesso hanno permesso di verificare la sussistenza delle anomalie già riscontrate dalle Forze dell'Ordine nel corso dell'indagine "*MY HOME*" di cui ampiamente si è dato conto.

In relazione alla [omissis] la Commissione ha riscontrato come di fatto la posizione in graduatoria della stessa (al 23° posto con n.9 punti) rientrava tra quelle segnalate dalla Commissione Provinciale, per le quali la medesima Commissione aveva restituito gli atti al Comune di Squinzano affinchè rivalutasse alcuni criteri di attribuzione di punteggio e come, poi, con la successiva graduatoria approvata il 24 ottobre 2019, alla stessa [omissis] fosse stato assegnato un punteggio differente inferiore rispetto a quello iniziale, pari a n. 6 punti.

In relazione alla [omissis], invece, il Comune, a seguito del riesame delle posizioni, ha confermato i n. 13 punti iniziali per i quali la stessa risulta 1^ in graduatoria.

Prefettura di Lecce

Alloggi di edilizia residenziale pubblica occupati senza titolo.

L'intensa attività di analisi e verifica posta in essere dalla Commissione di Accesso ha consentito di rilevare, oltre alle cennate plurime anomalie in relazione alle graduatorie ed alle procedure ad evidenza pubblica per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, anche l'esistenza di mere occupazioni *sine titulo* di tali alloggi da parte di soggetti controindicati, quali [omissis] indagata nell'operazione "*VORTICE*" dei Carabinieri per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., [omissis][37], il cui marito, originario assegnatario, oggi deceduto, risultava gravato da precedenti penali per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. nonché per tentato omicidio e [omissis], anch'egli con precedenti penali per furto, spaccio, estorsione, detenzione e porto abusivo di armi, violenza sessuale di gruppo, rapine e ricettazione.

La stessa Commissione ha inoltre verificato che anche l'immobile di proprietà del Comune, già adibito a Caserma dei Carabinieri, sito in via [omissis] viene utilizzato per situazioni alloggiative emergenziali e che presso tre delle quattro unità abitative ivi insistenti alloggiano soggetti controindicati, per i precedenti penali dei quali gli stessi sono gravati, per le famiglie alle quali appartengono, composte da più soggetti pregiudicati, e per le frequentazioni con soggetti vicini agli ambienti della malavita locale.

Da tutto quanto detto sull'argomento, emerge con ragionevole evidenza l'atteggiamento di sottomissione alle volontà del sodalizio criminale locale da parte dell'Amministrazione comunale.

Gli esponenti del locale *clan*, in maniera pressante e minacciosa, tipica della metodologia di stampo mafioso, hanno spinto più volte l'Ente locale e l'apparato burocratico ad effettuare illecite ed artificiose procedure in favore degli stessi, sia nella formazione della graduatoria per l'assegnazione degli alloggi in questione, sia in ordine alla problematica delle occupazioni abusive, per le quali la Commissione d'accesso ha constatato un comportamento di sostanziale inerzia, nonostante le sollecitazioni e richieste di intervento costantemente provenienti da Arca Sud Salento.

Ed invero le rassegnate condotte illecite hanno consentito ad esponenti della locale Sacra corona unita, od a loro familiari, o, comunque, a soggetti fortemente

---

[36] [omissis]
[37] [omissis]
[38] [omissis]

Prefettura di Lecce

controindicati di continuare ad occupare abusivamente immobili ancora da assegnare, con conseguente grave discapito per i legittimi assegnatari in attesa di un alloggio popolare da numerosi anni.

2) EROGAZIONI DI CONTRIBUTI ECONOMICI

Nel corso dell'attività di accesso ispettivo sono state esaminate le modalità di erogazione del contributi socio assistenziali, nonché i destinatari dei predetti benefici nel triennio 2018-2020.

Si tratta di contributi economici che hanno riguardato sessantotto cittadini destinatari di importi variabili da un minimo di 50.00 ad un massimo di 200.00 euro e, nelle realtà amministrative caratterizzate dalla ingombrante presenza del condizionamento di tipo mafioso, rappresenta uno degli elementi considerati sintomatici dalla giurisprudenza cristallizzata sul punto del Consiglio di Stato.

Ed invero, anche in questo settore l'uso distorto della cosa pubblica si è concretizzato nel favorire soggetti collegati direttamente o indirettamente alla criminalità organizzata, in una sorta di contiguità compiacente, che si è manifestata come sostegno a soggetti inseriti in un contesto criminale di stampo mafioso.

Nel contesto esaminato, i benefici economici *de quibus* sono erogati da una struttura sovracomunale e precisamente l'Ambito sociale di Zona il cui comune capofila è Campi Salentina.

Giova evidenziare tuttavia che l'individuazione dei singoli soggetti, beneficiari delle citate liberalità, viene effettuata dai competenti uffici comunali di Squinzano che trasmettono al cennato Organo sovracomunale le relazioni concernenti le cosiddette "*situazioni di fragilità sociale*".

Infatti, come rilevato in sede di verifica amministrativa tra i soggetti percettori delle richiamate provvidenze figurano soggetti controindicati, tra cui il sopra citato [omissis --] **la madre, nonché moglie di** [omissis]
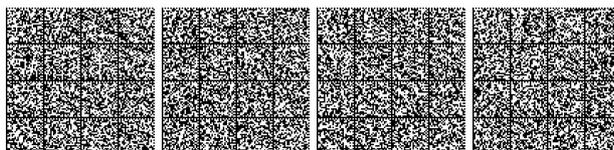
Prefettura di Lecce

[... omissis ... ...][39] e la sopra citata [omissis ...], indicata come occupante abusiva di immobile.

Gli accertamenti effettuati evidenziano dunque elementi di interesse che, a riscontro di quanto già evidenziato in sede di indagini preliminari condotte dalla DIA, **costituiscono oggettivamente un sintomo di contiguità dell'Amministrazione Comunale e dell'apparato burocratico agli esponenti locali del sodalizio criminale radicato sul territorio.**

3) ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI

L'Ufficio Finanziario del Comune di Squinzano ha la gestione diretta di tutte le entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali, dalla fase di accertamento a quella propedeutica alla riscossione coattiva, fino alla emissione e notifica dell'ingiunzione fiscale, comprese le attività presupposte, connesse e strutturali. Tali attività vengono effettuate con il supporto della [... omissis ...], giusta determinazione di affidamento n. 204 del 30.04.2016.

La Commissione di indagine, esaminati gli atti contabili, ha potuto verificare che risultano numerose le partite creditorie dell'Ente, dovute al mancato versamento di tributi comunali, ed ha focalizzato l'attenzione sulla posizione tributaria dei soggetti presenti nella più volte menzionata indagine giudiziaria.

A seguito di detta verifica, infatti, la cennata morosità è stata riscontrata puntualmente in capo a tali soggetti per numerosi anni consecutivi, segnatamente per tutto il periodo 2014 - 2019.

Giova evidenziare, altresì, la circostanza che l'Ente creditore nei casi esaminati e per il periodo cennato non ha mai attivato alcuna procedura di recupero effettivo dei crediti.

---

[39] [... omissis ...].

Prefettura di Lecce

Rimangono di fatto sulla carta le indicazioni rese agli uffici competenti da parte degli amministratori in ordine al recupero dei crediti, che invece registrano un *trend* negativo crescente negli anni.

La Commissione non ha peraltro riscontrato in atti alcuna concreta iniziativa volta a potenziare l'ufficio tributi ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di ridurre la morosità, soprattutto nei confronti di chi risultava moroso per un numero rilevante di annualità.

A titolo esemplificativo, si elencano le posizioni dei soggetti debitori verso cui l'inerzia dell'Ente dimostra ancora una volta l'esistenza di una situazione di soggezione degli amministratori, oltrechè della struttura burocratica, nei confronti di chi, appartenendo o essendo notoriamente vicino alla criminalità organizzata locale, riesce anche con minacce espresse a bloccare attività previste per legge che, per converso, presuppongono parità di trattamento dei cittadini rispetto agli obblighi imposti dalla appartenenza ad una collettività civile.

Come rilevato dall'esame della documentazione acquisita presso gli Uffici tra i soggetti morosi, che non hanno mai versato gli importi dovuti per il pagamento di TARI, TASI ed IMU, vi sono i citati noti pluripregiudicati, quali [-- omissis --] e [omissis] e [-- omissis --], e alcuni consiglieri comunali appartenenti alle ultime due amministrazioni ed ex dipendenti dell'Ente, tra i quali i noti

Quanto sopra rappresenta un chiaro oltre che ragionevole spaccato sia della inadeguatezza della macchina amministrativa, sia del mancato rispetto dei doveri di contribuente verso l'Ente anche da parte di numerosi rappresentanti politici che hanno svolto un ruolo nell'Istituzione locale.

Appaiono inoltre evidenti elementi di soggezione e condizionamento nei confronti di esponenti della malavita locale che in maniera spavalda si recano presso gli uffici dell'Ente per reclamare - con fare minaccioso - fantomatici diritti di esenzione o esclusione dal pagamento delle tasse che disvelano malcelati atteggiamenti mafiosi.

Prefettura di Lecce

4) VERIFICHE SU LICENZE RILASCIATE IN FAVORE DI ESERCIZI COMMERCIALI

Nel corso dell'attività di accesso ispettivo sono state esaminate anche le procedure in base alle quali vengono rilasciate le licenze per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e per alcuni di essi – quali il [-- omissis --] il [omissis --] e il [-- omissis --] la Commissione ha constatato **la frequentazione di soggetti controindicati, così come segnalato dall'Arma dei Carabinieri.**

Per quanto concerne il primo esercizio commerciale, pur non emergendo precedenti o segnalazioni di polizia, giova rilevare che lo stesso è di fatto gestito da tale [- omissis --] **soprannominato** [-- omissis --] **pregiudicato, segnalato anche per reati associativi, il quale risulta, nella certificazione rilasciata dalla Camera di Commercio indicato preposto all'attività.**

La titolare [- omissis --] infatti dichiara in data 14.05.2019, nella SCIA presentata al competente Ufficio comunale, che i requisiti professionali previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività sono posseduti proprio da [-- omissis --] nella predetta qualità. Dalla banca dati INPS - presso la quale la Commissione ha effettuato opportuni accertamenti - questi risulta nel periodo 2015-2019 dipendente presso lo stesso esercizio commerciale di [- omissis --] l'epoca proprietaria del bar medesimo.

La vicenda sopra descritta sembra ragionevolmente indicare la classica procedura di individuazione di un prestanome, diverso dall'effettivo titolare che nel caso di specie è proprio [-- omissis --]

Per quanto concerne la seconda attività produttiva citata, l'analisi effettuata dalla Commissione sulla SCIA ha disvelato che la [-- omissis --] è subentrata per donazione nell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande (BAR) al fratello [-- omissis --] che registra a suo carico rilevanti precedenti di polizia.

Al riguardo la [- omissis] ha dichiarato di essere stata iscritta al REC (Registro Esercenti Commercio) per le tabelle rientranti nel settore alimentare e per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nell'anno 2004. La stessa in realtà ha svolto di

Prefettura di Lecce

fatto altre attività come confermato dall'Anagrafe tributaria e dall'estratto contributivo acquisito agli atti della Commissione.

E' del tutto evidente pertanto che la stessa **non possiede i requisiti professionali richiesti dall'Art. 71 comma 6 del D. Lgs. 26.3.2010 n. 59 non avendo prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente alla data di presentazione della SCIA, vale a dire 21.2.2020.**

Per quanto concerne infine il bar ubicato [--- omissis ---] lo stesso risulta gestito da [--- omissis ---] - **figlio del pregiudicato, appartenente alla Sacra Corona Unita,** [--- omissis ---]

Anche in tale caso nella SCIA il titolare dichiarava di aver esercitato in proprio per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, l'attività di impresa nel settore alimentare o in quello della somministrazione di alimenti e bevande circostanza questa non riscontrata negli atti oggetto di approfondimento.

Infatti come rilevato dall'esame della documentazione acquisita presso l'INPS e l'Anagrafe Tributaria è risultato che lo stesso è **stato titolare di impresa fino al 31.12.2014 per commercio al dettaglio di carburante per autotrazione. Nei tre anni successivi, fino alla presentazione della SCIA al SUAP di Squinzano avvenuta in 11.08.2017, non risultano invero versati contributi previdenziai in suo favore.**

Anche in questo caso può ragionevolmente desumersi che il predetto non abbia mai prestato l'attività dichiarata e pertanto anch'egli sia privo dei requisiti professionali prescritti per legge e dichiarati nella SCIA.

Da quanto rassegnato si deduce in maniera inequivocabile una sostanziale mancanza di controlli sui requisiti professionali oltre che morali dei richiedenti la licenza finalizzata alla gestione di esercizi commerciali. Tale inerzia della amministrazione comunale ha condotto di fatto ad un **vantaggio per soggetti notoriamente legati alla criminalita' organizzata, che pur in assenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente in materia, continuano a svolgere attività commerciali con gli immaginabili risvolti sia in termini di legalità, sia sostanziali e segnatamente la mancata verifica di eventuali vulnus per la salute pubblica.**

Prefettura di Lecce

1) ACCERTAMENTI SUGLI AMMINISTRATORI COMUNALI

Le verifiche svolte dalla Commissione di Accesso hanno evidenziato, oltre alle numerose ipotesi di minacce e corruzione elettorale dianzi enunciate, anche un generale clima di illegalità all'interno dell'Amministrazione Comunale di Squinzano, zone d'ombra che hanno indotto la stessa Commissione ad effettuare degli approfondimenti sul profilo soggettivo degli amministratori, dai quali sono emersi ragionevoli elementi che denotano la inadeguatezza degli stessi a ricoprire cariche e funzioni pubbliche.

Il [--- omissis ---]

[omissis]detto [omissis --]
[omissis](Le)[omissis]esidente a
dottore commercialista, funzionario della provincia di Lecce, coniugato con [omissis] quest'ultima immune da segnalazione di polizia.
La figura del [omissis] viene lambita da vicende giudiziarie inizialmente a seguito di una denuncia per diffamazione a mezzo stampa presentata da [--- omissis ---] di Squinzano.
I fatti riportati nell'atto querelatorio sarebbero accaduti durante l'ultima campagna elettorale, a seguito della quale il [omissis] è risultato vincitore. La vicenda prendeva le mosse dall'affissione di uno striscione nel quartiere "167" di Squinzano, (quartiere, come già evidenziato nel paragrafo 3.1, notoriamente popolato anche da soggetti contigui alla Criminalità organizzata) sul quale vi era scritto [-- omissis --]
***la 167 con** [omissis]*
Il nome di [omissis] risulta iscritto nel registro degli indagati al nr. [omissis]per i reati di cui agli artt. 476-479-323 C.P. in particolare perché in concorso con [omissis] attestava falsamente di aver accertato lo stato di grave precarietà sia sotto il profilo sociale che ambientale in cui versava il nucleo familiare del Sig. [omissis] peraltro costretto a causa della grave patologia di cui è affetta la madre a dimorare nel piano seminterrato dell'alloggio di via [omissis] in condizioni di evidente antigienicità e sovraffollamento ed inoltre adottava la requisizione dell'alloggio di proprietà IACP di Lecce sito a Squinzano in via [omissis] nr [omis] per assegnarlo al citato [omissis] così intenzionalmente procurandogli un ingiusto vantaggio patrimoniale scaturente dalla esclusiva e gratuita disponibilità del suddetto alloggio, nonché arrecando un danno
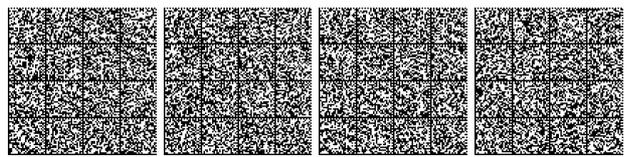
Prefettura di Lecce

ingiusto a tutti i cittadini di Squinzano che avrebbero potuto godere dell'ordinaria assegnazione dell'alloggio".
Nel 2012 la sezione anticrimine di Lecce depositava un informativa di reato alla Procura della Repubblica di Lecce con la quale rappresentava nell'ambito dell'operazione denominata "Vortice" il coinvolgimento di 96 (novantasei) persone in varie ipotesi di reato che vanno dalla truffa all'abuso d'ufficio, frode, in cui è ricompreso anch[-- omissis --]

[-- omissis --]

[-- omissis] nata a[-- omissis ---] ...sente da segnalazioni di polizia.
Sul conto della medesima non sono documentate frequentazioni con soggetti controindicati. Da segnalare che la stessa è compagna convivente di [-- omissis --] ex[-- omissis ---] già indagato nel p.p.[omissis]RGNR[omissis] Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce nel quale unitamente a [omissis --]o, soggetto notoriamente inserito in ambienti malavitosi, gli veniva addebitato il reato di cui agli artt. 110; 476-479 C.P. (operazione "Vortice" - Condotta dalla sezione anticrimine di Lecce) Sul suo conto risulta in bb.dd. ff.pp. inoltre una segnalazione di polizia inserita in banca dati dalla polizia municipale di Lecce con la quale viene deferito alla locale Procura della Repubblica per reati attinenti ad abusi edilizi. (f. n.[omissis] Polizia municipale di Lecce)

[--- omissis ---]

[omissis ---] nata a[-- omissis ---] residente a[--- omissis --- ,] Figlia di [-- omissis --] nato a [omissis --] coniugato, commerciante. Quest'ultimo, già pregiudicato, annovera sul suo conto diversi precedenti penali. Tratto in arresto per il reato di riciclaggio. Sottoposto alla misura di prevenzione personale emessa dal Questore dell'"Avviso orale".
Agli atti della Stazione CC di Squinzano risulta un modello[omissis] datato 25.10.2006 con il quale si documentava che il medesimo si accompagnava ad[-- omissis --]...to pregiudicato del luogo contiguo all'organizzazione criminale denominata "SCU" operante in Squinzano. Sorella di [omissis --] nato a[omissis --] [- omissis -] sul cui conto si segnala un deferimento in S.L. per il reato di riciclaggio (f.n.[omissis]del 21.03.1996 - Staz. di Squinzano) .
Coniugata con[omissis --] nato a [- omissis ---] operaio, privo da precedenti di polizia.
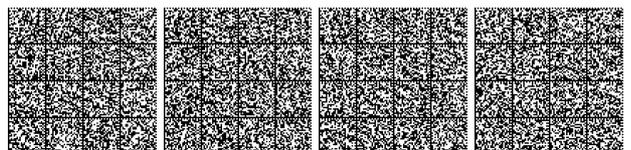
Prefettura di Lecce

Quest'ultimo è fratello di [omissis] nato a [omissis] tratto in arresto nell'anno 2001 per reati attinenti allo spaccio di stupefacenti.

[omissis]

[omissis] nato a [omissis] residente a [omissis] in via [omissis] il conto è emerso che con con informativa nr. [omissis] del 7.04.2004 la Stazione di Squinzano lo deferiva in s.l. per il reato di calunnia a seguito di querela sporta da [omissis] Non emergono ulteriori criticità penali. Coniugato con [omissis] nata a [omissis] esente da precedenti di polizia.

[omissis]

[omissis] **(già [omissis] di [omissis] dal** [omissis] nato a [omissis] residente a [omissis] in via [omissis] Nel 2005 entra a pieno titolo in un informativa di reato stilata dalla Stazione CC di Squinzano f.n. [omissis] del 12.12.2005 per ipotesi di reato attinenti al presunto mancato rispetto della normativa ambientale. (p.p. [omissis] RGNR Mod [omissis] Non si evincono altre sostanziali vicende penali a carico del medesimo. Da segnalare tuttavia che nel 2006 risulta in bb.dd. essere stato controllato a Orte (VT) in compagnia di [omissis] nato a [omissis] pregiudicato per reati contro il patrimonio [oggi deceduto] e [omissis] nato a [omissis] pregiudicato per reati contro il patrimonio.

Prefettura di Lecce

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Nel contesto sin qui ampiamente delineato, caratterizzato da una profonda compromissione dei rappresentanti politici e di parte della burocrazia dell'Amministrazione comunale rispetto al clan mafioso dominante sul territorio in questione, assume particolare rilievo quanto cennato nelle premesse della presente relazione e segnatamente le improvvise dimissioni *ultra dimidium* dei consiglieri comunali di opposizione, unitamente ad esponenti della stessa maggioranza, avvenute il 16 novembre u.s., in piena fase di espletamento dell'attività di accesso ispettivo da parte della Commissione, che ha comportato la nomina di un Commissario prefettizio ai sensi dell'art. 141 del Testo unico degli Enti locali.

Invero, non v'è chi non veda come anche questo ultimo evento si sia concretizzato in un tentativo, peraltro subdolo ed inefficace per la sua plateali tà e per il contesto nel quale è stato attuato, di rappresentare un quadro istituzionale ed amministrativo che in realtà non corrisponde alla realtà. In altre parole, l'idea - forza dei dimissionari - tra i quali giova segnalare anche la presenza di esponenti della maggioranza divenuti protagonisti, come richiamato, di alcune condotte altamente lesive della onorabilità della stessa Amministrazione, in quanto dirette ad intensificare l'illecito legame con la locale criminalità organizzata, a discapito degli elementari principi della legalità e del rispetto delle norme ordinamentali -, è stato il tentativo sia di eludere l'efficacia dei controlli ispettivi in corso da parte della Commissione di Accesso, sia soprattutto di ritenere non più efficace l'azione di ripristino della legalità da parte dello Stato a seguito dello scioglimento della consiliatura e quindi dello stesso disimpegno degli amministratori che, per converso, hanno ragionevolmente determinato con le loro azioni e scelte amministrative le pre condizioni per il rassegnato intervento statale.

Come si è più volte cennato, le numerose e rilevanti risultanze derivanti dal lavoro svolto dalla Commissione d'accesso, le irregolarità e anomalie procedurali, lo stretto rapporto tra il sindaco ed i soggetti mafiosi, la cattiva amministrazione, l'opacità ed un generale disordine amministrativo, così come le gravi evidenze giudiziarie emerse nel corso dell'indagine "MY HOME", hanno fatto emergere un diffuso quadro di illegalità in diversi settori del Comune di Squinzano, rivelatosi funzionale al mantenimento di assetti predeterminati con soggetti organici o contigui alle organizzazioni criminali egemoni sul territorio ed al consequenziale sviamento dell'attività di gestione dai principi di legalità e buon andamento.
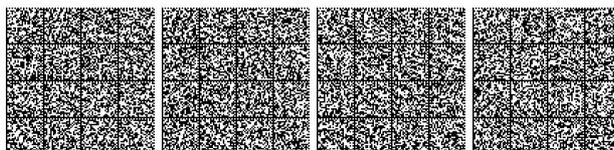
Prefettura di Lecce

E' stato invero disvelato un quadro di profonda compromissione e condizionamento dell'attività politico-amministrativa dell'Amministrazione Comunale di Squinzano rispetto alla presenza, egemone e pervasiva, del *clan* operante sul territorio, tale da palesare i presupposti normativi e giurisprudenziali che giustificano l'ipotesi dissolutoria della stessa Amministrazione comunale.

In tale contesto appare ancora più grave la posizione del Sindaco, non solo per le ragioni ampiamente rammentate in precedenza, ma anche in relazione al ruolo effettivamente svolto rispetto alla gestione dell'Ente locale, peraltro già constatato nella consiliatura del 2012, terminata anche in quel caso anticipatamente, nel corso della quale il primo cittadino, a prescindere dall'esito delle successive vicissitudini giudiziarie richiamate, ha dimostrato profonda vicinanza oltre che vero e proprio *metus* nei confronti del clan DE TOMMASI egemone sul territorio di Squinzano e Comuni contermini.

Ciò premesso, giova rammentare che lo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose, ai sensi dell'art. 143 del TUEL, **non ha natura di provvedimento di tipo sanzionatorio, ma preventivo,** con la conseguenza che, per l'emanazione del relativo provvedimento di scioglimento, **è sufficiente la presenza di elementi che consentano di individuare la sussistenza di un rapporto tra l'organizzazione mafiosa e gli amministratori dell'ente considerato infiltrato** (Cfr. Cons. St., Sez. III 3.11.2015, n. 5023; Cons. St., Sez.III, 10.12.2015, n.197; Tar Lazio, Sez. I, 24.2.2016, n. 3419/2016).

Le vicende *che costituiscono il presupposto del provvedimento di scioglimento* ***devono essere considerate nel loro insieme, e non atomisticamente,*** *e risultare idonee a delineare con una ragionevole ricostruzione, il quadro complessivo del condizionamento mafioso.*

Assumono rilievo *a tali fini* ***anche situazioni non traducibili in episodici addebiti personali, ma tali da rendere, nel loro insieme, plausibile, nella concreta realtà contingente e in base ai dati dell'esperienza, l'ipotesi di una soggezione o di una pericolosa contiguità degli amministratori locali alla criminalità organizzata (vincoli di parentela, affinità, rapporti di amicizia o di affari, frequentazioni),*** *e ciò anche quando il valore indiziario degli elementi raccolti non sia sufficiente per l'avvio dell'azione penale o per l'adozione di misure individuali di prevenzione* (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 28 giugno 2017 n. 3170; si veda anche, *ex*

Prefettura di Lecce

plurimis, Consiglio di Stato, Sez. III, 2 ottobre 2017, n. 4578 e Cons. Stato, Sez. III, 28 settembre 2015, n. 4529).

Invero, l'analisi complessiva dei fatti innanzi descritti, con particolare riguardo alle connessioni ed alla contiguità tra amministratori e criminalità organizzata, porta ad una valutazione finale di forti condizionamenti dell'imparzialità degli organi elettivi e di compromissione del buon andamento dell'attività amministrativa, anche con un nesso di continuità rispetto a precedenti amministrazioni, atteso che molti degli amministratori, a partire dal sindaco, hanno fatto parte, a volte anche con medesimo incarico, della compagine eletta nel 2018 ed, in alcuni casi, di quelle precedenti.

Invero, non sembrano esservi dubbi sulla ricorrenza dei requisiti di cui all'art. 143 comma 1, del TUEL, secondo cui la situazione che induce ad uno scioglimento del consiglio comunale deve essere resa significativa da **elementi *"concreti, univoci e rilevanti"*** su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso, ovvero su forme di condizionamento dei Consigli tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi o da compromettere il buon andamento o l'imparzialità degli amministratori comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.

Gli elementi sintomatici del condizionamento criminale devono infatti ancorarsi a fatti concreti, univoci e rilevanti; ossia fatti definiti tali per concretezza in quanto *"assistiti da un obiettivo e documentato accertamento nella loro realtà storica; per univocità, intesa quale loro chiara direzione agli scopi che la misura di rigore è intesa a prevenire; per rilevanza, che si caratterizza per idoneità all'effetto di compromettere il regolare svolgimento delle funzioni dell'ente locale"* (Cons. St. Sez. III 10.12.2015, n. 197/2016).

In tal senso, nella fattispecie in esame, il requisito normativo della **concretezza** degli elementi sussiste in quanto fondato sulla **realtà storica**, accertata in perfetta linea di continuità con il passato attraverso l'esame documentale, sulle evidenze probatorie acquisite nelle indagini, sulle intercettazioni, e dai riscontri effettuati dalla Commissione d'accesso nei vari settori considerati strategici per gli interessi del sodalizio criminale e degli esponenti politico - amministrativi anche se non più in carica.

Prefettura di Lecce

L'**univocità** di detti elementi inoltre è chiara perché gli stessi appaiono spesso rivolti al beneficio, anche indiretto, di esponenti del clan o di soggetti contigui agli ambienti criminali.

La **rilevanza** del quadro delineato, come anche dei singoli elementi che lo compongono, è data dalla circostanza che l'azione dell'ente veniva e viene deviata dal perseguimento dei fini istituzionali con il risultato di realizzare gli interessi dei componenti il clan che agiscono in perfetta sinergia, in alcuni casi grazie ad un vero e proprio comparaggio, con gli amministratori locali ed alcuni imprenditori ad essi legati da vincoli di affari e di illecito profitto sul territorio.

L'attualità del condizionamento, nonostante il più volte richiamato scioglimento anticipato della consiliatura avvenuto in data 16 novembre u.s., è confermato, come analiticamente accertato, dalla reale esistenza degli interessi del sodalizio, con il vasto coinvolgimento del livello politico ed amministrativo descritto in precedenza, ma anche dalla necessità di impedire la partecipazione dei medesimi soggetti politici menzionati, alla competizione elettorale della prossima primavera, in virtù dell'attuale gestione commissariale.

Si rende, pertanto, urgente e necessario l'intervento dello Stato per assicurare il risanamento dell'Ente, mediante un provvedimento di scioglimento del consiglio comunale ex art. 143, commi I e IV del Testo unico degli enti locali.

IL PREFETTO
(Trio)

21A01067

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 2 febbraio 2021.

Aggiornamento dei programmi di monitoraggio coordinati per la valutazione continua dello stato ambientale delle acque marine.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge dell'8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Vista la legge del 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge del 17 luglio 2006, n. 233;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge del 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare gli articoli da 35 a 40 relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 97, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance* e degli uffici di diretta collaborazione», come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 novembre 2019, n. 138;

Vista la legge del 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;

Visto il decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge dell'8 febbraio 2006, n. 61, recante «Istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale»;

Visto il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante «Norme in materia ambientale»;

Vista la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino;

Visto il decreto legislativo del 13 ottobre 2010, n. 190, di recepimento della citata direttiva 2008/56/CE, che individua le azioni strategiche in materia di ambiente marino da realizzare nell'ambito della regione del Mar Mediterraneo e relative sottoregioni;

Vista la decisione (UE) 2017/848 del 17 maggio 2017 con la quale la Commissione europea ha introdotto modifiche tecniche alla direttiva 2008/56/CE e ha provveduto a definire i criteri e le norme metodologiche relative al buono stato ecologico delle acque marine nonché le specifiche e i metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione per garantire il rispetto degli obblighi connessi al secondo ciclo di attuazione delle strategie per l'ambiente marino;

Considerato che ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 190/2010, relativo alle azioni e fasi di attuazione della strategia per l'ambiente marino, è previsto, tra l'altro, che l'elaborazione dei programmi di monitoraggio di cui all'art. 11 sia aggiornata, successivamente all'elaborazione iniziale, ogni sei anni per ciascuna regione o sottoregione marina, sulla base delle procedure previste da tale articolo;

Visto l'art. 11, comma 1, del citato decreto legislativo n. 190 del 2010, ai sensi del quale «il Ministero dell'ambiente, avvalendosi del Comitato, elabora ed attua, con apposito decreto, sentita la Conferenza unificata, programmi di monitoraggio coordinati per la valutazione continua dello stato ambientale delle acque marine, in funzione dei traguardi ambientali previsti dall'art. 10, nonché per l'aggiornamento di tali traguardi»;

Vista la direttiva (UE) 2017/845 del 17 maggio 2017 con la quale, con riferimento al secondo ciclo di attuazione delle strategie per l'ambiente marino (2018-2023), la Commissione ha modificato la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi indicativi di elementi da prendere in considerazione ai fini dell'elaborazione delle strategie per l'ambiente marino, contenuti nell'allegato III;

Visto il decreto del 15 ottobre 2018 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (*Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 6 dicembre 2018), recante attuazione della direttiva (UE) 2017/845 del 17 maggio 2017;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 27 ottobre 2011, n. 209, concernente il «Regolamento recante istituzione di zone di protezione ecologica del Mediterraneo nord-occidentale, del Mar Ligure e del Mar Tirreno»;

Visto il decreto GAB-2011-0000160 del 21 ottobre 2011, e successive modificazioni e integrazioni, con cui il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha provveduto ad istituire il Comitato tecnico istituzionale previsto dall'art 5 del decreto legislativo n. 190/2010 per il coordinamento delle attività ivi previste;

Considerato che il menzionato Comitato tecnico include tutte le amministrazioni competenti in materia di attuazione del decreto legislativo del 3 ottobre 2010, n. 190, nonché tutte le regioni e una rappresentanza dell'Unione delle province italiane e dell'Associazione nazionale comuni italiani;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'11 febbraio 2015 (*Gazzetta ufficiale* n. 50 del 2 marzo 2015), recante la «Determinazione degli indicatori associati ai traguardi ambientali e dei programmi di monitoraggio, predisposto ai sensi degli art. 10, comma 1 e 11, comma 1, del decreto legislativo n. 190/2010»;
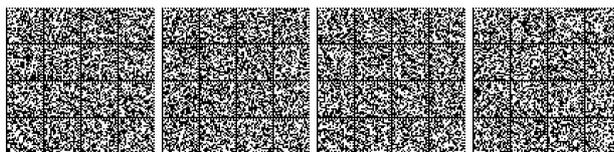
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 febbraio 2019 (*Gazzetta ufficiale* n. 69 del 22 marzo 2019), recante l'«Aggiornamento della determinazione del buono stato ambientale delle acque marine e definizione dei traguardi ambientali»;

Visto l'atto di indirizzo contenente le priorità politiche del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2020 e il triennio 2020-2022, approvato con decreto del Ministro n. 282, del 27 settembre 2019;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato presso la Corte dei conti, con il quale al dott. Giuseppe Italiano è stato conferito l'incarico dirigenziale di direttore generale della Direzione generale per il mare e le coste, a decorrere dal 1° gennaio 2020;

Considerato che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il supporto tecnico-scientifico dell'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (ISPRA) ha provveduto, ai sensi dell'art. 16, comma 2, del decreto legislativo n. 190/2010, ad assicurare, con adeguate modalità operative, la consultazione pubblica;

Considerato che il Comitato tecnico in data 24 luglio 2020 ha definitivamente approvato la proposta di aggiornamento dell'elaborazione dei programmi di monitoraggio, tenendo conto degli esiti della consultazione pubblica;

Acquisito il parere della Conferenza unificata che si è espressa nella seduta del 17 dicembre 2020;

Rilevato, pertanto, che al fine di dare attuazione ai criteri ed alle previsioni normative sopra citate, è necessario conferire immediata efficacia agli aggiornamenti contenuti nei programmi di monitoraggio;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione dell'aggiornamento dei programmi di monitoraggio

1. È approvato l'aggiornamento dei programmi di monitoraggio coordinati per la valutazione continua dello stato ambientale delle acque marine, di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo n. 190 del 2010 e successive modificazioni, contenuto nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'11 febbraio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 2015.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2021

Il Ministro: COSTA

AVVERTENZA:

Il testo integrale del decreto, comprensivo di allegato, sarà consultabile sul sito https://www.minambiente.it/pagina/strategia-italiana-il-mare

21A01101

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 febbraio 2021.

Innalzamento delle percentuali di compensazione per le cessioni di prodotti agricoli.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, di seguito denominato «decreto n. 633 del 1972»;

Visto, in particolare, l'art. 34, comma 1, del decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni, che ha istituito, per le cessioni dei prodotti agricoli e ittici compresi nella tabella A, parte prima, allegata allo stesso decreto, un regime di detrazione forfettizzata dell'imposta sul valore aggiunto basato sull'applicazione di percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro della marina mercantile, il 12 maggio 1992 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 18 giugno 1992, che ha stabilito nuove percentuali di compensazione per le cessioni di prodotti agricoli ed ittici compresi nella tabella A, parte prima, allegata al decreto n. 633 del 1972;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, il 27 agosto 2019 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 settembre 2019, che ha stabilito l'innalzamento della percentuale di compensazione per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella tabella A, parte prima, allegata al decreto n. 633 del 1972;

Visto l'art. 1, comma 662, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 31 dicembre 2018, che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il 31 gennaio di ciascun anno ai sensi dell'art. 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, le percentuali di compensazione di cui al medesimo art. 34, comma 1, applicabili al legno e alla legna da ardere sono innalzate nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019;

Considerato che, al fine di rispettare, per il 2020, il limite massimo di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019, le percentuali di compensazione di cui al medesimo art. 34, comma 1, applicabili al legno e alla legna da ardere possono essere fissate, nella misura del 6,4 per cento;

Ritenuto di dover provvedere alla modifica del decreto ministeriale 27 agosto 2019;

Decreta:

Art. 1.

Percentuali di compensazione per le cessioni di prodotti agricoli

1. Le percentuali di compensazione di cui all'art. 34 del decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni, sono stabilite per i seguenti prodotti o gruppi di prodotti, compresi nella tabella A, parte prima, allegata allo stesso decreto n. 633 del 1972, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata:

prodotti di cui al numero 43) «legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno compresa la segatura» (v.d. 44.01): 6,4 per cento;

prodotti di cui al numero 45) «legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale» (v.d. 44.04): 6,4 per cento.

Art. 2.

Efficacia

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 2020.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2021

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GUALTIERI

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali pro tempore
CONTE

21A01090

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 21 gennaio 2021.

Concessione delle agevolazioni per il progetto di cooperazione internazionale «E! 113214 PCOOLDATA», relativo al bando «Eurostars C.o.D. 11» Call 2019. (Decreto n. 145/2021).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA RICERCA

Vista la legge del 14 luglio 2008, n. 121, di conversione, con modificazioni del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 164 del 15 luglio 2008, con la quale, tra l'altro, è stato previsto che le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli uffici del MIUR;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, n. 47 recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, n. 48 recante «Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 21 ottobre 2019 (*Gazzetta Ufficiale* n. 290 dell'11 dicembre 2019) recante il nuovo regolamento di organizzazione del MIUR;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104 recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei ministeri» nella parte relativa agli interventi sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, convertito con modificazioni nella legge n. 12 del 5 marzo 2020, (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 164 del 30 settembre 2020, (*Gazzetta Ufficiale* n. 309 del 14 dicembre 2020) recante il nuovo regolamento di organizzazione del MUR;
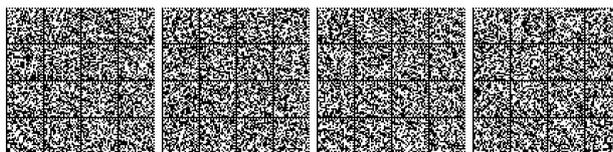
Letto l'art. 4, comma 7, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, il quale dispone «Sino all'acquisizione dell'efficacia del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 3, comma 8, le risorse finanziarie sono assegnate ai responsabili della gestione con decreto interministeriale dei Ministri dell'istruzione, nonché dell'università e della ricerca. A decorrere dall'acquisizione dell'efficacia del predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse sono assegnate ai sensi dell'art. 21, comma 17, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Nelle more dell'assegnazione delle risorse, è autorizzata la gestione sulla base delle assegnazioni disposte dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'esercizio 2019, anche per quanto attiene alla gestione unificata relativa alle spese a carattere strumentale di cui all'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279»;

Visto il decreto interministeriale n. 117 dell'8 settembre 2020, adottato di concerto dal Ministro dell'istruzione e dal Ministro dell'università e della ricerca, con il quale, si è provveduto all'assegnazione delle risorse finanziarie iscritte, per l'anno 2020, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle competenti strutture dirigenziali come desumibili dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, nonché alla determinazione dei limiti di spesa, per l'anno 2020, delle specifiche voci di bilancio interessate dalle norme di contenimento della spesa pubblica;

Visto in particolare l'art. 8 del predetto decreto con il quale alla Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, sono assegnate le risorse indicate nella tabella C, allegata al medesimo decreto, fatta salva la gestione delle spese afferenti ai capitoli e piani gestionali da affidare alle strutture di servizio individuate al successivo art. 10 del richiamato decreto interministeriale;

Visto infine il d.d. n. 1555 del 30 settembre 2020 con quale il direttore generale della Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati ha attribuito ai dirigenti le deleghe per l'esercizio dei poteri di spesa;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico scientifica *ex-ante* né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016 n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134», che, all'art. 13, comma 1, prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti previsto nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, debbano costituire parte integrante del presente decreto;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020, prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020, n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017, delle linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* - n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Vista la legge del 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 21 che ha istituito il Comitato nazionale dei garanti della ricerca;
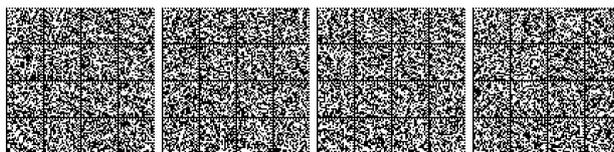
Considerata la peculiarità delle procedure di partecipazione, valutazione e selezione dei suddetti progetti internazionali che prevedono, tra l'altro, il cofinanziamento ovvero anche il totale finanziamento europeo, attraverso l'utilizzo delle risorse a valere sul conto IGRUE, in particolare sul Conto di contabilità speciale n. 5944;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2014 relativo all'apertura di contabilità speciali di tesoreria intestate alle amministrazioni centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria, di cui al conto dedicato di contabilità speciale - IGRUE, in particolare il Conto di contabilità speciale n. 5944, che costituisce fonte di finanziamento, in quota parte, per i progetti di cui all'iniziativa di cui trattasi;

Vista la nota del MEF, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), prot. n. 44533 del 26 maggio 2015, con la quale si comunica l'avvenuta creazione della contabilità speciale n. 5944 denominata MIUR-RIC-FONDI-UE-FDR-L-183-87, per la gestione dei finanziamenti della Commissione europea per la partecipazione a progetti comunitari (ERANET, CSA, art. 185, etc.);

Visto il bando internazionale Eurostars Call 2019 - C.o.D. 11, comprensivo delle *Guidelines for Applicants*, lanciato dal programma Eurostars con scadenza 28 febbraio 2019 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani e il relativo Annex nazionale;

Visto l'avviso integrativo nazionale n. 3021 del 9 novembre 2018 con il quale sono stati definiti i soggetti, le attività e la natura dei costi ammissibili, le forme ed intensità delle agevolazioni, nonché le modalità di presentazione delle domande di finanziamento per i proponenti italiani;

Vista la decisione finale dello Eurostars-2 comunicata con lettera del 7 giugno 2019, che ammette al finanziamento il progetto dal titolo E! 113214 PCOOLDATA «*Advanced New Passive Thermal Technologies for Cooling High Power Datacenter Racks*», avente come obiettivo lo sviluppo di una tecnologia di raffreddamento bifase per rack di server basata su una nuova combinazione di tubi di calore a termosifone e pulsanti. Il calore espulso dai principali componenti dei server sarà rimosso da queste due tipologie di sistemi passivi, riducendo il consumo di energia elettrica di circa 90-95 % rispetto ai tradizionali sistemi ad aria forzata. Il calore prodotto potrà essere utilizzato per altri scopi, quali l'acqua calda sanitaria ed il riscaldamento invece di essere semplicemente disperso in ambiente;

Atteso che il MUR partecipa alla CALL 2019 lanciata dall'Eurostars con il budget finalizzato al finanziamento di progetti nazionali, a valere sulle disponibilità del conto di contabilità speciale 5944 (IGRUE) relativo al programma Eurostars, per il contributo alla spesa, giusta nota protocollo n. 15093 del 21 settembre 2018;

Vista la nota prot. MIUR n. 13507 del 10 luglio 2019, con la quale l'Ufficio VIII ha comunicato ufficialmente gli esiti della valutazione internazionale delle proposte presentate nell'ambito della Call, indicando i progetti ammissibili alle agevolazioni e l'importo del finanziamento, a valere sulle disponibilità del conto di contabilità speciale 5944 (IGRUE) relativo al programma Eurostars, ad essi destinato;

Preso atto della graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, della valutazione positiva espressa dall'Eurostars nei confronti dei progetti a partecipazione italiana, tra i quali è presente il progetto dal titolo E! 113214 PCOOLDATA;

Considerato che le Procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art 18 decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto il decreto direttoriale n. 2155 del 6 novembre 2019, reg. UCB n. 16 in data 9 gennaio 2020, con il quale sono stati nominati, in ordine preferenziale, gli esperti tecnico scientifici per la valutazione delle attività *in itinere*;

Atteso che il prof. Francesco Asdrubali ha approvato il capitolato tecnico allegato al presente decreto, in ossequio al disposto di cui all'art. 12 del decreto ministeriale n. 593/2016 e conseguenti atti e regolamenti citati in premessa;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale E! 113214 PCOOLDATA, di durata tremesi salvo proroghe, il cui costo complessivo è pari a euro 472.362,00, figura il seguente proponente italiano: Provides Metalmeccanica S.r.l.;

Visto il *Consortium Agreement* stilato tra i partecipanti al progetto E! 113214 PCOOLDATA;

Preso atto dell'istruttoria tecnico-economica sul progetto, effettuata dall'istituto convenzionato INVITALIA ed acquisita dal MUR in data 13 novembre 2020, prot. n. 17466, sull'ammissibilità al finanziamento del progetto E! 113214 PCOOLDATA;

Vista la DSAN resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/ 2000 in data 19 maggio 2020 ed allegata alla sopracitata istruttoria INVITALIA, con la quale il proponente dichiara l'avvio delle attività progettuali al 1° ottobre 2019;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli
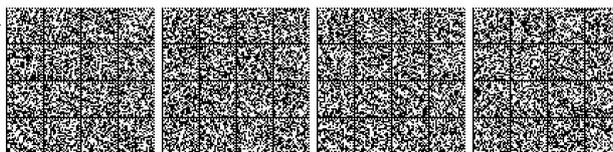
aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'anagrafe nazionale della ricerca;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il COR n. 4674256 del 19 gennaio 2021;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), è stata acquisita la visura Deggendorf n. 10549406 del 15 gennaio 2021;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale dal titolo E! 113214 PCOOLDATA, presentato dalla società Provides Metalmeccanica S.r.l., c.f. 00080600596, è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1);

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° ottobre 2019 e la sua durata è di trentasei mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (allegato 3) approvato dall'esperto tecnico-scientifico, ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. L'agevolazione complessivamente accordata per il progetto E! 113214 PCOOLDATA è pari a euro 141.708,60;

2. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate in euro 141.708,60, nella forma di contributo nella spesa, a valere sulle disponibilità del conto di contabilità speciale 5944 (IGRUE) relativo al programma Eurostars.

3. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sulle disponibilità del conto di contabilità speciale 5944 (IGRUE) relativo al programma Eurostars.

4. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.

5. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dalla Iniziativa di programmazione congiunta Eurostars e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta del beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1 come previsto dalle «National Eligibility Criteria», nella misura dell'80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici. La predetta anticipazione, in caso di soggetti

privati, è disposta nella misura del 50 %, previa garanzia da apposita polizza fideiussoria o assicurativa rilasciata al soggetto interessato secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento.

2. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto; obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili in sede di verifica finale, nonché di economie di progetto.

3. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto beneficiario per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamentari, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2021

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 207

AVVERTENZA:

Gli allegati del decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: http://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione

21A00999

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 16 ottobre 2020.

Assegnazione alla Regione Emilia-Romagna di quota parte delle risorse accantonate dalle delibere CIPE n. 97/2008 e n. 51/2019.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni, che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti;

Visto l'art. 5-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, il quale dispone che il Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e nei limiti delle disponibilità finanziarie, iscritte nel bilancio dello Stato e nei bilanci regionali, può stipulare, nell'ambito dei programmi regionali per la realizzazione degli interventi previsti dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, accordi di programma con le regioni e con altri soggetti pubblici interessati;

Vista la delibera CIPE del 21 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 1997, che stabilisce i criteri per l'avvio della seconda fase del programma nazionale di investimenti previsto dal citato art. 20 della legge n. 67 del 1988;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, come sostituito dall'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che trasferisce ai Ministeri competenti le funzioni di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria attribuite al Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Visto l'art. 4, lettera *b)* della delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999 recante «Regolamento concernente il riordino delle competenze del CIPE», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 2 novembre 1999, che individua tra le funzioni da trasferire al Ministero della sanità l'ammissione a finanziamento dei progetti in materia di edilizia sanitaria, suscettibili di immediata realizzazione, ai sensi dell'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Visto l'accordo tra il Governo, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, sancito il 19 dicembre 2002 (rep. atti n. 1587/CSR), concernente la semplificazione delle procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità;

Visto l'accordo tra il Governo, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, sancito il 28 febbraio 2008 (rep. atti n. 65/CSR), concernente la definizione delle modalità e procedure per l'attuazione dei programmi di investimenti in sanità, a integrazione dell'accordo del 19 dicembre 2002;
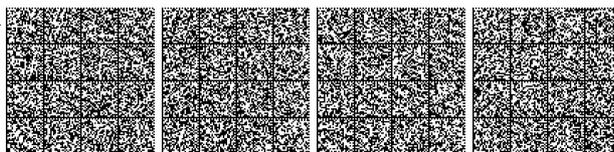
Visto l'art. 50, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, integrato dall'art. 4-*bis* del decreto-legge del 28 dicembre 1998, n. 450, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, che dispone ulteriori finanziamenti per l'attuazione del programma di investimenti, nonché le leggi finanziarie 23 dicembre 1999, n. 488, 23 dicembre 2000, n. 388, 28 dicembre 2001, n. 448 e 27 dicembre 2002, n. 289, 24 dicembre 2003, n. 350, 30 dicembre 2004, n. 311, 23 dicembre 2005, n. 266, 27 dicembre 2006, n. 296, 24 dicembre 2007, n. 244, 22 dicembre 2008, n. 203, 23 dicembre 2009, n. 191, 13 dicembre 2010, n. 220, 12 novembre 2011, n. 183, 24 dicembre 2012, n. 228, 27 dicembre 2013, n. 147, 23 dicembre 2014, n. 190, 28 dicembre 2015, n. 208, 11 dicembre 2016, n. 232, 27 dicembre 2017, n. 205 e 30 dicembre 2018, n. 145 e 27 dicembre 2019, n. 160;

Vista la deliberazione CIPE 18 dicembre 2008, n. 97, di riparto delle risorse finanziarie stanziate dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la prosecuzione del programma pluriennale nazionale straordinario di investimenti in sanità ai sensi del predetto art. 20 della legge n. 67 del 1988, e successive modificazioni, con la quale viene riservata una quota nella misura di euro 10.000.000,00 quale «Riserva per interventi urgenti individuati dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali»;

Vista la deliberazione CIPE n. 51 del 24 luglio 2019 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 2020) per il riparto delle risorse stanziate dall'art. 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e delle risorse residue di cui all'art. 2, comma 69, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 per la prosecuzione del programma straordinario di investimenti in sanità art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, che prevede l'accantonamento di una riserva pari ad euro 635.000.000,00 da ripartire e assegnare con successivi provvedimenti del Ministro della salute, adottati previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ed informativa al Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Vista la deliberazione assemblea legislativa n. 230 del 20 novembre 2019 della Regione Emilia-Romagna recante «Approvazione interventi dell'accordo di programma per il settore degli investimenti sanitari ai sensi dell'art. 20 della legge n. 67/1988; V fase 1° e 2° stralcio. (Delibera di giunta regionale in data 28 ottobre 2019, n. 1811)», che approva il «Programma straordinario di investimenti in sanità *ex* art. 20, legge n. 67/1988 - V fase - 1° stralcio e 2° stralcio»;

Vista la nota prot. n. 899692 del 10 dicembre 2019 (acquisita al prot. DGPROGS n. 37183/2019) di trasmissione da parte della Regione Emilia-Romagna di una proposta di accordo di programma 1° stralcio per un importo complessivo pari a euro 159.034.525,49 di cui euro 137.127.964,22 a carico dello Stato, costituito da trentotto interventi finanziati con l'utilizzo di parte delle risorse ripartite dalla delibera CIPE n. 51/2019;

Visto che all'interno della citata proposta di accordo di programma 1° stralcio inviata dalla Regione Emilia-Romagna, è ricompreso l'intervento APC18 denominato «Realizzazione *Hospice* area centro Modena» per un importo complessivo di euro 5.900.000,00 di cui euro 3.705.000,00 a carico dello Stato, e euro 2.195.000,00 a valere su altre fonti di finanziamento;

Vista la nota prot. n. 467065 del 25 giugno 2020 (acquisita al prot. DGPROGS n. 13134/2020), con la quale la Regione Emilia-Romagna chiede, a parità di quadro economico complessivo dell'intervento, di verificare la possibilità di poter usufruire di un ulteriore contributo pari a euro 1.000.000,00 a valere sulle risorse di cui all'art. 20, legge n. 67/1988, per il su indicato intervento «Realizzazione *Hospice* area centro Modena» inserito nella proposta di accordo di programma 1° stralcio;

Tenuto conto che all'interno della citata proposta di accordo di programma 1° stralcio la Regione Emilia-Romagna specifica che il programma di investimento è stato necessariamente suddiviso in due fasi in quanto la proposta di accordo di programma 2° stralcio, che utilizzerà la restante quota residua a carico dello Stato pari a euro 165.300.000,00 ripartita alla regione dalla delibera CIPE n. 51/2019, prevede la realizzazione dell'Ospedale di Piacenza e dell'Ospedale di Carpi le cui procedure urbanistiche e di progettazione richiedono un tempo significativamente maggiore rispetto alla progettazione degli interventi inseriti nella proposta di accordo di programma 1° stralcio in corso di valutazione;

Tenuto conto altresì, che la Regione Emilia-Romagna con la citata deliberazione assemblea legislativa n. 230/2019, ha approvato la programmazione degli interventi relativi alla realizzazione del «Nuovo ospedale di Piacenza» per un importo complessivo pari a euro 114.000.000,00 di cui euro 108.300.000,00 a carico dello Stato e del Nuovo ospedale di Carpi per un importo complessivo pari a euro 60.000.000,00 di cui euro 57.000.000,00 a carico dello Stato, ricompresi nell'accordo di programma 2° stralcio, da sottoscriversi successivamente;

Vista la nota prot. n. 496608 del 10 luglio 2020 dell'assessore alle politiche della salute della Regione Emilia-Romagna, con la quale richiede al Ministero della salute «di verificare la possibilità di un finanziamento di 20 milioni di euro a valere sulle risorse *ex* art. 20, legge n. 67/1988 quale contributo alla copertura finanziaria del quadro economico del Nuovo ospedale di Piacenza», in quanto il costo della struttura, al netto delle tecnologie, è pari a circa 156,3 milioni di euro»;

Considerato che sulla quota di riserva per interventi urgenti di cui alla citata deliberazione CIPE n. 97/2008 sono stati destinati, nel corso degli anni risorse pari a euro 8.746.158,50, determinando conseguentemente un residuo di euro 1.253.841,50;

Considerato che sulla quota di riserva per interventi urgenti di cui alla citata deliberazione CIPE n. 51/2019 sono stati destinati, da disposizioni normative risorse pari a euro 447.998.205,00, determinando conseguentemente un residuo di euro 187.001.795,00;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 14 settembre 2020 (rep. atti n. 157/CSR);

Decreta:

Art. 1.

A valere sul programma di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, nell'ambito della quota di riserva per interventi urgenti di cui alla deliberazione CIPE 18 dicembre 2008, n. 97, è assegnato alla Regione Emilia-Romagna un contributo di euro 1.000.000,00 per l'intervento denominato «Realizzazione *Hospice* area centro Modena».

Art. 2.

A valere sul programma di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, nell'ambito della quota di riserva per interventi urgenti di cui alla deliberazione CIPE 24 luglio 2019, n. 51, è assegnata alla Regione Emilia-Romagna la somma pari a euro 20.000.000,00 per il Nuovo ospedale di Piacenza.

Art. 3.

La Regione Emilia-Romagna potrà procedere con l'utilizzo delle risorse di cui agli articoli 1 e 2 secondo le modalità previste nell'accordo tra Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 28 febbraio 2008 per la «Definizione delle modalità e procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità» a integrazione dell'accordo del 19 dicembre 2002.

Il presente decreto sarà trasmesso all'organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2020

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2020
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 2265

21A01100

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 11 febbraio 2021.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa edilizia Marconi a r.l.», in Andria.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto direttoriale del 29 maggio 2015, n. 76/SAA/2015, con il quale la società cooperativa «Cooperativa edilizia Marconi a r.l.» con sede in Andria (BT) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile ed il dott. Giovanni Destino ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale l'avv. Domenico Caruso, in nome e per conto della sig.ra Petrilli Felicia Amalia, vedova Destino, trasmette copia del certificato di morte rilasciato dal Comune di Canosa di Puglia (BT), attestante il decesso del dott. Giovanni Destino;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Michele D'Ambrosio, nato ad Andria (BT) il 25 luglio 1968, (c.f. DMBMHL68L25A285X) ivi domiciliato in via Bari, n. 12, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa edilizia Marconi a r.l.» con sede in Andria (BT), (c.f. 04780610723), sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con precedente decreto ministeriale del 29 maggio 2015, n. 76/SAA/2015, in sostituzione del dott. Giovanni Destino, deceduto.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 11 febbraio 2021

Il direttore generale: SCARPONI

21A01069
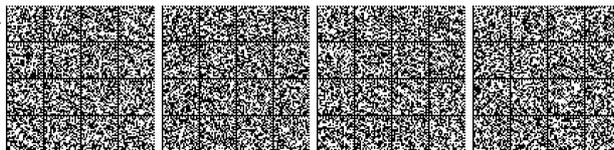
DECRETO 11 febbraio 2021.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Società cooperativa edilizia a r.l. - La Torre», in Stornara.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto ministeriale del 31 ottobre 2002, con il quale la società cooperativa «Società cooperativa edilizia a r.l. - La Torre» con sede in Stornara (FG), - c.f. 00439070715 - è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile ed il dott. Giovanni Destino ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale l'avv. Domenico Caruso, in nome e per conto della sig.ra Petrilli Felicia Amalia, vedova Destino, trasmette copia del certificato di morte rilasciato dal Comune di Canosa di Puglia (BT), attestante il decesso del dott. Giovanni Destino;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Fabio Carità, nato a Foggia il 21 giugno 1977, (c.f. CRTFBA77H21D643J) ivi domiciliato in via Barletta n. 1, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Società cooperativa edilizia a r.l. - La Torre» con sede in Stornara (FG), (c.f. 00439070715), sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con precedente decreto ministeriale del 31 ottobre 2002, in sostituzione del dott. Giovanni Destino, deceduto.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 11 febbraio 2021

Il direttore generale: SCARPONI

21A01070

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 10 febbraio 2021.

Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Mabthera». (Determina n. DG/193/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della Repubblica italiana - Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 400, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007 e rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Vista la deliberazione Comitato interministeriale per la programmazione economica del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»);

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista le domande con le quali la società Roche Registration GMBH, titolare della A.I.C., in data 19 dicembre 2019 e in data 29-30 aprile 2020 ha chiesto l'estensione delle indicazioni terapeutiche in regime di rimborso del medicinale MABTHERA (rituximab) relativamente alle confezioni con codice A.I.C. nn. 033315021 e 033315019;

Visti i pareri della Commissione consultiva tecnico - Scientifica rilasciato nelle sue sedute del 13-15 maggio 2020 e del 2 novembre 2020;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA, reso nella sua seduta del 24-26 novembre 2020;

Vista la delibera n. 11 del 28 gennaio 2021 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le nuove indicazioni terapeutiche del medicinale MABTHERA (rituximab):

«Linfoma non-Hodgkin (LNH)

MabThera in associazione a chemioterapia è indicato per il trattamento di pazienti pediatrici (di età compresa tra ≥ 6 mesi e < 18 anni) con linfoma diffuso a grandi cellule B (DLBCL) CD20 positivo, linfoma di Burkitt (BL)/leucemia di Burkitt (leucemia acuta a cellule B mature; *BAL)* o linfoma simil-Burkitt (BLL) in stadio avanzato precedentemente non trattato.

Granulomatosi con poliangite e poliangite microscopica

MabThera in associazione con glucocorticoidi è indicato per il trattamento di pazienti adulti con granulomatosi con poliangite (di Wegener) (GPA) e poliangite microscopica (MPA) attiva di grado severo.

MabThera in associazione con glucocorticoidi è indicato per l'induzione della remissione in pazienti pediatrici (di età ≥ 2 e < 18 anni) con GPA (di Wegener) e MPA attiva di grado grave.

Pemfigo volgare
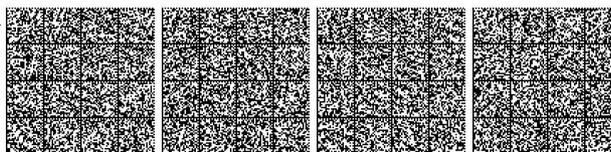
MabThera è indicato per il trattamentodi pazienti con pemfigo volgare (PV) da moderato a grave.» sono rimborsate come segue.

Confezioni:

1 fiala 500 mg 50 ml - A.I.C. n. 033315021/E (in base 10);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa) euro 1.387,72

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 2.290,29

2 fiale 100 mg 10 ml - A.I.C. n. 033315019/E (in base 10);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa) euro 555,19;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 916,29;

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex-factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale, come da condizioni negoziali.

Attribuzione del requisito dell'innovazione terapeutica condizionata, in relazione all'indicazione terapeutica negoziata, «Pemfigo volgare: MabThera è indicato per il trattamento di pazienti con pemfigo volgare (PV) da moderato a grave», da cui consegue:

l'applicazione delle riduzioni temporanee di legge di cui alle determine AIFA del 3 luglio 2006 e del 27 settembre 2006;

l'inserimento nei Prontuari terapeutici regionali nei termini previsti dalla normativa vigente (art. 10, comma 2, decreto-legge n. 158/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 189/2012);

l'inserimento negli elenchi dei farmaci innovativi ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, dell'accordo sottoscritto in data 18 novembre 2010 (Rep. Atti n. 197/CSR).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale MABTHERA (rituximab) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 10 febbraio 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A01032

DETERMINA 10 febbraio 2021.

Regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso umano «Zercepac». (Dermina n. DG/169/2021).

Per il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale ZERCEPAC (trastuzumab), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione C(2020)5240 del 27 luglio 2020 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con il numero:

EU/1/20/1456

Titolare A.I.C.: Accord Healthcare S.L.U.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 - Revisione delle note CUF») e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»);

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario» e, in particolare, l'art. 15, comma 8, lettera *b)*, con il quale è stato previsto un fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi;

Vista la domanda presentata in data 4 giugno 2020 con la quale l'azienda Accord Healthcare S.L.U. ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Zercepac» (trastuzumab);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'AIFA nella sua seduta del 16-18 settembre 2020;

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA nella sua seduta straordinaria del 16 novembre 2020;

Vista la deliberazione n. 11 del 28 gennaio 2021 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

Alla specialità medicinale «Zercepac» (trastuzumab) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

confezione: 150 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione - 1 flacone - A.I.C. n. 048912012/E (in base 10).

Indicazioni terapeutiche:

Carcinoma mammario metastatico

«Zercepac» è indicato per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma mammario metastatico (MBC) HER2 positivo:

in monoterapia per il trattamento di pazienti che hanno ricevuto almeno due regimi chemioterapici per la malattia metastatica. La chemioterapia precedentemente somministrata deve aver contenuto almeno una antraciclina e un taxano, tranne nel caso in cui il paziente non sia idoneo a tali trattamenti. I pazienti positivi al recettore ormonale devono inoltre non aver risposto alla terapia ormonale, tranne nel caso in cui il paziente non sia idoneo a tali trattamenti;

in associazione al paclitaxel per il trattamento di pazienti che non sono stati sottoposti a chemioterapia per la malattia metastatica e per i quali non è indicato il trattamento con antracicline;

in associazione al docetaxel per il trattamento di pazienti che non sono stati sottoposti a chemioterapia per la malattia metastatica;

in associazione ad un inibitore dell'aromatasi nel trattamento di pazienti in postmenopausa affetti da MBC positivo per i recettori ormonali, non precedentemente trattati con trastuzumab.

Carcinoma mammario in fase iniziale

«Zercepac» è indicato nel trattamento di pazienti adulti con carcinoma mammario in fase iniziale (EBC) HER2 positivo:

dopo chirurgia, chemioterapia (neoadiuvante o adiuvante) e radioterapia (se applicabile);

dopo chemioterapia adiuvante con doxorubicina e ciclofosfamide, in associazione a paclitaxel o docetaxel;

in associazione a chemioterapia adiuvante con docetaxel e carboplatino;

in associazione a chemioterapia neoadiuvante, seguito da terapia con «Zercepac» adiuvante, nella malattia localmente avanzata (inclusa la forma infiammatoria) o in tumori di diametro > 2 cm;
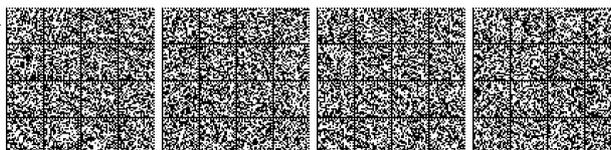
«Zercepac» deve essere utilizzato soltanto in pazienti con carcinoma mammario metastatico o in fase iniziale i cui tumori presentano iperespressione di HER2 o amplificazione del gene HER2 come determinato mediante un test accurato e convalidato.

Carcinoma gastrico metastatico

«Zercepac» in associazione a capecitabina o 5-fluorouracile e cisplatino è indicato nel trattamento di pazienti adulti con adenocarcinoma metastatico dello stomaco o della giunzione gastroesofagea HER2 positivo, che non siano stati precedentemente sottoposti a trattamento antitumorale per la malattia metastatica.

«Zercepac» deve essere somministrato soltanto a pazienti con carcinoma gastrico metastatico (MGC) i cui tumori presentano iperespressione di HER2, definita come un risultato IHC2+ e confermata da un risultato SISH o FISH, o definita come un risultato IHC3+. Devono essere utilizzati metodi di determina accurati e convalidati.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Zercepac» (trastuzumab) è classificata come segue:

confezione: 150 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione - 1 flacone - A.I.C. n. 048912012/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 461,10;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 760,99.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex-factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Zercepac» (trastuzumab) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Zercepac» (trastuzumab) è la seguente: medicinale da vendersi su prescrizione di centri ospedalieri o da parte di specialisti - oncologo (RNRL).

Art. 4.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 10 febbraio 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A01033

DETERMINA 10 febbraio 2021.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Xalkori», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/172/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a

norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 751/2018 del 10 maggio 2018, recante «Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Xalkori», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 118 del 23 maggio 2018;

Vista la decisione della Commissione europea C(2018)415 del 18 gennaio 2018 di approvazione della variazione EMEA/H/C/2489/II/50, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, Serie C 70/1 del 23 febbraio 2018;

Vista la decisione della Commissione europea C(2018)7133 del 23 ottobre 2018 di approvazione della variazione EMEA/H/C/2489/II/55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, Serie C 433/2 del 30 novembre 2018;

Visto il procedimento avviato d'ufficio nei confronti della società Pfizer Europe MA EEIG in data 20 settembre 2019 per una rinegoziazione del medicinale «Xalkori» (crizotinib) - procedura EMEA/H/C/2489 - di propria titolarità;

Vista la disponibilità manifestata dalla Pfizer Europe MA EEIG a ridefinire con AIFA il proprio accordo negoziale e, conseguentemente, la proposta negoziale pervenuta dalla stessa relativamente al medicinale «Xalkori» (crizotinib);

Visto il parere espresso dalla Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA nella seduta del 13-15 maggio 2020;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA, reso nella sua seduta del 16-18 dicembre 2020;
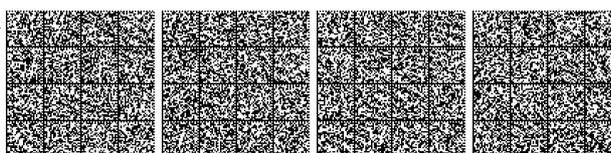
Vista la deliberazione n. 11 del 28 gennaio 2021 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Oggetto della rinegoziazione

Il medicinale XALKORI (crizotinib) è rinegoziato alle condizioni qui sotto indicate.

Indicazioni terapeutiche: «Xalkori» in monoterapia è indicato per:

il trattamento di prima linea di pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (Non-small Cell Lung Cancer, NSCLC) positivo per ALK (chinasi del linfoma anaplastico) in stadio avanzato;

il trattamento di pazienti adulti pretrattati per carcinoma polmonare non a piccole cellule (Non-small Cell Lung Cancer, NSCLC) positivo per ALK (chinasi del linfoma anaplastico) in stadio avanzato;

il trattamento di pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (Non-small Cell Lung Cancer, NSCLC) positivo per ROS1 in stadio avanzato.

Confezioni:

«200 mg - capsula rigida» - uso orale - blister (PVC/ALU) - 60 capsule - A.I.C. n. 042549016/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo *ex-factory* (iva esclusa): euro 6.537,40;

prezzo al pubblico (iva inclusa): euro 10.789,32;

«200 mg - capsula rigida» - uso orale - flacone (HDPE) - 60 capsule - A.I.C. n. 042549028/E (in base 10)

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo *ex-factory* (iva esclusa): euro 6.537,40;

prezzo al pubblico (iva inclusa): euro 10.789,32;

«250 mg - capsula rigida» - uso orale - blister (PVC/ALU) - 60 capsule - AIC n. 042549030/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo *ex-factory* (iva esclusa): euro 6.537,40;

prezzo al pubblico (iva inclusa): euro 10.789,32;

«250 mg - capsula rigida» - uso orale - flacone (HDPE) - 60 capsule - A.I.C. n. 042549042/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo *ex-factory* (iva esclusa): euro 6.537,40;

prezzo al pubblico (iva inclusa): euro 10.789,32.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex-factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Conferma di inserimento tra i farmaci sottoposti a registro di monitoraggio AIFA.

Ai fini delle prescrizioni a carico del S.S.N., i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di *follow-up*, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia, piattaforma web - all'indirizzo https://servizionline.aifa.gov.it - che costituiscono parte integrante della presente determina.

Nelle more della piena attuazione del registro di monitoraggio *web-based*, onde garantire la disponibilità del trattamento ai pazienti le prescrizioni dovranno essere effettuate in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'Agenzia: https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1.

I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, tramite la modalità temporanea suindicata, dovranno essere successivamente riportati nella piattaforma web, secondo le modalità che saranno indicate nel sito: https://www.aifa.gov.it/registri-farmaci-sottoposti-a-monitoraggio.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Xalkori» (crizotinib) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo, pneumologo ed internista (RNRL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 10 febbraio 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A01071

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Azyter»

Estratto determina AAM/PPA n. 16/2021 del 29 gennaio 2021

È autorizzata la seguente variazione per il medicinale AZYTER (A.I.C. 038231) nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio: variazione C.I.4 tipo II: aggiornamento degli stampati in accordo alla raccomandazione EMA/PRAC/610975/2017 e alla procedura PSUSA/00010492/201704 (paragrafo 4.4, 4.8 RCP e relativi paragrafi del FI, etichettatura in accordo al QRD template).

Titolare A.I.C.: Laboratoires Thea.

Codice pratica: VC2/2018/166.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. n. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

21A01000

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dexfenia»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 18/2021 del 9 febbraio 2021

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: procedura europea: PT/H/2335/001/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: DEXFENIA, nella forma e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Krka, d.d., Novo mesto, con sede legale e domicilio fiscale in Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia.

Confezioni:

«25 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister pvc/pvdc/pvc/pap/al divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 047893019 (in base 10) 1FPLJV (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister pvc/pvdc/pvc/pap/al divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 047893021 (in base 10) 1FPLJX (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister pvc/pvdc/pvc/pap/al divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 047893033 (in base 10) 1FPLK9 (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister pvc/pvdc/pvc/pap/al divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 047893045 (in base 10) 1FPLKP (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: due anni.

Condizioni particolari di conservazione: conservare a temperatura inferiore a 30°C.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: dexketoprofene 25 mg (come dexketoprofene trometamolo);

eccipienti:

nucleo della compressa:

cellulosa microcristallina;

croscarmellosa sodica;

amido di mais;

silice colloidale anidra;

magnesio stearato;

rivestimento:

ipromellosa;

macrogol 6000;

glicole propilenico;

titanio diossido (E171).

Produttori responsabili del rilascio lotti:

Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, - 8501 Novo mesto, Slovenia;

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Germania.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico delle affezioni dolorose di intensità da lieve a moderata, quali dolore muscolo-scheletrico, dismenorrea, dolore dentale, negli adulti.

Classificazione ai fini della rimborsabilità e della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità e della fornitura:

A.I.C. n. 047893019 «25 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister pvc/pvdc/pvc/pap/al divisibile per dose unitaria;

classe di rimborsabilità: C-*bis*;

classe di fornitura: OTC - medicinale non soggetto a prescrizione medica, da banco o di automedicazione;

A.I.C. n. 047893021 - «25 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister pvc/pvdc/pvc/pap/al divisibile per dose unitaria;

classe di rimborsabilità: C-*bis*;

classe di fornitura: OTC - medicinale non soggetto a prescrizione medica, da banco o di automedicazione;

A.I.C. n. 047893033 - «25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister pvc/pvdc/pvc/pap/al divisibile per dose unitaria;

classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn);

classe di fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 047893045 - «25 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister pvc/pvdc/pvc/pap/al divisibile per dose unitaria;

classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn);

classe di fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A01001

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Azitromicina Mylan»

Estratto determina AAM/PPA n. 75/2021 del 30 gennaio 2021

È autorizzata la seguente variazione relativa alla specialità medicinale AZITROMICINA MYLAN (A.I.C. n. 040104) nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio:

C.I.2.b): adeguamento degli stampati a quelli del prodotto di riferimento: modifica del paragrafo 4.6 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondente paragrafo del foglio illustrativo. Modifiche editoriali.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a.

Procedura europea: NL/H/1206/002/II/026.

Codice pratica: VC2/2019/572.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

21A01002

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Triasporin»

Estratto determina AAM/PPA n. 76/2021 del 30 gennaio 2021

È autorizzata la seguente variazione per la specialità medicinale TRIASPORIN (A.I.C. n. 027814) nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio:

variazione C.I.4 - modifica dei paragrafi 4.1, 4.2 e 4.8 del RCP e sezioni corrispondenti del FI per aggiornamento delle indicazioni terapeutiche già autorizzate.

Titolare A.I.C.: Italfarmaco S.p.a.

Codice pratica: VN2/2019/243.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

21A01003

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nebivololo Pensa»

Estratto determina AAM/PPA n. 77/2021 del 30 gennaio 2021

È autorizzata la seguente variazione relativa alla specialità medicinale NEBIVOLOLO PENSA (A.I.C. n. 039418) nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio:

variazione di tipo II: B.I.z) aggiornamento di ASMF per il principio attivo nebivololo cloridrato.

Titolare A.I.C.: Pensa Pharma S.p.a.

Procedura europea: IT/H/503/II/013.

Codice pratica: VC2/2020/147.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: la presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

21A01004

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Finasteride Biorga»

Estratto determina AAM/PPA n. 79/2021 del 30 gennaio 2021

È autorizzato il seguente *grouping* di variazioni relative alla specialità medicinale FINASTERIDE BIORGA (A.I.C. n 045269) nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio:

aggiunta di un sito alterativo di produzione, confezionamento primario e secondario, analisi e rilascio dei lotti e all'aggiunta di ulteriori due siti per il controllo dei lotti.

Il foglio illustrativo è aggiornato conseguentemente.

Titolare A.I.C.: Laboratoires Bailleul S.A.

Procedura europea: PT/H/0892/II/012/G.

Codice pratica: VC2/2019/528.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: la presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

21A01005

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tebarat»

Estratto determina AAM/PPA n. 80/2021 del 30 gennaio 2020

È autorizzato il seguente *grouping* di variazioni relativo al medicinale TEBARAT (A.I.C. n. 041957) nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio:

B.II.b.1.c: aggiunta di un sito di fabbricazione e confezionamento primario del prodotto finito;

B.II.b.4.d: aggiunta di una nuova dimensione del lotto;

B.II.e.4.c: aggiunta di una diversa forma del contenitore di confezionamento primario. Il materiale del confezionamento primario rimane lo stesso già autorizzato.

Titolare A.I.C.: FB Vision s.r.l.

Codice pratica: VC2/2019/469.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: la presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

21A01006

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nuperal»

Estratto determina AAM/PPA n. 81/2021 del 30 gennaio 2021

Autorizzazione nuova confezione, descrizione del medicinale, attribuzione nuovo numero A.I.C.

B.II.e.5.a.2) è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale NUPERAL (A.I.C. n. 045210) nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione di seguito indicata:

confezione: A.I.C. n. 045210 022 «10 mg/10 mg capsule rigide a rilascio modificato» 12 capsule in blister PVC/PVDC/Al.

Forma farmaceutica: capsula rigida a rilascio modificato.

Principio attivo: doxilamina e piridossina.

Titolare A.I.C.: Inibsa Ginecologia S.A.

Codice pratica: C1B/2020/1947.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per e confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione: classe C-nn.

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza ed efficacia della determina: la presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

21A01007

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Arianna».

Estratto determina IP n. 87 del 5 febbraio 2021

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale MICROGESTE 60 microgramas/15 microgramas comprimido revestido por pelicula - 28 comprimidos revestidos por pelicula dal Portogallo con numero di autorizzazione 3245388, intestato alla società Bayer Portugal LDA RUA Quinta Do Pinheiro n. 5 2794-003 Carnaxide Portogallo e prodotto da Bayer WeimaR Gmbh Und comma KG Doebereinerstrasse 20, 99427 Weimar Germania e da Delpharm Lille Sas, Parc D'ACtivités Roubaix-Est 22, Rue De Toufflers, CS 50070 59452 Lys-Lez-Lannoy Francia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in Viale Europa, 160 21017 Samarate VA.

Confezione: Arianna «60 mcg + 15 mcg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc/al;

codice A.I.C.: 039496029 (in base 10) 15PBBX (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita.

Compressa giallo-pallida:

principio attivo: 60 microgrammi di gestodene e 15 microgrammi di etinilestradiolo

eccipienti: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, magnesio stearato, polacrilin potassio, Opadry giallo YS-1-6386-G [ipromellosa, titanio biossido (E171), ferro ossido giallo (E172), ferro ossido rosso (E172)], macrogol 1450, cera E (cera montanglicolica).

Compressa bianca:

non contiene principi attivi;

eccipienti: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, magnesio stearato, polacrilin potassio, Opadry biancoY-5-18024-A [ipromellosa, idrossipropilcellulosa, titanio biossido (E171), macrogol 400], macrogol 1500, cera E (cera montanglicolica).

Officine di confezionamento secondario

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a. Via Amendola, 1 - 20090 Caleppio di Settala (MI).

S.C.F. S.r.l. Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO.

Falorni S.r.l. Via Provinciale Lucchese s.n.c., località Masotti 51034 Serravalle Pistoiese.

Pricetag EAD Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. 1000 Sofia (Bulgaria).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Arianna «60 mcg + 15 mcg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc/al;

codice A.I.C.: 039496029;

classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Arianna «60 mcg + 15 mcg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc/al;

codice A.I.C.: 039496029;

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A01008

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Fluimucil»

Estratto determina IP n. 94 del 5 febbraio 2021

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale FLUIMUCIL 300 mg/3 ml soluţie injectabilă/soluţie pentru inhalat prin nebulizator/soluţie pentru instilaţie endotraheobronşică dalla Romania con numero di autorizzazione 7716/2015/01, intestato alla società Zambon S.p.a. con sede in Via Lillo Del Duca, 10-20091 Bresso (Milano),
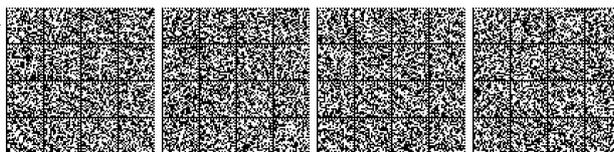
Italia e prodotto da Zambon S.p.a. - Via Della Chimica, 9 - Vicenza, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Programmi sanitari integrati S.r.l. con sede legale in Via Giovanni Lanza, 3 20121 Milano.

Confezione: Fluimucil «300 mg/3 ml soluzione iniettabile e per nebulizzatore e per instillazione endotracheobronchiale» 10 fiale 3 ml;

codice A.I.C.: 036071049 (in base 10) 12DTN9 (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Composizione: una fiala contiene:

principio attivo: N-Acetilcisteina mg 300;

eccipienti: sodio idrossido, sodio edetato, acqua per preparazioni iniettabili.

Officine di confezionamento secondario

STM Pharma PRO S.r.l. Strada provinciale pianura 2 80078 Pozzuoli (NA).

Prespack, Jacek Karonski Poland, Skorzewo, ul. Sadowa 38. 60-185.

Falorni S.r.l. Via Provinciale Lucchese s.n. c., località Masotti 51100 Serravalle Pistoiese (PT).

Falorni S.r.l. Via Dei Frilli, 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Fluimucil «300 mg/3 ml soluzione iniettabile e per nebulizzatore e per instillazione endotracheobronchiale» 10 fiale 3 ml;

codice A.I.C.: 036071049;

classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Fluimucil «300 mg/3 ml soluzione iniettabile e per nebulizzatore e per instillazione endotracheobronchiale» 10 fiale 3 ml;

codice A.I.C.: 036071049;

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'AIC nel Paese dell'Unione europea/spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A01009

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Fluimucil»

Estratto determina IP n. 103 del 5 febbraio 2021

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale LYSOMUCIL 600 mg granulés pour solution buvable 60 bustine dalla Belgio con numero di autorizzazione BE 196262, intestato alla società Zambon S.A. con sede in Avenue E. Demunter 1/9 1090 Bruxelles Belgio e prodotto da Zambon S.A. Avenue E. Demunter 1/9 1090 Bruxelles Belgio e da Zambon S.p.a. Via della Chimica 9 36100 Vicenza Italy, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Medifarm S.r.l. con sede legale in Via Tiburtina, 1166/1168 00156 Roma.

Confezione: Fluimucil «600 mg granulato per soluzione orale» 30 bustine;

codice A.I.C.: 041686054 (in base 10) 17S516(in base 32);

forma farmaceutica: granulato per soluzione orale.

Composizione: 1 bustina contiene:

principio attivo: 600 mg di N-acetilcisteina;

eccipienti: aspartame, aroma arancia, sorbitolo (E420).

Officine di confezionamento secondario

European Pharma B.V., Osloweg 95 A, 9723 BK, Groningen, Paesi Bassi.

Pharma Gerke Artzneimittelvertriebs GmbH Friedrich-Bergius-str. 13, 41516 Grevenbroich, Germania.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Fluimucil «600 mg granulato per soluzione orale» 30 bustine;

codice A.I.C.: 041686054;

classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Fluimucil «600 mg granulato per soluzione orale» 30 bustine;

codice A.I.C.: 041686054;

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A01010

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Nurofen febbre e dolore»

Estratto determina IP n. 113 del 12 febbraio 2021

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale NUROFEN dalla Grecia con numero di autorizzazione 46452/13 ottobre 2008, intestato alla società Reckitt Benckiser Hellas Chemicals Abee (SA) - Taki Kavalieratou 7,14564 Kifissia Grecia e prodotto da RB NL Brands B.V., Schiphol, The Netherlands Schiphol Boulevard 207, Schiphol, The Netherlands, Almirall Hermal Gmbh, Reinbek, Germany Scholtzstrasse 1,3,6 And Herrengraben 3, D-21465, Reinbek, Germany, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in Viale Europa, 160 21017 Samarate VA.

Confezione: Nurofen febbre e dolore «bambini 100 mg/5 ml sospensione orale gusto arancia senza zucchero» flacone da 150 ml con siringa dosatrice;

Codice A.I.C.: 038955035 (in base 10) 154U0V(in base 32);

Forma farmaceutica: sospensione orale.

Composizione: ogni ml di sospensione orale contiene:

principio attivo: ibuprofene 20 mg.

eccipienti: polisorbato 80, glicerina, sciroppo dimaltitolo,sacca rinasodica,sodiocitrato,sodiocloruro, gomma di xanthan, acido citrico, aroma arancia, bromuro di domifene, acqua depurata.

Inserire nel foglio illustrativo al paragrafo 5 e sulle etichette: conservare a temperatura inferiore a 25°C.

Dopo aver aperto il flacone conservi per massimo: sei mesi.

Officine di confezionamento secondario

Falorni S.r.l. Via Provinciale Lucchese S.n.c., Località Masotti 51100 Serravalle Pistoiese (PT).

S.C.F. S.r.l. Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO.

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a. Via Amendola, 1 - 20090 Caleppio di Settala (MI).

Pricetag Ead Business Center Serdica, 2e Ivan Geshov Blvd. 1000 Sofia (Bulgaria).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Nurofen febbre e dolore «bambini 100 mg/5 ml sospensione orale gusto arancia senza zucchero» flacone da 150 ml con siringa dosatrice;

Codice A.I.C.: 038955035;

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Nurofen febbre e dolore «bambini 100 mg/5 ml sospensione orale gusto arancia senza zucchero» flacone da 150 ml con siringa dosatrice;

Codice A.I.C.: 038955035;

SOP - medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportareil produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C.nel Paese dell'Unione europea/spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A01011

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Algidrin»

Estratto determina AAM/AIC n. 16 del 9 febbraio 2021

Procedura europea n. ES/H/0780/001/MR

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ALGIDRIN, nella forma e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Dicofarm S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma (RM), Via del Casale della Marcigliana, 29, cap 00138, Italia;

confezione: «20 mg/ml sospensione orale, bambini» 1 flacone in pet da 100 ml con siringa per somministrazione orale da 5 ml

A.I.C. n. 049108018 (in base 10) 1GUP1L (in base 32);

confezione: «20 mg/ml sospensione orale, bambini» 1 flacone in pet da 120 ml con siringa per somministrazione orale da 5 ml

A.I.C. n. 049108020 (in base 10) 1GUP1N (in base 32);

confezione: «20 mg/ml sospensione orale, bambini» 1 flacone in pet da 200 ml con siringa per somministrazione orale da 5 ml

A.I.C. n. 049108032 (in base 10) 1GUP20 (in base 32);

Forma farmaceutica: sospensione orale.

Validità prodotto integro: tre anni.

Condizioni particolari per la conservazione:

non conservare ad una temperatura superiore a 30°C.

Composizione:

principio attivo: ogni ml di sospensione orale contiene:

20 mg di ibuprofene (fornito da 34,17 mg di ibuprofene lisina).

eccipienti:

acqua purificata;

cellulosa microcristallina;

sodio carbossimetilcellulosa;

sorbitolo (E-420);

maltitolo (E-965);

beta-ciclodestrina;

saccarina di sodio;

sucralosio (E-955);

aroma frutti di bosco;

colorante rosso allura-AC (E-129);

para-idrossibenzoato di metile (E-218);

para-idrossibenzoato di etile (E-214);

para-idrossibenzoato di propile (E-216);

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Laboratorio De Aplicaciones Farmacodinámicas, S.A. (Fardi)

Calle Grassot, 16, 08025 Barcellona, Spagna.
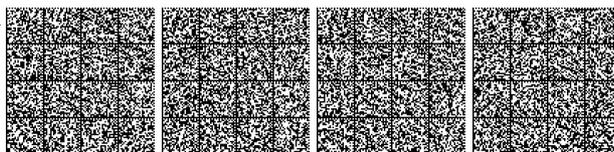
Indicazioni terapeutiche:

Algidrin è indicato per bambini di età superiore a tre mesi e adolescenti:

per il trattamento sintomatico della febbre;

per il trattamento sintomatico del dolore da lieve a moderato.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classe di rimborsabilità: C

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: SOP - medicinale non soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A01012

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Avaxim»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 17 del 9 febbraio 2021

Procedura europea n. SE/H/1880/002/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: AVAXIM, nella forma e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Sanofi Pasteur, con sede legale e domicilio fiscale in Lyon, 14 Espace Henry Vallee, 69007, Francia (FR).

Confezioni:

«bambini, sospensione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita in vetro da 0,5 ml con ago - A.I.C. n. 033247089 (in base 10) 0ZQMVK (in base 32);

«bambini, sospensione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe preriempite in vetro da 0,5 ml con ago - A.I.C. n. 033247091 (in base 10) 0ZQMVM (in base 32);

«bambini, sospensione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita in vetro da 0,5 ml senza ago - A.I.C. n. 033247103 (in base 10) 0ZQMVZ (in base 32);

«bambini, sospensione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe preriempite in vetro da 0,5 ml senza ago - A.I.C. n. 033247115 (in base 10) 0ZQMWC (in base 32);

«bambini, sospensione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita in vetro da 0,5 ml con due aghi - A.I.C. n. 033247127 (in base 10) 0ZQMWR (in base 32);

«bambini, sospensione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe preriempite in vetro da 0,5 ml con due aghi - A.I.C. n. 033247139 (in base 10) 0ZQMX3 (in base 32).

Forma farmaceutica: sospensione iniettabile in siringa preriempita.

Validità prodotto integro: tre anni.

Condizioni particolari per la conservazione:

conservare in frigorifero (2°C - 8°C);

non congelare. Se congelato, il vaccino deve essere smaltito;

conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce.

Composizione:

principio attivo: una dose da 0,5 millilitri contiene:

virus dell'epatite A, ceppo GBM (inattivato) [1], [2] ... 80UE[3]:

[1] prodotto in cellule diploidi umane (MRC-5);

[2] adsorbito su idrossido di alluminio idrato (0,15 milligrammi Al3+);

[3] unità ELISA. In assenza di un riferimento standardizzato internazionale, il contenuto dell'antigene è espresso utilizzando un riferimento interno.

Residui di rilevanza clinica: il vaccino può contenere tracce di neomicina, che è utilizzata durante il processo di produzione (vedere paragrafo 4.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto);

eccipiente(i) con effetto noto: fenilalanina 10 microgrammi;

eccipienti: 2-fenossietanolo, etanolo anidro, formaldeide, medium 199 con sali di Hanks (*), acqua per preparazioni iniettabili, polisorbato 80, acido cloridrico e idrossido di sodio per la regolazione del pH.

Produttore del principio attivo:

Sanofi Pasteur, 14 Espace Henry Vallee, Lyon 69007, Francia;

Sanofi Pasteur, Campus Merieux, 1541 Avenue Marcel Merieux, 69280 Marcy L'Etoile, Francia.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Sanofi Pasteur, Voie de L'Institut Parc Industriel D'Incarville BP 101, 27100 Val De Reuil, Francia;

Sanofi Pasteur, Campus Merieux, 1541 Avenue Marcel Merieux, 69280 Marcy L'Etoile, Francia.

(*) Il medium 199 con sali di Hank (senza rosso fenolo) è una miscela complessa di aminoacidi (compresa la fenilalanina), sali minerali (compreso il potassio), vitamine e altri componenti.

OMCL - Controllo di stato: ANSM - Direction Des Controles National Agency for Medicines and Health Products Safety 321 Avenue Jean Jaures Lyon Rhone 69007 France.

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva contro l'infezione causata da virus dell'epatite A nei bambini di età compresa tra 1 e 15 anni.

L'utilizzo di «Avaxim» deve basarsi su raccomandazioni ufficiali.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A01013

Ricognizione di revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela di taluni medicinali per uso umano.

Con determina ricognitiva n. 24/2021 dell'11 febbraio 2021 si dà atto che la determina aRM - 152/2019 - 3884 del 27 settembre 2019, ha disposto la revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'importazione parallela delle confezioni dei medicinali per uso umano della Farmavox S.r.l. di seguito riportate.

Medicinale: MINIAS.

Confezione: 043996014.

Descrizione: «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml.

Paese di provenienza: Spagna.

Medicinale: NUROFEN FEBBRE E DOLORE.

Confezione: 043384015.

Descrizione: «bambini 100 mg/5 ml sospensione orale gusto arancia senza zucchero» flacone da 150 ml con siringa per somministrazione orale.

Paese di provenienza: Francia.

Medicinale: PANTORC.

Confezione: 043628015.

Descrizione: 14 cpr gastroresistenti 20 mg blister.

Paese di provenienza: Norvegia.

Medicinale: PANTORC.

Confezione: 043628027.

Descrizione: 14 compresse gastroresistenti da 40 mg in blister AL/AL.

Paese di provenienza: Norvegia.

Medicinale: PANTORC.

Confezione: 043628041.

Descrizione: 14 cpr gastroresistenti 20 mg blister.

Paese di provenienza: Norvegia.

Medicinale: PANTORC.

Confezione: 043628039.

Descrizione: 14 compresse gastroresistenti da 40 mg in blister AL/AL.

Paese di provenienza: Norvegia.

Gli effetti della determina aRM 152/2019 del 27 settembre 2019 si intendono decorrenti dal 1° novembre 2019.

21A01014

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che, rispettivamente, con determinazione del dirigente area IV «Promozione economica - regolazione e tutela del mercato» n. 445 del 5 ottobre 2020, n. 446 del 5 ottobre 2020 e n. 447 del 5 ottobre 2020, le sotto indicate imprese, già assegnatarie del marchio di identificazione a fianco indicato, sono state cancellate dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, tenuto dalla scrivente Camera di commercio e che i punzoni legali posseduti dalle stesse sono stati ritirati.

1. Impresa individuale «Odierna Arcangelo», con sede e laboratorio a Sarno (SA), in via Nuova Lavorate n. 16, codice fiscale: DRNRNG70M07G793W, titolare del marchio identificativo 59SA.

2. Impresa individuale «Lupiano Gioielli di Lupiano Riccardo Haig» con sede e laboratorio in Montecorvino Rovella (SA) alla via Cavour n. 96, codice fiscale: LPNRCR79M05Z203Q, titolare del marchio identificativo 40SA.

3. Impresa societaria «Alexander Gioielli S.r.l.», con sede legale e laboratorio in Battipaglia (SA) alla via Roma n. 94, codice fiscale: 03926580659, titolare del marchio identificativo 51SA.

21A01062
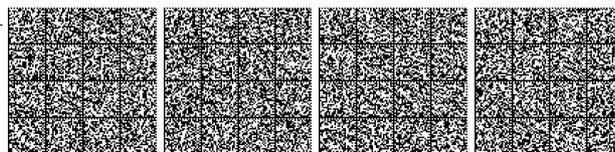
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo agli indici concernenti buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 13 ottobre 2004, successivamente modificato e integrato, si rende noto:

con riguardo ai buoni fruttiferi postali indicizzati all'inflazione italiana, l'indice ISTAT FOI ex-Tabacchi relativo a dicembre 2020, è pari a: 102,30. Per conoscere le serie di buoni fruttiferi interessate, i relativi coefficienti di indicizzazione e i coefficienti complessivi di rimborso lordi e netti è possibile consultare il sito internet di Cassa depositi e prestiti www.cdp.it

21A01160

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Istituzione di un'Agenzia Consolare d'Italia in Arona (Spagna).

IL MINISTRO
DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(*Omissis*);

Decreta:

Art. 1.

A far data dal 1° febbraio 2021 è istituita in Arona (Spagna) un'Agenzia Consolare d'Italia alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Madrid, con la seguente circoscrizione territoriale: la Comunità autonoma delle Canarie.

(*Omissis*);

Art. 7.

Il presente decreto è inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per il visto di competenza.

Roma, 28 dicembre 2020

Il Ministro degli affari esteri
DI MAIO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GUALTIERI

21A01068

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio della centrale termoelettrica della Enel Produzione S.p.a., in Assemini.

Si rende noto che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DEC-MIN-0000266 del 16 dicembre 2020, si è provveduto all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 17 del 25 gennaio 2011, come aggiornato dal decreto ministeriale n. 288 del 21 dicembre 2015, alla società Enel Produzione S.p.a., identificata dal codice fiscale 05617841001, con sede legale in viale Regina Margherita n. 125 - 00198 Roma, per l'esercizio dell'installazione della società Enel Produzione S.p.a., situata nel Comune di Assemini (CA), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo n. 44 - Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e https://va.minambiente.it/it-IT

21A01096

Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio della centrale termoelettrica della Enel Produzione S.p.a., in Larino.

Si rende noto che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DEC-MIN-0000259 dell'11 dicembre 2020, si è provveduto all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DVA-DEC-2011-0000049 del 23 febbraio 2011, come modificato dal decreto ministeriale n. 304 del 23 dicembre 2015, alla società Enel Produzione S.p.a., identificata dal codice fiscale 05617841001, con sede legale in viale Regina Margherita n. 125, 00198 Roma, per l'esercizio dell'installazione della società Enel Produzione S.p.a., sita nel Comune di Larino (CB), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo n. 44 - Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e https://va.minambiente.it/it-IT

21A01097

Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio della centrale di compressione gas della società Snam Rete Gas S.p.a., in Masera.

Si rende noto che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DEC-MIN-0000273 del 30 dicembre 2020, si è provveduto all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 54 del 4 marzo 2016, alla società Snam Rete Gas S.p.a., identificata dal codice fiscale 10238291008, con sede legale in piazza Santa Barbara n. 7 - San Donato Milanese (MI), per l'esercizio della centrale di compressione gas della società Snam Rete Gas S.p.a., sita nel Comune di Masera (VB), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo, 44 - Roma e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e https://va.minambiente.it/it-IT

21A01098

Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio dell'installazione della società Novaol s.r.l., in Ravenna.

Si rende noto che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DEC-MIN-0000008 dell'8 gennaio 2021, si è provveduto all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 133 del 10 luglio 2015, alla società Novaol S.r.l., identificata dal codice fiscale 08528940581, con sede legale in via Baiona, 259 - 48123 Ravenna, per l'esercizio dell'installazione della società Novaol S.r.l., sita nel Comune di Ravenna, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo, 44 - Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e https://va.minambiente.it/it-IT

21A01099

MARIO DI IORIO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GU1-045) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
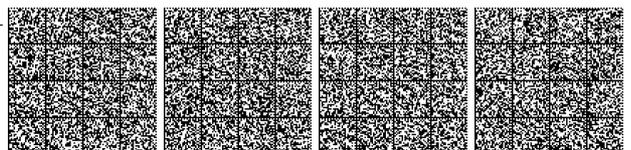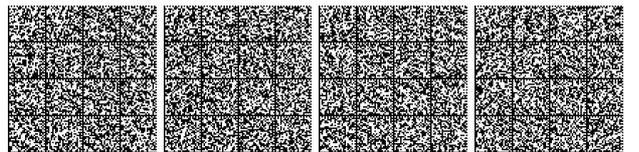
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.